P. S. LEICHT

STUDI
SULLA
PROPRIETÀ FONDIARIA
NEL MEDIO EVO

I.

LA CURTIS E IL FEUDO NELL'ITALIA SUPERIORE
FINO AL SECOLO XIII

VERONA-PADOVA
FRATELLI DRUCKER
LIBRAI-EDITORI
1903

AL MIO INSIGNE MAESTRO

NINO TAMASSIA

CON RIVERENZA ED AFFETTO

QUESTE PAGINE

DEDICO

INTRODUZIONE

L'argomento di queste ricerche è lo svolgersi della proprietà e delle istituzioni che sovr'essa si fondano nel periodo più antico del medioevo, e cioè dall' età barbarica sino al secolo XIII. Nessuna indagine è forse più attraente, nella nostra storia, quanto quella che mira a conoscere l'influenza, che i barbari esercitarono sulla compagine del nostro popolo e sulle sue istituzioni economiche e giuridiche, quanto di nuovo essi vi abbiano portato e quale resistenza abbiano durata gli elementi romani sopravvissuti, contro l'oppressione germanica. In questa lotta, prima latente e silenziosa, durante i secoli dell' invasione, poi clamorosa nei dissidi dell'età degli imperatori Sassoni e Salici, un prezioso elemento è dato senza dubbio dallo svolgersi della proprietà fondiaria. Essa costituisce nel primo medioevo il cardine della nostra economia, povera ed in gran parte naturale, com' era, per lo sconvolgimento che nei rapporti commerciali ed industriali del paese avevano portato i massacri, le rapine, le perenni ostilità coi territorî contermini, dell'età barbarica. Tanto più primitiva e semplice è l' economia della nazione e tanto più forte è il legame che avvince

le istituzioni politiche e giuridiche all' ordinamento della proprietà fondiaria: è certo quindi che, studiando il trasformarsi di esso, si devono trovare molti elementi per la soluzione dei tanti e difficili problemi, che il sorgere di nuovi istituti, lo svolgimento del nuovo diritto nazionale presentano agli studiosi.

Come la proprietà romana sia passata ai longobardi, quale influenza questi abbiano avuto sul suo ordinamento, com' esso si sia svolto nell' età franca, in quanta parte abbia influito sul sistema feudale e finalmente quale importanza il compiuto stabilirsi di questo abbia avuto sulla successiva organizzazione della proprietà stessa, tale è il quesito cui mirano questi miei studi intenti a portare qualche coefficiente alla sua soluzione [1]; ulteriori ricerche riguarderanno poi lo svolgimento dei tributi e degli oneri gravanti sulla proprietà, l'influsso che su di esso esercitarono le signorie territoriali ed il risultato ultimo che codesti fatti ebbero nell'assetto definitivo del sistema tributario medievale, della proprietà e dei coltivatori.

Una serie interessante di problemi si collega ad essi e cioè lo svolgersi delle disposizioni economiche e giuridiche contenute negli statuti signoriali, che trovano la lor radice nel diritto curtense, l'influenza esercitata su questo svolgimento dai comuni, il profitto che i comuni stessi poterono trarre dalla situazione cagionata dall'intreccio dei rapporti feudali, per estendere il loro dominio oltre le mura cittadine : in questi rapporti, che legano l'ordinamento della proprietà allo svolgimento dell'età comunale, si vede chiaro il processo scolpito dal Laurent nella sua frase famosa,

[1] A questo problema per la Germania, si addrizzarono i magnifici lavori dell'Inama Sternegg e del Lamprecht, e per l'Italia nostra le ricerche del Salvioli nei suoi *Contributi alla storia economica d' Italia nel Medioevo*. Palermo 1900-901.

« Le moyen âge conduit à l'unité et à l'égalité à travers la diversité et l'inegalité ».

Questi miei studi non si riferiscono che ai primordi di un'età così splendida ed interessante, sotto tanti aspetti, anche alla vita moderna: se alla loro conoscenza essi avranno portato un qualsiasi contributo ciò sarà alle mie fatiche la più ambita ricompensa.

Broxana, 3 Luglio 1902.

LEICHT.

ABBREVIATURE DELLE CITAZIONI

Oltre alle più consuete, ho usato le seguenti abbreviature per diminuire la lunghezza delle note:

TROYA — *Codice diplomatico longobardo* — TROYA.
Monumenta Historiae Patriae Chartarum I, II. — *Chartarum* I o II.
id. *Codex diplomaticus Langobardiae* — *C. D. L.*
id. *Codice diplomatico cremonese.* — *Cod. Dipl. Crem.*
id. *Codice diplomatico laudense.* — *Cod. Dipl. Laud.*
GLORIA — *Codice Diplomatico Padovano* — *C. D. P.*
TIRABOSCHI. — *Codice diplomatico della Badia di Nonantola.* — *Cod. Dipl. Nonant.*
LUPUS. — *Codex diplomaticus Ecclesiae Berg.* — LUPUS *C. D. B.*
UGHELLI. — *Italia Sacra.* — UGHELLI *I. S.*
Capitularia Regum Francorum ed. BORETIUS-KRAUSE. — BORETIUS.
Consuetudines Feudorum ed LEHMANN. — *LL. FF.*
BERLAN. — *Liber Consuetudinum Mediolani* ed. *1869.* — *Lib. Cons.*
Leges-Langobardorum ed. BLUHME. — *L. L.*
BIANCHI. — *Raccolta dipl. ms. nel R. Museo di Udine.* — BIANCHI.
INAMA STERNEGG. — *Deutsche Wirthschaftsgeschichte.* — INAMA *W. D.*
WAITZ G. — *Deutsche Verfassungsgeschichte.* — WAITZ *V. G.*
HEUSLER — *Institutionen des deutschen Privatrechts.* — HEUSLER *I. d. D. P. R.*
PERTILE. — *Storia del diritto italiano.* — PERTILE.

I

LA CURTIS ED IL FEUDO NELL'ITALIA SUPERIORE

SINO AL XII SECOLO

2
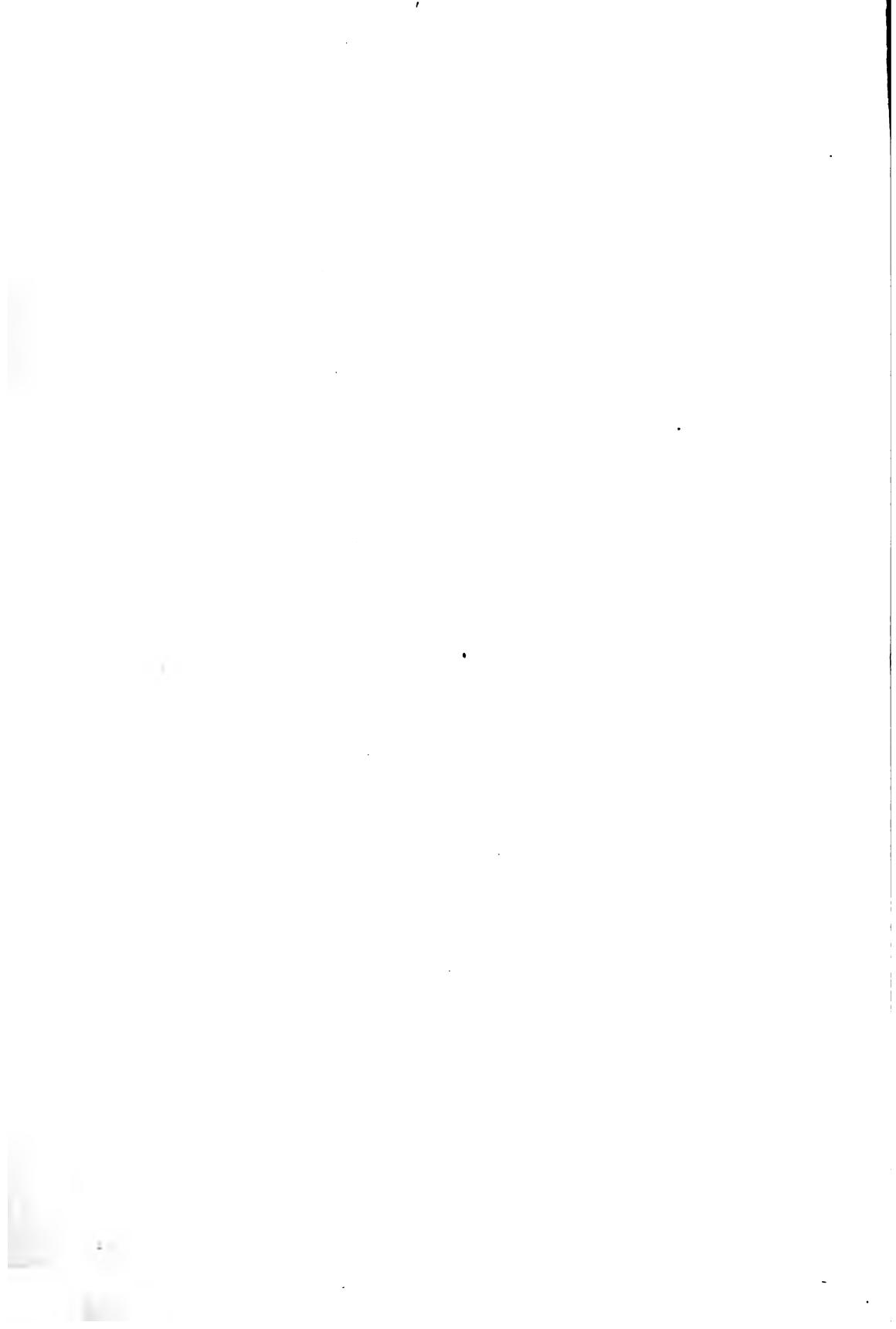
CAPO PRIMO

LA PROPRIETÀ LONGOBARDA

I. DIVISIONI E DENOMINAZIONI TERRITORIALI

Conviene premettere all'esame della condizione giuridica della proprietà immobiliare qualche cenno intorno ai termini che le fonti adoperano per indicare le divisioni del suolo nell'epoca longobarda; passiamo oltre perciò alle divisioni più vaste, cioè *judiciaria, finis e territorium* — che poco ci possono interessare; di esse la prima corrisponde a ducato [1] — ovvero a gastaldato dacchè, come si sa *judex* corrisponde a questi due grandi ufficiali longobardi; quanto poi a *territorium* [2] esso il più delle volte corrisponde a ducato come, p. e., quello di Verona [3], *finis* invece spesso indica una divisione di esso, e, al tempo franco diviene poi parte di un comitato [4].

Le divisioni tecniche indicanti la collocazione di un determinato appezzamento di terreno sono invece: *fundus*, *vicus* e *locus*: una divisione in pagi conforme a quella

[1] Baudi di Vesme e Fossati. *Vicende della proprietà*. 287 n. 2 e 3. — Troya. 906 a. 769. — Brunetti. *Cod. Dipl. Toscano*. xlviii a. 754 e dliv a. 752.

[2] *Territorium* è divisione romana v. Marini. *Papiri diplom*. lxxxvi e cxxxii. — Troya 788, 812. — Fumagalli *C. D. S. Ambrosiano* xv, xvi, xxix.

[3] Troya. 906 a. 769 *in vico Marteiano in territorio Veronense*.

[4] Troya. 865 *finibus maritimae*. — Gloria. C. D. P. I, 88, 90, 108.

che troviamo nei documenti franchi e che talvolta viene poi ricordata all'epoca carolingia è del tutto eccezionale nell'Italia longobarda: si trova soltanto, secondo le ricerche del Gaudenzi, in una delle ultime provincie conquistate dai Re, cioè nel ducato di Persiceta, residuo di antichi pagi romani [1].

La divisione *fundus*, è di gran lunga la più diffusa, cosicchè si può affermare che l'Italia in questo tempo si dividesse dal punto di vista della proprietà — e per quanto riguarda il terreno coltivato — in tanti *fundi*, divisi, ben s'intende, in molti casi in più proprietarî. — Che cosa sono questi *fundi*? La maggior parte degli scrittori ha creduto che essi derivino direttamente dai *fundi* dei possessori romani [2], ed à addotto come prova della continuità la terminazione — *anus* che i loro nomi conservano, e che deriva, come ci mostrano le antichità romane, dai nomi dei loro antichi possessori. Questa opinione è certo plausibilissima, e la prova non ha poco peso: si può però domandare come mai questi territorî abbiano conservata la loro unità fondiaria quando erano ormai divisi in molti proprietarî, e talvolta persino in piccolissimi appezzamenti, e perciò era rotta l'unità amministrativa ed economica che loro aveva dato origine. Una prima spiegazione ci può esser fornita dalle fonti stesse dell'epoca romana: il *fundus* romano era per attestazione dei giureconsulti un tutto economico formato da un gruppo di case, abitato da contadini e dai campi da loro coltivati [3] — questo territorio era inoltre separato dagli altri da confini fissi e di una certa ampiezza, dacchè il *finis*, che lo circondava, doveva avere una determinata larghezza [4], stabilita già dalla *lex mamilia*, ed osservata dai più tardi agrimensori, e doveva dar, come strada, passaggio al fondo.

[1] Gaudenzi. *Monastero di Nonantola.* p. 110 e 39 in *Bullettino dell' Istituto storico italiano 1901.*

[2] Confr. p. e. Calisse. *Documenti di Monte Amiata* p. 100 e 39.

[3] Dig. 4, 16, 211.

[4] Brugi. *Dottrine giuridiche degli agrimensori romani.* p. 338-344. Siculo ediz. Lachmann 152, 1.

Questa determinazione del *fundus*, per quanto non recasse alcun ostacolo alla volontà del privato romano che volesse frazionare od aumentare i suoi possessi (e non si può pensare di certo che l'antica limitazione da cui deriva abbia inceppato la libertà dei possessori) tuttavia ha notevole vitalità, dacchè le *finitiones*, rimangono, secondo quanto ci dice Siculo [1] anche dopo riuniti in *lati-fundi* i vari *fundi* di uno stesso padrone. Inoltre un'altra osservazione si deve fare, ed è che ai singoli *fundi* erano assegnate determinate dipendenze costituite da selve, prati e pascoli che, essendo di diritto pubblico, non erano nella libera disposizione del proprietario, ma seguivano il fondo cui appartenevano trapassando con esso dall'uno all'altro possessore. [2] Queste osservazioni possono esserci di guida.

Prima di tutto, per ciò che riguarda l'unità economica è noto che *fundus* è quasi sempre uguale a *vicus* od a *locus* [3], da ciò si vede che si era mantenuto il carattere di territorio dipendente da un certo gruppo abitato; che poi esso avesse cambiato di padrone, o si fosse diviso, poco importa dacchè con molta probabilità le ragioni di ubicazione e le necessità economiche che avevano costituito il primo rapporto, continuavano a perdurare ed era verisimile che i nuovi coltivatori risiedessero sempre, anche se soggetti a diversi padroni, o proprietarî essi stessi di frazioni dell'antico *fundus*, nel vecchio centro abitato e coltivassero gli stessi terreni nelle adiacenze. Poi è probabile che gli antichi confini fossero rimasti a limitare la località; questo appare tanto più probabile in quanto che non troviamo mai nei documenti di quell'epoca, designate le divisioni pubbliche del regno longobardo come determinanti l'ubicazione di un terreno: questi non si trovano mai indicati come esistenti in *sculdassia illa* o in *decania illa* [4], ma sempre in *fundo et vico illo*, inoltre qualche *scul-*

[1] Siculo. 161, 11.

[2] Rudorff. *Grom. Istitut.* p. 395.

[3] Un vico medievale derivato da *fundus* romano è p. e. il *Vicus Montaniana* derivato dal *Fundus Enianus* Gloria. *Agro Patavino* 163.

[4] Per i pochissimi luoghi. v. Bethmann Hollweg. *Ursprung der Lombardischen Freiheiten.* p. 64 n. 6.

dascio o centenario è detto espressamente *de vico* [1]. Eppure la *decena* e la *sculdascia* dovevano avere confini determinati — ciò è evidente: essi ci sono anche ricordati da un documento di poco posteriore all'età longobarda in cui si parla dei confini di due comitati: di Verona e di Monselice e fra le paludi, le fosse ed i fiumi, che costituiscono la linea confinaria, sono nominati i *fines* di alcuni paesi di cui uno è una decania [2].

Quando si pensi che i confini del *fundus* [3] ci sono pure sovente ricordati, che *vicus* e *fundus* sono usati promiscuamente, che troviamo anche un documento longobardo il quale sembra indicarci espressamente il centenario di un *fundus* [4], si vede come sia probabile che sovente i confini di quest'ultimo abbiano servito per la *centena* o per la *decania*, se il *fundus* era più piccolo, dacchè come si sa, era variabilissimo di estensione. Anche presso i Romani il *vicus* ora comprendeva un *fundus*, ora di più, ora in un *fundus* ne erano compresi diversi [5]. Quest'ultimo caso ci sembra indicato per la *centena* longobarda dal documento relativo alla *plebs* del *locus mascianus* [6]. Si sa che *plebs* nei documenti dell'alto medioevo corrisponde generalmente a *fundus*: [7] ora alla nomina del prete di questa pieve troviamo insieme ai fedeli congregati, due centenarî ciò che rende verisimile che il *fundus Moscianus* comprendesse due *cen-*

[1] Schupfer. *Istituz. pol. Longob.* p. 327. Si rileva anche da Paolo Diacono vi, 24 poichè *locus* è *vicus*. v. p. e. *Cod. Dipl. S. Ambr. XXI.*

[2] Gloria. *C. D. P.* i, 9 a. 840.

[3] I confini dei *Vicus* sono ricordati in *C. D. L.* xlv per il *Vicus Bedulius*, (fossa pubblica cfr. Gromatici p. 12 e 128) quanto al *fundus* v. Troya 593, 683, 706 ed inoltre la sterminata quantità di *viae publicae* che si trovano a confine dei fondi p. e. 598, 717, 476, 478, 516, 835, 818, 879, 822, 857, 779 etc. Così dice anche Agennio Urbico del *limes* romano Grom. Vet. p. 24 e Frontino 41, 27.

[4] Troya iii, 510.

[5] Marquardt. *Organisation de l'Empire* (in *Man. d'Antiquitès Romaines*) I, 10 n. 2 e 3.

[6] Troya. 595.

[7] Troya. 400, 406, 407 come in Francia a *Villa* cfr. Imbart De la Tour *la Paroisse rurale* p. 57.

tene. Non si può affermare quindi che l'estensione del *fundus* romano abbia avuta influenza assoluta e generale nelle divisioni amministrative, tanto più che poteva trattarsi talvolta di *lati-fundi* enormemente estesi che perciò non potevano coincidere con le piccole giurisdizioni: si può credere però che in molti casi la permanenza della divisione territoriale *vicus-fundus* sia dovuto al coincidere che fanno i suoi *fines* ad una circoscrizione pubblica o della *decania* o della *centena*; divisione, come ognuno sa, originariamente però non territoriale.

A queste circoscrizioni pubbliche corrispondevano secondo le tracce dateci dai documenti i pascoli di proprietà della corte regia che erano usufruiti dagli abitatori del vico: difatti nella carta di Liutprando [1] si parla del pascolo della *civitas Flexo*, e d'altra parte, dal lato degli utenti, si dovevano dividere in *vici* dacchè sappiamo che son detti *vicanalia* [2], ciò indicherebbe anche il permanere degli antichi diritti dei *fundi*, ma di questo parleremo più oltre.

Anche le divisioni agrimensorie portano l'impronta romana. Due sono queste misure tipiche; lo jugero ed il moggio. — Lo jugero si divide come a Roma, in pertiche, tavole e piedi; soltanto che il rapporto è invertito, vale a dire mentre lo jugero romano si divideva in 4 tavole e la tavola in 72 pertiche quadrate, cosicchè lo jugero corrispondeva a 288 pertiche [3], invece un importantissimo documento longobardo c'indica con assoluta certezza [4] che lo jugero si divideva in questo tempo in quattro pertiche quadrate e questa in 72 tavole, onde lo jugero è composto di 288 tavole. Esso del resto, come il romano doveva constare di un rettangolo di 12 pertiche lineari di lunghezza e 24 di larghezza come il Romano — soltanto che il con-

[1] Ficker. *Rechts und Reichsforschungen Italiens.* iv n. 9 a. 824.

[2] Il primo in *Chartarum* (M. H. P.) i, n. 23.

[3] Grom. Veteres *ed. Lachmann* p. 354 e 371.

[4] C. D. L. n. 43. La misura delle pertiche vi risulta chiara dacchè 275 jugeri e 45 pertiche vi son uguali a 285 jugeri ed 8 pertiche. La misura di 288 tavole per lo jugero è data dal C. D. L. 379 secondo i calcoli del Lupo.

torno di 72 pertiche al quadrato, che dai romani era detto tavola, dai longobardi vien detto pertica quadrata: l'uso, presso i longobardi, come presso i romani, di considerare sovente nella misura di un fondo la lunghezza del suo contorno è attestato da molti documenti [1], e si capisce facilmente essendo il mezzo più semplice di misurare l'estensione; d'altronde, pertica si dice anche il confine di un *agger* e perciò si comprende facilmente l'inversione avvenuta.

La pertica lineare era poi varia di lunghezza, come già presso i romani [2]; se non che pare che Liutprando abbia fatto addottare generalmente la pertica, pur romana di 12 piedi [3], la quale dopo di lui si trova abitualmente adoperata, e forse rispondeva meglio al sistema metrico germanico.

Il moggio si divide in sestarî e ne doveva contenere probabilmente come il romano 22 o 24 [4]; questi poi si suddividono in scaffili dei quali ignoriamo la portata. Questa misura è tolta naturalmente ai liquidi, pei quali la troviamo ricordata [5].

Quanto alle divisioni economiche, esse sono costituite dalla *massa*, dalla *curtis*, dal *casale* e dalla *casa* che è la base di tutte le altre.

Le masse constano, come al tempo romano, da cui derivano direttamente, di più *fundi* [6]; però ad eccezione di due o tre esempi sembra che il tutto economico, che esse costituiscono, sia rotto e che si tratti soltanto di nomi di località, cioè di un *territorium* comprendente più vici.

La *curtis* invece indica un complesso di più *casae* ed è simile perciò, sotto questo aspetto, al *casale* [7], sotto il qual nome è indicato ordinariamente un antico *fundus* romano,

[1] Troya. 599, 968, 970, 988.
[2] Gromatici Vet. p. 371. — Troya 514.
[3] Gromatici Vet. p. 339. — Troya 891, 963, 943.
[4] Più di 20 cfr. Troya 955. Il piede si divideva in oncie. — Troya 478.
[5] Troya. 480.
[6] Troya. 891, 616. Così per Roma. — v. Marini. *Pap. dipl.* cxxxii.
[7] Troya 607, 825, 847, 950. Quindi non come presso Waitz. *Altdeutsche Hufe* il terreno di una casa.

i cui termini erano appunto detti *casalia* [1]. *Curtis* però non significa soltanto insieme di case, ma viene ad indicare un legame di queste case con la dominicale centrale, simile a quello che legava nel *saltus*, le *casae* dei coloni e dei casarî alla villa padronale. Mi sembra fuor di dubbio che molte di queste *curtes* non siano che la continuazione di *fundi* e *saltus* romani, specialmente dove si estendono sul territorio di un antico grande possesso di cui conservano il nome [2]. L'appellativo *curtis* deriva indubbiamente da *cohors* con cui si denotava il centro della villa padronale e forse fu prescelto come più corrispondente alla Hof (hove) con cui i germani ed i longobardi stessi chiamavano questo centro, tanto più che si trova spesso nel significato letterale di corte o cortile [3]. Il tutto economico cui essa presiede fa si che poi possa comprendere, per estensione, più casali composti di *casae* [4].

Come centro della coltivazione essa è composta della *sala*, che non è altro se non la vera e propria *cohors* (*curte seu sala v. Troya 770*), alle cui dipendenze stavano i fabbricati rustici come il granaio, i fienili etc. [5], inoltre intorno alla sala si trova il terreno adibito alla coltivazione diretta cioè la *domus culta* o *sundrio* [6], termini che si equivalgono: ad essa poi son collegate le *casae* dei coloni o dai livellarî, dei servi e gli *stabuli* per il bestiame cioè le *armentariciae*.

Queste *casae* dipendenti, come le corrispondenti romane sono le abitazioni di una famiglia di coloni, di livellarî o di sèrvi [7] rette queste ultime da un servo principale detto

[1] Per talo corrispondenza vedi Troya 706, 622, 881 e cfr. 606 con 622. — per casalia — v. Grom. Vet. p. 315.

[2] Troya. 718, 853, 855, 975.

[3] Solmi. *Associazioni nel periodo precomunale*. p. 38 n. 4. — Troya. 378, 608, 738, 869, 907, 917.

[4] Troya. .855, 839. — Schupfer. *Allodio* p. 20.

[5] Troya. 819 etc. Casa s'intende anche presso i romani il centro *fundi principales*. — Rudorff. F. M. 235 n. 12.

[6] Troya. 641, 735, 839, 809, 884, 992. — v. Pertile iv, 286.

[7] Troya. 559, 709, 714, 855, 974 *conduma* è termine romano per le *familiae* degli schiavi. — Kowalewskhy i, 29. Essa indica anche una divi-

massarius, onde son dette *coloniciae*, *tributariae* o *massariciae* (*mansariciae*)[1]: quest'ultimo termine però è usato per tutte le tre specie; al luogo di esso troviamo più tardi nell'epoca franca *mansus*, forse attraverso alla forma femminile *mansias*, che vediamo in alcuni documenti. La vastità della massaricia nei documenti longobardi è varia; si trova fin di 75 jugeri[2], mentre più tardi, come vedremo, è di 12, ciò che dipende probabilmente, come pensa il Waitz dalla qualità del terreno arativo. Essa è l'unità economica longobarda, di essa si vedono costituiti i patrimonî, essa serve a commisurare la ricchezza individuale per il servizio militare, nella legge di Astolfo[3], e in generale non si divide che nel caso che ciò sia opportuno dal lato economico, per una coltura più intensa; quanto alle divisioni rese necessarie da eredità, si preferiscono generalmente, a quanto sembra, le quote ideali[4], essendo il suo terreno quel tanto che poteva esser coltivato dagli abitanti la casa, e quindi non potendo variare, se non col variare dei metodi di coltivazione.

Ed ora si affaccia il quesito: come era distribuita questa proprietà longobarda, come si era costituita?

II. LA PROPRIETÀ LONGOBARDA

1. Lo stabilimento dei Longobardi in Italia.

Non è d'uopo qui fare un'esposizione generale di tutte le varie teorie cui i due disputati passi di Paolo diacono diedero luogo intorno al modo con cui i Longobardi divennero possessori in Italia; la teoria è venuta man mano precisandosi con opportuni confronti con gli altri popoli

sione amministrativa del grande possesso, o talvolta è divisione di torme barbariche, v. CASS. VAR. v 11 e 12, *conduma Gepid.*

[1] *C. D. L.* 11, 15, 29.

[2] TROYA. 747.

[3] *Ahist. L. L.* 2.

[4] TROYA. 597. 3 parti 687 $^{1}/_{2}$ 847 $^{1}/_{8}$.

germanici, che invasero le varie provincie dell'impero romano d'occidente, di guisa che vi sono punti ormai fuori di discussione: un riassunto lucidissimo degli ultimi risultati si trova specialmente nell'opera di Halban sul diritto romano presso i popoli germanici, e ad esso principalmente mi atterrò in questa breve esposizione.

Il Re longobardo alla sua venuta, s'impossessò di certo del fisco romano, e dei beni della corona che ormai d'ora innanzi formeranno un tutto senza distinzione e che dovevano esser straordinariamente accresciuti per le confische e per le devoluzioni di molta parte delle quote gotiche non restituite ai possessori romani [1]; ad essi si aggiunse probabilmente buona parte dei beni ecclesiastici pure confiscati. Quanto al popolo longobardo non abbiamo notizie sul suo modo di vivere sino all'epoca dell'interregno, del quale Paolo diacono ci dice come è noto, che, uccisi molti dei nobili romani i rimanenti furono fatti tributarî di un terzo delle loro messi, e così suddivisi fra gli *hospites* [2]; evidentemente quindi come gli altri barbari, quanto alla collocazione, i Longobardi seguirono il sistema dell'acquartieramento romano cioè gli *hospitia*. Quanto al sostentamento, dall'interregno in poi vi si provvide con le *tertiae*, ma prima come si raffigurano i rapporti dei due popoli? Nell'*hospitium* romano la questione della nutrizione degli *hospites* era facilmente risolta perchè i soldati la ricevevano dall'amministrazione militare [3] (annona) e nulla era dovuto dal paziente all'infuori di $1/3$ o $1/9$, secondo il grado, dell'abitazione; ma per i barbari questo sistema evidentemente non vale. I Goti lo risolsero, come si sa, col prendersi $1/3$ dei poderi anzichè delle case [4]: ma questo fatto

[1] HALBAN. *Das romische Recht in den Germanischen Volkstaaten* 16-17.

[2] PAOLO DIAC. II, 32.

[3] GAUPP. *Die Germanische Ansiedelungen und Landtheilungen* p. 88-91.

[4] Così CIPOLLA. *Della supposta fusione etc.* Rendiconti dell'Acc. dei Lincei 1901. p. 370. — HARTMANN. *Geschichte Italiens*. I, 87. — Non così GAUPP. cit. p. 475. — però CASSIODORO VAR. II, 16 parla di *praediorum communitas* e di *vicinitas*, termini che indicano una contiguità dei campi e non delle case.

per i Longobardi potè accadere soltanto in seguito, poichè ap pena coll'interregno Paolo diacono e le sue fonti ci parlano della divisione delle *fruges*, ed inoltre essi sono detti, come è noto, da Gregorio di Tours *pervagantes* nei primi sette anni [1], onde difficilmente si potrebbero comprendere sedi fisse e regolari rapporti di coltivazione.

Per questo primo periodo, pertanto, nell'assoluta mancanza di notizie, dobbiamo pensare o a requisizioni esercitate nelle vicinanze dei luoghi ove erano assisi, come pensa Hartmann [2], o ad un collocamento provvisorio nelle terre del fisco, ciò che vien preferito da Halban, ovvero, forse ad un compossesso violento ed arbitrario cogli *hospites*, come Meitzen e Gaupp [3] credettero avvenisse, sia pure come crede Halban per brevissimo tempo, presso i Visigoti — che i barbari, insomma, vivessero alle spalle dei loro *hospites* romani.

L'anarchia succeduta alla morte di Cleph fece divampare le bramosie incomposte degli invasori, i quali pensarono a sbarazzarsi di molti possessori fra i più ricchi, evidentemente per occuparne i beni, gli altri superstiti dovettero pagare il tributo di $^1/_3$ ai vincitori: così una prima sistemazione nel metodo di vita degli invasori era avvenuta. Quanto alla questione assai dibattuta, se si tratti di $^1/_3$ del reddito lordo o netto, Halban osserva giustamente, che si tratta del terzo dei redditi dei nobili, dei possessori, quindi dei tributi che essi riceveranno dai coloni e forse dai *conductores*, quindi certamente del terzo del reddito netto; i proprietarî restano naturalmente tali malgrado il tributo, e Paolo diacono stesso vi accenna giacchè dice *suarum frugum* attestando così la qualità loro. Quanto poi al modo di pagamento, vi sono come si sa due importanti opinioni: una si appoggia al sistema comunemente usato dai germanici, per cui i singoli romani avrebbero reso il tributo ai singoli barbari, l'altra secondo la quale il tributo sarebbe stato riscosso in massa da taluni ufficiali detti *ho-*

[1] Greg. Turon. *Hist. Franc.* iv, 41.
[2] Hartmann. ii, 40.
[3] Gaupp. cit. p. 400. — Halban cit. i, 163 n. 4.

spites cioè gastaldi: esso avrebbe analogia col tributo — esatto dal fisco — che Gregorio di Tours ci attesta fosse riscosso per ordine di Clotario in Francia dalle chiese [1]. A conforto di questa opinione lo Schupfer [2] cita le *casae tributariae* che si trovano soggette al fisco nell'editto e nelle leggi di Liutprando, nonchè in alcuni documenti, i *terciatores* della Leburia, ed alcune leggi e documenti dell' età posteriore. Quanto ai *terciatores*, gli ultimi scrittori sono d' accordo nel ritenerli fatto assolutamente locale, e quanto a *casa tributaria* si deve osservare, che come già scrisse il Waitz [3] essa corrisponde a massaricia e colonicia, tanto che Cunimondo di Sirmione ci parla a proposito di una sua terra donata dei *colonis qui ipsam terram a tributario nomine ad laborandum habere visi sunt* [4] ed in tal senso son ricordate in carte private, perciò si vede che all' epoca longobarda il rapporto colonario si diceva tributario, onde quando il termine si applica a casa si deve intendere evidentemente in tal senso; quanto poi al *tributum* ricordato da Lodovico il pio esso si può riferire ad uno dei tanti aggravî onde i Carolingî colpirono la proprietà fondiaria. Che se poi, osserva Halban, si tratta di quella parte di gente che era tributaria del fisco, si comprende facilmente come in questo caso esso riscuotesse, come insieme, il tributo, quasi come un'imposta.

D' altra parte come potevasi trattare ancora all' epoca di Rotari, di Liutprando al più tardi, di questo primo ed antico rapporto stabilito nell'interregno, se dalla seconda frase di Paolo diacono riesce evidente che un radicale mutamento era avvenuto in esso al tempo di Autari [5]?

Questo stato di cose fra gli *hospites* ed i possessori romani non poteva di certo durare a lungo, poichè la parte dei longobardi non ancora divenuta proprietaria per le

[1] GREG. TURON. cit. IV, 2 *indixerat ut omnes ecclesias regni sui tertiam partem fructuum fisco dissolverent.*

[2] SCHUPFER. *Ist. Pol.* 79.

[3] WAITZ. *Altdeutsche Hufe.* 13.

[4] TROYA. 839.

[5] HARTMANN. II, 52 n. 5.

spogliazioni degli uccisi, e l'occupazione di terre fiscali doveva aspirare ad un possesso diretto: a questo ci conduce la seconda frase: *populi adgravati per langobardos hospites partiuntur*; ne deriva che gli *hospites* si presero una parte del possesso dei romani: qual parte? sembra una parte non molto grossa, visto il numero ristretto dei conquistatori.

Certamente si dovette trattare di una divisione delle *casae*, dei coloni, dei casarî poichè, ben lungi dal desiderar terre da coltivare, i conquistatori dovettero cercar terre da sfruttare senza fatica quindi coloni e servi, così giustamente pensa Hartmann [1], e forse l'istesso termine *populi adgravati* si può riferire con verisimiglianza alle popolazioni rustiche dei grandi possessi romani prima soggetti alle *tertiae* [2].

Del resto la collocazione non accadde certamente così per tutti i longobardi, nè per tutti questi ugualmente. Mi sembra che bisogni distinguere anche nei Longobardi le classi sociali che appaiono presso tutti i popoli germanici e tenerne conto anche pensando al loro assidersi nell'Italia conquistata. Già in Rotari si trova ricordato l'uomo che non possedeva mobili all'infuori delle bestie da tiro, e di contro si parla dei servi massarî dei ricchi proprietarî: nella l. 2ª di Astolfo poi si fa distinzione fra gli esercitali che avevano oltre a sette case massarie, quelli che possedevano 40 jugeri ed i nullatenenti.

La collocazione dei longobardi in Italia non è omogenea: intorno ai castelli friulani, ricordati da Paolo diacono, troviamo fino a tarda epoca, densi gli arimanni discendenti dalle fare che si dicono concesse da Alboino a Gisulfo: in documenti longobardi toscani vediamo folti gli esercitali in

[1] Hartmann. II, 41-42.

[2] *Populus* già al tempo romano (v. Schulten: *Römische Grundherrschaften* p. 39) si riferisce all'insieme degli abitatori di un *fundus*: e non mancano citazioni più recenti quasi contemporanee a Paolo diacono: così il *populus* della massa retta da Mellito. — (Troya 526) che pagava le *tertiae* come a tempo romano, e il *populus* della *curtis* Lizzano in un diploma di Lotario (*C. Dipl. Nonant.* xxxvii) quanto ad *adgravati* la parola si adopera, come osservò lo Schupfer (p. 74) nel M. E. nel senso il tributario.

semplici *vici*[1], la Saccisca presso Padova è occupata da persone che professano indistintamente, a tempo franco, la legge longobarda[2]. D'altra parte, troviamo grandi possessori longobardi isolati con possessi sparsi, le cui *curtes* sono il più delle volte formate da *casae* situate in varie località[3]. In certi casi la procedenza fiscale dei terreni occupati dalle colonie d'arimanni è attestata dai documenti: così di una parte della Saccisca sappiamo che nel VI secolo era in possesso della chiesa di Ravenna[4]. Mi par probabile che molte fare di esercitali minimi e mediani siano stati collocati in terreni derivati di vincitori da confische di beni ecclesiastici, di nobili uccisi, ed in proprietà del fisco: che per contro i grandi fossero collocati come *hospites* presso i grandi possessori romani, di cui poi presero una parte delle terre, cioè delle *casae* da loro possedute assumendole in gestione propria. — Così, come osserva opportunamente il Salvioli[5] si spiega il fatto che mai nei nostri documenti si parla di terze parti di case o di terre, come inevitabilmente sarebbe accaduto se si fossero spogliati i piccoli proprietarî, o di consorzî fra longobardi e romani.

2. ORGANIZZAZIONE ECONOMICA DELLA PROPRIETÀ.

I Romani lasciarono ai Longobardi la proprietà divisa in grande e piccola: ai latifondi cui Plinio con movimento retorico assai apprezzato, dava la colpa di aver condotto a rovina l'Italia, facevano riscontro i piccoli proprietarî sfuggiti alla tirannide delle curie[6]. L'ordinamento delle

[1] TROYA. 405.

[2] GLORIA. *C. D. P.* passim. La ragione di tale densità è da cercarsi probabilmente nella prossima frontiera bisantina.

[3] TROYA. 387, 432, 483, 778, 869, 906. — SALVIOLI. *Contributi alla Storia Economica d'Italia* II, 28.

[4] GLORIA. *C. D. P.* I, n. 1.

[5] SALVIOLI. *Manuale di Storia del Diritto Italiano.* p. 171. Nei suoi *Contributi alla Storia Economica d' Italia* II, p. 26 egli dice però che i grandi proprietarî, continuarono a pagare le *tertiae*, senza dare peraltro la ragione di tale sua diversa opinione.

[6] SALVIOLI. *Sulla distribuzione della proprietà fondiaria in Italia al tempo dell'Impero romano. Archivio giuridico* III, fasc. III. p. 516-517 N. S.

grandi proprietà ci è noto dai recenti lavori sui *saltus* africani e sui dominî imperiali[1]; il latifondo era diviso in due grandi porzioni[2] della quale una era coltivata direttamente dal proprietario col mezzo del suo *actor*, se era in economia, ovvero dal conduttore od affittuario generale se era locata, mentre la seconda era coltivata dai coloni cui era imposto l'onere delle *partes agrariae*, cioè una contribuzione in natura detta *tertiae partes* della iscrizione di Ain Wassel[3], che sembra consistere quindi in una frazione delle messi, le *opera*, cioè l'obbligo di fornire lavoro alla parte dominicale, e le *j uga* cioè un servizio di buoi o di cavalli aggiogati pure per essa. Il centro del possesso era la *villa* ove accanto all'abitazione padronale si trovavano tutti gli edifizî destinati al deposito delle derrate, all'amministrazione etc.: ivi risiedeva il conductor o l'actor ed in prossime abitazioni le famiglie degli schiavi; i coloni abitavano nei vici compresi nel territorio del *saltus*. Il grande possesso così diviso in due porzioni, divisione che è, come osservò già il Fustel, caratteristica del sistema agrario romano, formava un tutto economico se non intieramente, certo in gran parte indipendente dalle città, che aveva i suoi operai, dei quali il Digesto ci ricorda il fabbro, il panattiere, le tessitrici, il mugnajo etc.[4] i quali provvedevano a quasi tutti gl'interni bisogni della sua popolazione e del lavoro.

Di questi operai alcuni erano schiavi, altri liberi e questi sembra fossero detti inquilini, dei quali non si sa, dice His, se fossero pagati (prebendarii) ovvero avessero un pezzo di terreno in godimento come compenso dei loro servigî[5]. Accanto al terreno coltivato, vi era poi l'incolto

[1] Particolarmente: Schulten. *Die Römische Grundherrschaften*; — His: *Die Domänen der römischen Kaiserzeit.* — Mommsen *Die Bewirthschaftung der Kirchenguter unter Papst Gregor.* I. lettera ad Hartmann in *Zeitschrift für Sozial und Wirthschaftsgeschichte* I, 1, p. 43-39. — Fustel de Coulanges. *L'Alleu et le Domaine rural.*

[2] Schulten p. 82 e Fustel p. 80.

[3] Schulten p. 97. — His p. 13 e 39.

[4] *D.* xxxiii, 7, 12, 5 e 42.

[5] His. p. 89.

e cioè i pascoli, sia compreso nel latifondo sia concesso dall'imperatore in uso; i pascoli sembrano adibiti in gran parte a vantaggio del terreno dominicale perchè il Digesto novera fra i servi ad esso destinati anche i pastori che pascevano le greggi [1], ma altre fonti ci mostrano come vi partecipassero anche i coloni con i loro animali [2]. Il *saltus* formava poi anche una circoscrizione ecclesiastica ed aveva il suo prete che esercitava le funzioni del culto [3]. Questa organizzazione economica della proprietà romana perdura anche al tempo dei Goti ed è chiaro dalle lettere di Cassiodoro, e dal papiro edito dal Gloria relativo al *saltus Erudianus* [4], ove ci appare designato con tal nome un territorio a capo del quale sta il *villicus* Massimino, dopo del quale troviamo menzionata una lunga lista di coloni e delle relative case colonicie.

Il fondo così economicamente diviso era il più delle volte dato in conduzione ad un *conductor* [5] che ne assumeva lo sfruttamento in origine col patto di *locatio-conductio* e più tardi con contratti perpetui di cui parleremo in seguito, riscuoteva i canoni dei coloni e si valeva delle loro prestazioni per la parte dominica. — Accanto al *conductor*, con diverse mansioni se il fondo era dato in conduzione od era tenuto direttamente dal padrone, eravi l'*actor* che in quest'ultimo caso è veramente un'intendente generale che difendeva le ragioni del padrone [6], esigeva gli affitti; era sovente un servo, ma non sempre [7]; egli si dice anche *villicus*; oltre a questo funzionario principale troviamo poi il *saltuarius* che è specialmente, a quanto sembra, custode dei confini [8]. Nei dominî più vasti, nei *saltus* vi erano poi

[1] *D*. xxxiii, 7, 8, e 12, 8 e 18, 8.

[2] *C. J.* xi, 61, 3.

[3] Schulten. 115 e 39.

[4] Gloria. *C. D. P.* doc. i, papiro del sec. vi.

[5] Schulten. 88-90.

[6] *D*. xxxiv, 4, 31. *praeest tam rei rusticae quam rationibus fundi.*

[7] Fustel. *Alleu* p. 48 dice sempre, v. però la distinzione nel *C. J.* iv, 26, 13. Al tempo di Gregorio I sembra lo fossero di regola — v. Momsen, cit.

[8] Schulten. 83. *D*. xxxiii, 7, 12, 4 e 15, 2 id. vii, 8, 16, 1.

i *procuratores* intendenti generali posti dinnanzi ai *conductores* per sorvegliarli ed agire nel caso che non osservassero i patti, pagare le imposte etc. [1] Nei dominî imperiali troviamo poi degli ufficiali superiori a questi; così in Italia i *procuratores regionis* che sembra in molti casi presiedessero a più *saltus* confinanti [2], al di sopra di cui stavano i *rationales rei privatae* di cui ve n'eran due, uno in Roma per le regioni suburbicarie e l'altro per l'alta Italia, [3] e al di sopra di tutte, per la *res privata* il *comes sacrarum largitionum o rei privatae*, per il sacro patrimonio (beni privati dell'imperatore in opposizione al patrimonio della carona cioè *res privatae*), il *comes patrimonii.* — Queste disposizioni valgono anche per l'epoca gotica [4]. È importante di notare che gl'intendenti dei singoli grandi dominî imperiali avevano giurisdizione di polizia e una ristretta giurisdizione civile, ossia l'autorità di questi magistrati.

Accanto a questi grandi possessi sta una moltitudine di piccoli proprietarî, della qual parte dell'economia agraria romana poco sappiamo. A mantenere queste piccole proprietà dovevano concorrere senza dubbio le culture specializzate che lor si connettono sempre: il perdurare ed il buon reddito di esse risulta chiaro dal catasto di Diocleziano, dove a formare l'unità catastale (*jugum*) concorrevano 20 *jugeri* di terra coltivata a grano per la 1ª classe, e 40 per la seconda, mentre bastavano soltanto 5 *jugeri* di vigna: altra cultura specializzata era l'olivo di cui occorrevano 225 piante per formare un *jugum* [5]. Questi piccoli proprietarî formavano gruppi economici serrati intorno ai vici che ne erano i centri e dove risiedevano i magistrati: *defensores*, *praefecti*, *aediles* o *magistri* che presiedevano agli interessi dei vicani [6]: fra

[1] Schulten 77. *C. Theod.* xi, 1, 25.
[2] Schulten 66.
[3] His. p. 8 e 11.
[4] His. p. 8 e 11.
[5] Marquardt. *Organisation Financière de l' Imp. Rom.* p. 285 e 39.
[6] Voigt. *Drei Epigraphische Constitutionen etc.* p. 236. — Salvioli cit. p. 513.

questi occupano un posto importante i *compascui* da loro goduti. Essi sembra appartenessero in molta parte alle città, i cui *vicani*, abitanti nei singoli pagi dovevano pagare per il pascolo un certo tributo, come accadeva p. e. nei dintorni di Trieste [1], e dal patrimonio civico poi passarono a quello imperiale, cioè in parte alla *res* privata ed in parte ai *fundi patrimoniales* dopo la confisca avvenuta nell'anno 400 [2]; perciò troviamo ricordata la *pensio* pagata da essi alla *res privata;* in altri casi invece si trattava, come ci mostra Frontino, di vere proprietà che per la sterilità erano rimaste adibite pro indiviso a varî proprietarî vicini [3]. Così rimanevano compascuo dei proprietarî finitimi anche gli agri *vectigales* invenduti [4]. La retribuzione annua per l'uso dei pascoli dicevasi *scriptura,* per questi ultimi, *pensio* pur quelli delle *civitates*, e la *scriptura* pare fosse proporzionale al numero del bestiame pascolante [5]. Sembra dunque ehe sia nei grandi possessi, come nei piccoli, non fosse ignota l'industria del bestiame, sia, come dice il Digesto, per le culture di grano che esigevano i *pecora stercorandi causa parata* sia come pastorizia in se stessa, per la quale troviamo ricordate le *pastiones* ed i relativi pastori.

Che avvenne di questo ordinamento durante l'età longobarda? I documenti ci mancano per quasi un secolo dal loro avvenuto in Italia e meno le poche notizie che, come vedemmo, ci rimangono nella Hist. Lang. intorno al loro assidersi, nulla sappiamo dell'influenza che l'invasione esercitò sulla distribuzione della proprietà. Tuttavia, come s'è detto, l'editto di Rotari ci porta da un lato notizie di proprietà estese e piccole, e dall'altro conformemente a questi accenni troviamo nei documenti posteriori in un breve spazio moltissimi possessori d'origine longobarda e grandi

[1] Liebenam. *Städteverwaltung in Römischen Kaiserreich* p. 15.

[2] His. p. 79 e 39.

[3] Frontinus. *De Controversiis agrorum* 15.

[4] Higinus. 116.

[5] Willems. *Droit publique Romain* 5ª ed. p. 351. — Marquardt. p. 300 e 39. *C. Just.* xi, 61, 3. Dove accanto ai coloni imperiali vedi i *possessores*.

possessori con numerose massaricie, moltissimi schiavi etc. Inoltre, se non altro, la corona ed i duchi posseggono vastissimi tenimenti della cui ampiezza ci fanno fede il *memoratorium de actoribus regis* e le ampie donazioni fatte alle Chiese.

Il patrimonio regio va sempre aumentando sia per le frequenti confische avvenute in seguito alle ribellioni ed alle dissensioni civili, sia per le conquiste fatte nel territorio rimasto bizantino, fatti questi che danno alla corona vasti beni provenienti da privati o dal fisco imperiale. A questi aumenti fanno bensì riscontro donazioni frequenti e lucrose alla chiesa, ma dagli accurati studî del Darmstädter non risulta che esse fossero di tale entità da contrastare a quelli [1]. Accanto all'incremento dei beni della corona, si deve osservare quello dei beni ecclesiastici. Oltre alle donazioni regali determinate da pietà e da interesse insieme di raffermare nella devozione verso i Re longobardi la chiesa vacillante per la guerra con Roma, si avvertono numerose donazioni fatte da privati; come è noto, alcune di queste sono vere donazioni, altre invece cadono nella forma delle c. d. precarie *remuneratorie* od *oblate* ossia si risolvono nella concessione di una terra ad una pia causa col patto di riceverla poi di nuovo in affitto perpetuo o temporaneo, con mitissimo censo, mediante un' epistola precatoria. Si sa che le origini di questo fatto rimontano a Roma; le geniali ricerche del Fustel l'hanno messo in chiaro: il celebre passo di Salviano [2] ci parla dei piccoli possidenti che si collocavano sotto la protezione dei grandi — entravano cioè nella loro clientela — e donavano i loro beni, o parte di essi, al patrono ricevendoli poi di ritorno in enfiteusi o in precario. Le cause di codesto assoggettamento che si rivelano nelle fonti romane rimasteci sono, per Zosimo il desiderio di ottenere pubblici incarici, per S. Agostino il bisogno di aver dal patrono sicuro nutrimento, per altre fonti la ricerca di una forte protezione

[1] Darmstädter. *Reichsgut in der Lombardei und Piemont.* p. 15.

[2] *De Gubernatione Dei* v, 8. Fustel de Coulanges. *Le Bénéfice e le Patronat.* 236 e 39, ove son citate anche le altre fonti.

tale da garantire il felice esito di una lite dubbia, il desiderio di sottrarsi, mercè le immunità concesse ai grandi, ai carichi pubblici di certe categorie. Orbene, a talune di queste cause accennano apertamente anche i documenti longobardi. — Così in uno di essi troviamo un individuo che regala ad una chiesa la propria casa stabilendo che di certi altri beni che sono in contestazione, ove la lite sia vinta, metà deva esser in potere della chiesa e metà rimanere in proprietà dei donatori; e la casa deva esser loro data a tenue censo della chiesa stessa [1]: in un altro documento troviamo una persona che dona ad un chiostro la sua terra onde ottenere che esso nutra suo figlio per un certo tempo dell'anno [2]. Di questi fatti parleremo dopo; ora importa notare che, come si vede, il grande possesso non era certamente distrutto, almeno per ciò che riguarda la corona, ma anzi accresciuto; le chiese se pure avevano sopportata una forte burrasca sotto i primi re ariani, ne erano poi state risarcite e grandi proprietà passavano spesso dalle mani del Re nelle loro od in quelle dei loro fedeli o gasindi [3]. È da osservare inoltre che talvolta presso i privati [4] ma molto più spesso nei fischi ducali o regali c'imbattiamo in possessi che portano ancora nomi romani con la terminazione completa — *anus*, e sembrano essere niente altro che possessi romani rimasti nella forma originaria e nella primitiva estensione nelle mani del fisco longobardo [5]: così, come abbiamo avvertito più sopra, troviamo ancora qualche *massa* che si conserva nella sua integrità: i documenti però appartengono in gran parte ai ducati di Spoleto e di Benevento; ma mi pare che anche per l'alta Italia non possa esser posto in dubbio [6] che con il fisco romano

[1] TROYA. 863.

[2] TROYA. 817. A questo fine si raccordano probabilmente anche i documenti in cui l'offerente donava se stesso: id. 846 e 848.

[3] TROYA. 991.

[4] TROYA. 975.

[5] TROYA. 637, 645, 718, 763, 853, 950.

[6] Lo afferma in tesi generale: SALVIOLI. *Contributi per la storia economica d'Italia* etc. II, 46.

pervenuto nelle mani del Re e con i possessi trapassati nelle mani dei grandi signori longobardi siano devenuti anche i metodi di cultura dell'Impero romano, senza differenze di molta entità. Alla divisione della *curtis*, per esempio, nome questo che corrisponde esattamente alla villa romana, accenna con evidenza anche l'editto di Rotari che, si noti, non è poi che di 70 anni distante dall'invasione: di fatti il c. 352 ci parla del porcario di un libero e fa distinzione se esso uscisse dalla corte (*curtis=cohors*) o dalle *casae* dei massari, poichè nel primo caso si doveva pagare la rottura della *curtis* di un libero (*hobe-ros* [1]) nel secondo invece no; qui come si vede, *curtis* è presa ancora nel suo secondo significato di abitazione, cioè, e di terreno direttamente coltivato dal padrone e dai suoi servi. Di essa l'editto ci indica la clausura ossia i coltivati, l'orto ed il prato e ci dice che era lavorata dai servi detti, come i romani, ministeriali « *qui docti domui et adprobati sunt* ». La *curtis* nel suo primitivo significato cioè di casa col cortile è circondata secondo ciò che dicono i c. 34 e 286 di una siepe fatta di assi, mentre il rimanente della proprietà sembra talvolta circondata da stanghe ed i confini [2] segnati sugli alberi: nei documenti però, quanto ai confini, se ne ricordano di più stabili, fosse e vie. I documenti, come abbiamo detto, ci ripetono questa divisione: troviamo in essi il *sundrio* o *terra dominicata* governata dall'*actor* colla sua *pecunia* e con i suoi servi; poi le massaricie governate dai servi massarî, indi le colonie e aldiaricie e livellarie rette dai rispettivi coloni aldî e livellarî. Questa tripartizione ci è già mostrata dal codice Teodosiano [3] che distingue i servi *casarii* ed i coloni dai *mancipii* in *praediis occupati*. Che questi servi e questi coloni lavorassero nel dominico come facevano all'età romana, è provato dalle angarie e dalle scufie che troviamo ancora, tramandate dal tempo bizantino in moltissimi documenti longobardi [4]. Ed

[1] BRUCKNER. *Sprache der Langob.* 79 § 18.
[2] ED. ROTH. 236-238 e 287.
[3] GOTOFR. *comm. al Cod. Theodos.* IX, 42, 7.
[4] TROYA. 620, 732, 767, 810, 818 etc.

è naturale; poichè la cultura in economia, su vasta scala, è impossibile dove, osserva Meitzen, manca un vasto smercio di prodotti, e certamente se il commercio ristagnava già nel basso Impero, l'interruzione dei rapporti con le antiche provincie dovuta alla bellicosa politica longobarda, dovette renderlo ancora più scarso.

D'altra parte scarseggiavano le braccia, ed anche gli animali da lavoro, in prova di che furono giustamente addotti i contratti in cui se ne impone la prestazione ai coloni o livellarî [1], e quindi la rendita della terra non poteva essere che scarsissima, come provano le basse quote pagate dai coltivatori [2] che dimostrano come fosse gravoso per essi il privarsi anche di una piccola parte degli scarsi prodotti del suolo: perciò la concessione di tutto o quasi tutto il terreno ai coloni avrebbe annullata la rendita. Invece il dominico collegato all'obbligo nei fittabili di prestare le giornate di lavoro, fa sì che il proprietario goda gratuitamente una rendita sicura che gli basta per mantener sè e la « famiglia » che si rende sempre più numerosa.

A questi grandi complessi di beni presiedono molti ufficiali nel fisco. — Come osserva il Darmstädter, nulla sappiamo dell'amministrazione centrale presso la corte del Re; nei ducati meridionali si può arguire da un documento [3] che l'incarico di sorvegliare le terre ducali spettasse all'*Judex sacri palatii* evidentemente magistratura derivata dall'epoca bizantina, e l'incasso dei redditi al *duddus* o *thesaurarius* [4]. Non sappiamo nulla di simile per la corte del Re; unica congettura verisimile è quella dello Schupfer il quale pensa che a somiglianza del *major domus regiae* franco, *il maior domus* longobardo avesse la riscossione delle entrate.

A capo delle amministrazioni regie nelle singole provincie stanno i Gastaldi nominati dal Re ed amovibili che

[1] Calisse. *Il Lavoro* p. 22.
[2] Inama. Sternegg. *W. G.* i, 157. *C. D. L.* xviii.
[3] Troya. iii, 388.
[4] Troya. iii, 529: iv, 625. — Schupfer. 256-57.

sovrastano alle *curtes regiae*; a capo delle canipe stanno i cellarî o canovarii [1], come forse nella centrale regia il pincerna a simiglianza dei posteriori medievali. Le singole *curtes* poi, come s'è detto, erano rette dagli *hobe-scarii* (*scario de curte*) [2] che non son altro che gli antichi *actores*. È interessante in proposito il notare che nel mezzogiorno dove abbiamo ancora i grandi dominî pubblici divisi in *actiones* e *subactiones* come a tempo romano, si trovi ricordata la *subactio scarii nostri* [3], d'onde si vede che il termine longobardo non è che la traduzione del romano. Le carte meridionali ci conservano anche un contratto d'uno di questi *actores* od *actionarii:* di fatti nel 757 troviamo Gundualdo che prende in azione la corte Germaniciana [4], una di quelle che dal Duca di Spoleto erano state donate al monastero di Farfa. Ivi egli promette di tenere ogni cosa con diligenza, di esigere le *justitiae* (cioè le contribuzioni dei coloni), di perseguitare in giudizio gli usurpatori di diritti padronali, e di far tutto senza frode: come si vede, sono le esatte condizioni dell'*actor* romano. — Questi *actores* sono talvolta liberi, così nel caso di Gundualdo *actor* della Germaniciana, ed a questo si possono accostare anche gli arimanni occupati nella sorveglianza dei beni regî, ricordati nella *notitia* [5].

Disgraziatamente nulla ci dicono questi documenti del modo in cui questi ufficiali venivano pagati: l'unica traccia rimastaci a proposito del gastaldo è il documento citato dal Darmstädter [6], relativo a Sinderulfo d'Asti del quale si dice che « *usavit* » i beni del Re: esso appartiene già all'età franca, però è molto probabile si possa riferire anche all'epoca precedente dacchè l'usufrutto di beni dato in corrispondenza di servizî è già diffuso in quest'epoca, come vedremo, sia nella forma più prossima alla donazione della

[1] Troya. iv, 583, iii, 481.
[2] Ahist. L. L. c. 20. — Troya 406.
[3] Troya. 625.
[4] Troya. 718.
[5] *Notitia de actoribus regis* c. 2.
[6] Darmstädter. cit. p. 272 n. 3.

largitas [1], sia nell'altra, analoga alla locazione in cui la prestazione d'opera vien fatta, in cambio del godimento, in luogo di canone.

Il metodo è naturale in tempi in cui l'economia monetaria è del tutto guasta. Ad essa probabilmente dobbiamo anche la poca frequenza dei *conductores* che troviamo ormai soltanto nell'Italia meridionale [2]. All'amministrazione dovettero poi appartenere, almeno in parte anche i gasindî: vi appartengono all'età franca come messi sovrastanti, scarii etc. [3]. Marcolfo ci dice apertamente che erano usati nella Gallia a tale ufficio [4] e qualche accenno ce ne appare anche nei documenti longobardi [5].

Quanto ai patti agrarî ed alle contribuzioni dei contadini queste, come abbiamo avvertito, consistono in moltissimi casi in una quota delle messi congiunte ad un certo numero d'opere fissata dai contratti o dalla consuetudine; la mancanza di braccia cui si deve la frequenza di queste opere porta anche speciali contratti — di cui abbiamo un notevole esempio nella *warcinisca* diffusa nell'Italia centrale: essa è una forma analoga al colonato, dacchè è perpetua, ma in luogo di dare al padrone una parte delle messi e delle opere come gli altri coloni e livellarî, i warcini sono soltanto obbligati a segare il fieno padronale [6]: è degno di nota il fatto che forme analoghe nel Registro Prumense e nella *Traditiones sangallenses* di poco posteriori sono già chiamate *beneficium* [7]. A questi nuovi tipi di contratti che sorgono per il bisogno di assicurare al dominico la necessaria coltivazione si devono anche aggiungere le vendite fatte con una sorta di censo reservativo costituito da una prestazione d'opera pattuita come corrispettivo dell'alie-

[1] Specialmente TROYA IV, 623: *pro servitio suo in donum acceperunt.*

[2] TROYA. 637, 829, 832: uno nell'Italia settentrionale. *C. D. L.* 75.

[3] WAITZ. V. G. IV, 213 n. 4.

[4] FORMUL. MARCULF. II, 36.

[5] Così in TROYA 641, troviamo un gasindo posto come sacramentale fra un *actionarius* e un *centurio.*

[6] TROYA. 602 a 736

[7] INAMA STERNEGG. *W. G.* I, 368 n. 4 a. 787.

nazione [1] Quanto alle prestazioni di messi esse sono determinate secondo un'aliquota che sembra esser stata di frequente una decima, misura che troviamo addottata in generale in Germania ed in Francia [2] e che indica, come avvertimmo, il basso reddito delle terre poco coltivate e concimate: essa secondo gli studî del Fustel sarebbe stata usata anche in una parte dei domini romani [3]; la *tertia* invece, di cui si parla nella nota iscrizione di Ain-Wassel ci riappare in una massa spoletina ed in qualche altro documento [4].

La grande proprietà costituita, così, quasi interamente su basi romane è durante l'età longobarda, come abbiamo detto, in continuo incremento; è nota l'osservazione del Darmstädter secondo i cui calcoli in quest'epoca la corona longobarda avrebbe posseduto la nona parte, circa, del suolo italiano, ciò che, se non giunge al $1/3$ sostenuto dal Vesme, non pertanto c'indica già un enorme possesso [5]. Ad esso corrispondono benchè in proporzioni minori le grandi proprietà ecclesiastiche e private; col risorgere graduale dell'agricoltura in questi possessi, se ne rende sempre più intensa la vita, quindi nei centri delle corti troviamo una serie di operai adibiti alla fabbricazione dei varî oggetti necessarî alla vita agricola ed all'elaborazione dei prodotti: come nei poliptici dei monasteri medioevali troviamo già quì molti di questi artefici, p. e. tra i servi di Peredeo vescovo di Lucca accanto ai porcarî, caprarî, ecc. troviamo il pistrinario, il vestario, il calicario, ed altri ne son tramandati da altri documenti [6].

Però questi operai si trovano anche all'età romana, nei grandi possessi: quello che par nuovo invece è il legame delle varie *curtes* fra loro onde organizzare lavora-

[1] Troya. 844.
[2] Inama Sternegg. *W. G.* I, 157.
[3] Fustel. *Alleu* 404.
[4] Troya. 524, 616. *
[5] Darmstädter cit. p. 5. — Halban cit. II p. 20 n. 5.
[6] Troya 765. v. Solmi — *Associazioni nell'Italia precomunale* p. 44 n. 3.

zioni speciali e lo smercio di certi prodotti, ad un *pala tium* o *palatiolum* centrale: ivi sorge la basilica, ivi era il mulino cui convenivano i contadini dalle varie *curtes* donate in Friuli dai monaci Erfo, Santo e Marco al monastero friulano di Sesto in Silvis e di Salto sul Torre [1]. Però se il movimento è accennato, di certo esso non è che un pallido sembiante di ciò che esso diviene in seguito, quantunque in Italia non si trovino quasi mai, come vedremo nell'età franca, organismi così perfetti come quelli che ci sono additati dai poliptici franchi e germanici e dal celebre Capitolare *de Villis* di Carlo magno.

Il punto per cui sembrano invece già nell'età longobarda annodati importanti legami fra le varie parti di un dominio è la pastorizia ed il prato. Certamente che, se pure coll'invasione barbarica alcune parti del grandioso organismo della proprietà romana andarono infrante come, p. e. le grandi conduzioni, lo scambio dei prodotti, e, nei possessi imperiali, tutto l'intricato ordinamento amministrativo, vi era un lato del sistema il quale anzichè perire doveva allargarsi, dacchè le culture si erano rese, per la mancanza dei coltivatori sempre più estensive, e l'incolto si estendeva nei terreni abbandonati per le pesti, le guerre, gli incendi e gli altri flagelli. Di fatti i documenti riguardanti la proprietà parlano ad ogni passo delle praterie e delle greggi pubbliche e private [2]. Questa industria del bestiame era esercitata sia dalla parte dominica direttamente, ed a questa si riferiscono le *casae vaccariciae e bovulcariciae* [3] rette da pastori dominici frequenti nelle carte e ricordate anche nell'editto, sia dai singoli coloni che l'esercitavano nelle loro *casae* [4]. Nella donazione di Erfo, Santo e Marco già mentovata si parla del diritto che avevano le *casae* delle singole *curtes* di segare insieme i prati a Mariano e di

[1] Troya 687, 906.

[2] Per lo spopolamento d'Italia v. specialmente Salvioli *contributi etc.* I, 29 e 73.

[3] Troya 432, 578, 687, 971, 869 — Darmstadter p. 312; *L. L. Rot.* 136.

[4] Troya 438, 663, 919, 951.

pascolare i porci nelle selve di Vitrico e di Cornariole [1]; si noti che si tratta di *curtes* non poco distanti fra loro, ciò che dovette accadere assai spesso nelle grandi proprietà e difatti nelle enumerazioni di beni che si trovano nei documenti, il caso che i pascoli siano attribuiti alle singole *casae* è raro, mentre è frequentissimo quello che se ne parli come di pertinenze delle *curtis* [2]. Ciò, dagli accenni che abbiamo avvertito, si può credere non sia se non una continuazione — almeno in parte — di quanto avveniva nei fondi romani: abbiamo quindi dei compascui curtensi fra gli abitanti di una *curtis*, e degli altri più vasti fra varie *curtes*: questo non è però l'unico rapporto di qualche importanza che leghi fra loro gli abitatori di un fondo: oltre ad esse vi è il molino, le angarie insieme condotte al dominico, molto spesso secondo una norma comune, chiamata *consuetudo* [3], di più fra i vari massari di una stessa *curtis*, secondo l'editto [4], è concesso un certo diritto di commercio, così essi possono fra loro scambiare i capi di bestiame nel modo che credessero necessario al buon andamento delle loro *casae*; ecco quindi un inizio di un complesso di consuetudini che valgono nell'interno della *curtis* venendo a limitare anche l'assoluto dominio del padrone, ma sono nulle al di fuori ove tutta la rappresentanza giuridica di essa spetta al solo proprietario [5]. Invece nulla ci rammenta il vico così spesso esistente nel fondo romano e il suo ordinamento di natura pubblica. Le uniche funzioni vicinali che i documenti ci danno qualche ragione d'immaginare nel villaggio curtense sono quelle derivanti da cause del tutto materiali come mantenimento di strade, ponti, aque, regolamento dei fondi e pascoli comuni e forse talvolta dal

[1] Troya 906.

[2] Troya. 577, 757, 770, 785, 804, 839, 846, 853, 866, 869, 909, 950, 956, 985, 991.

[3] Troya. 594 etc.

[4] Ed. Roth. 234.

[5] Cioè un diritto curtense in senso più lato di quanto viene attribuito alla parola da qualche scrittore come p. e. da Mayer *Deutsche und Französische Verfassungs Geschichte* II, 57 che lo considera solo come diritto di approvazione alle disposizioni del padrone.

mantenimento della cappella che sorge quasi in ogni corte ed il cui sacerdote spesso deve vivere più che del reddito dell' esiguo fondo concesso in dote, delle contribuzioni dei vicani fedeli.

3. COMPASCUI VICINALI.

Se il compascuo si conserva nei grandi dominii, a più forte ragione ciò avviene fra i piccoli proprietarî, poichè mentre nella grande proprietà ha luogo man mano la riduzione a cultura dell' incolto ciò ha luogo assai più difficilmente fra i piccoli proprietarii nei quali mancano le braccia, gl' istrumenti e gli animali da lavoro. L' industria del bestiame in questo sistema di coltivazione associata a pascolo perpetuo, doveva di necessità mantenersi in comune poichè esso esige grandi estensioni di terreno e, come osserva il Roscher, torna ad economia la comunione dei mandriani, degli animali riproduttori [1], e delle " alpi „ o stavoli necessarii a riparare le mandre dalle intemperie e nominate di frequente nei documenti longobardi. Questi pascoli si esercitano in luoghi incolti ed in boscaglie ordinariamente di proprietà pubblica (troviamo in proposito nominate la *datio* o *escaticum* relativo).

Sono questi i *campora comunalia* [2], viehweiden [3] (*fengaldia* del C. D. L. ?) e come poi si trova nei documenti posteriori immediatamente ai longobardi, *vicanalia* [4]. Mi par fuor di dubbio che gran parte di tali usi si sia mantenuta tale dall'epoca romana: come abbiamo visto, il sistema di cultura non muta, perciò anche la parte dell'organizzazione dei vici romani relativa ad essa non può aver subito profonde modificazioni: ormai quasi nessuno dubita che la piccola proprietà romana, per quanto sminuita ed in parte distrutta e, per quanto come pensa Hartmann, ridotti all' aldionato un certo numero di piccoli

[1] ROSCHER. *Bibl. degli Econ.* III S. vol. I. p. 751.
[2] TROYA. 822, 877, 886, 971, 985.
[3] TROYA. 481.
[4] CHARTARUM I, 23, *C. D. L.* LXVII etc.

proprietarii, non sia però in gran parte sopravissuta sotto il dominio longobardo. Anche i nomi dei compascui comprovano in qualche modo questo sopravvivere del suo organismo; a parte il termine *vicanalia* che può essere anche applicato a nuove concessioni, ve n' ha un altro che difficilmente si può credere nuovo ed è l' appellativo *interconciliaria* [1] che si trova frequente nelle carte lombarde, con le varianti *interconcilia e interconciliaricia* e moltissime forme idiotiche derivate da esse. Ora tutti sanno che *conciliabulum* a tempo romano è appunto uno degli appellativi dei piccoli centri rurali, anzi si usa, secondo l' opinione del Voigt in luogo di vico o *castellum* [2]: l' ordine d' importanza è dato dalla *lex Iulia municipalis: municipia, coloniae, praefecturae, fora, conciliabula*, e Festo l' interpreta nel suo significato giudiziale *loca ubi in concilium convenitur.* — L' esser rimasto questo nome attaccato ai pascoii mi pare abbia non poca importanza per provare la loro continuità dal tempo romano: questi pascoli *interconciliabula* son quelli che troviamo poi per lungo tempo nel M. E. che non sono pertinenza di un solo vico bensì di più vici insieme — Si noti che *concilium* si adopera da Rotari per indicare la riunione, sia pure sediziosa, dei rustici [3]. I luoghi ove anticamente ci si riuniva per il giudizio, come Festo ricorda, erano le sedi naturali dei mercati, talvolta naturalmente ristretti alle merci di prima necessità, ove convenivasi alla *plebs* [4]: ivi anche a tempo longobardo risiedette il centenario (judex qui in *loco* ordinatus est) e quindi ebbe luogo il giudizio e doveva aver luogo la denuncia della bestia rinvenuta in danno e presa; perciò evidentemente nell' Editto il *conventus ante ecclesiam* ha senso di riunione puramente giudiziale [5]: di certo questi luoghi dovettero esser quelli in cui nei primi tempi cominciò a prender figura il comune

[1] *C. D. L.* 136, 159, 171, 197, 390, 450, 497 etc.
[2] Voigt cit. 237.
[3] Roth. *L. L.* 280.
[4] Borretius. *Capit. Regum. Francorum.* ii, 410, 10.
[5] Roth. *L. L.* c. 343.

rurale. Vi è un fondo comune a tutti i gruppi vicinali, ed è la regolazione del danno campestre e dei confini: la *fabula quae est inter vicinos* dell'editto [1] ci prova che tal diritto di regolazione e la fissazione delle pene per coloro che l'infrangevano era lasciata in arbitrio ai vicini. Manifestazione esteriore di queste minime circoscrizioni sono i saltari [2] che, come a tempo romano, vegliano sui termini dei campi e sono ufficiali pubblici che più tardi troveremo ufficiali del comune; inoltre anche qui dovettero intervenire alcune opere pubbliche eseguite insieme dai vicani come strade, acquedotti etc. di cui troviamo menzione nei documenti; ma nei vichi più importanti si aggiungeva a ciò la polizia del mercato — sappiamo difatti che di questa non si occupava, neppure per darvi norme, la legislazione, ma era lasciata alla giurisdizione vicinale. A questi elementi si aggiunge indubbiamente in molti casi la sorveglianza e la distribuzione del pascolo: il nome stesso *vicanalia* lo indica — non sempre però poichè, come vedemmo, il pascolo poteva esser più vasto del vico, come nelle interconcilia, o ristretto a taluni de' suoi membri come, p. e., nella pieve di S. Lorenzo di Flexo ed in altri casi che vedremo. Così a formar il terreno su cui sorse il comune rurale può aver contribuito la cura della chiesa, ma anche questo non è elemento che si possa credere assoluto e generale poichè la *plebs congregata* [3] non comprende talvolta solo il vico ove la chiesa si trova ma un territorio contenente più vici; difatti con essa, nell'elezione dell'Arciprete di Mosciano intervengono due centenarii, perciò il popolo di almeno due vici; è solo assai più tardi che *plebs, fundus e vicus* coincidono regolarmente, e si comprende facilmente come ciò avvenisse quando si veda quanto di frequente la legislazione carolingia ci parli *ecclesiae novae, ex novo constitutae etc.* [4].

[1] Roth. *L. L.* c. 346. v. Andrich – *Fabula* – in *studi per il XXXV. anno d' insegnamento di F. Schupfer.*

[2] Liutpr. *L. L.* 44, 85.

[3] Troya. 595 iv. cfr. *per consilium plebis* – Boret. Capit. i 232, 20.

[4] Boretius. Cap. i, 125, 174, 195, 277, 314, ii. 81, 179, 186, 221, 335, etc.

Quanto alla forma delle concessioni di terra fatte dalla corona ai gruppi vicinali longobardi i due soli documenti che ci diano qualche notizia in proposito sono la concessione di Liutprando al *consortium* della pieve di S. Lorenzo di Flexo e il documento famoso relativo alle viehweiden di Arena presso Pisa. Il primo è interessante, perchè ci mostra come in un villaggio il godimento potesse esser concesso ad un gruppo dei suoi appartenenti e come la concessione assumesse la forma di quelle donazioni ereditariamente ristrette di cui parleremo fra breve; di fatti essendo morti i concessionarii ed i loro figli il giudice stabilisce che la donazione non abbia più valore e che quindi valga invece la concessione fatta posterior mente dal Re Astolfo alla badia di Nonantola di quelle terre stesse.

Questo fatto ci dà, più che ogni altro, spiegazione del documento relativo alla viehweide d' Arena, e nel modo già indicato in parte, dal Tamassia [1]. I due agricoltori Pincolo e Macciolo avevano dissodata una parte di Viehweide appartenente al Re e concessa probabilmente ad un consorzio analogo a quello di Flexo. Vendendo una tal parte essi assicurano il canovario regio compratore che, ove la terra fosse stata ripresa dal pubblico e ne fosse stata lor data un' altra invece di quella, essi avrebbero data questa al compratore. — Evidentemente si prevede lo scadere di un termine, come a Flexo, o meglio, ciò che è più probabile si tratta di una concessione precaria, come vedremo fra breve. È interessantissimo il notare come avvenisse il dissodamento da parte di una comunità: si tiravano a sorte dei lotti che divenivano, rispetto al consorzio, proprietà assoluta degli utenti, di cui essi disponevano a lor talento.

Questo documento ha un alto valore anche per ciò che riguarda le ipotesi di frequenti possessi e coltivazioni collettive longobarde; coloro che con il Gierke ed altri, credettero ad un' antica proprietà comune dell' intero suolo

[1] Troya. 481. Tamassia. *L'Alienazione degli immobili,* 202 e seg.

del villaggio, della marca comune, videro nelle restrizioni imposte all'alienazione in taluni comuni una prova evidente del fatto che, anche cessata la presunta comunione, anche divenuta la coltivazione affatto singolare ed i terreni coltivati divisi in godimento singolo di ciascuna famiglia, pur tuttavia l'idea dell'antica comproprietà sopravvivesse in queste restrizioni come l'intervento dei vicini nell'alienazione, il vagantivo, restrizioni ereditarie etc. Vedremo nelle susseguenti ricerche quali risultati ne diano i documenti riguardo specialmente agli ultimi due patti, quanto al primo nell'età longobarda vedemmo l'alienazione dei due pisani aver luogo con assoluta libertà. L'unico istituto che, per quanto si deva ricostruire con elementi assai posteriori, risale tuttavia a quest'epoca e può offrir materia a qualche dubbio è l'arimannia. Di fatti, secondo l'opinione di Savigny e d'infiniti scrittori che vennero prima e dopo di lui [1], questa categoria di terre che troviamo in tutto il medio evo ed in grandissimo numero nell'alta Italia, sarebbe costituita dalle proprietà libere degli arimanni, cioè dunque, degli esercitali longobardi. La cosa è interessante specialmente perchè risulta da alcuni documenti che l'arimannia in certe provincie, come p. e. il Friuli, era vendibile soltanto sotto certe restrizioni: nel caso in cui l'arimanno volesse disfarsene doveva col mezzo del placito d'arimannia proferirla agli altri arimanni e, con una specie d'incanto, per sentenza del placito [2] il possesso era attribuito al maggiore offerente. Se non che, come ho cercato di dimostrare altrove, in realtà l'arimannia non è la proprietà dell'arimanno bensì il diritto che egli gode su terre prative e boschive originariamente concesse dal

[1] Vedili citati nella mia lettura: Leicht, *Ricerche sull'Arimannia* in *Atti dell'Acc. di Udine*, S. III, vol. IX, p. 34-52 — Savigny, *Storia del diritto romano nel M. E.*, I, 110 (della trad. ital.).

[2] Così p. e. nel Memor. ms. di Antonio Bellone nella Bibl. Civ. di Udine, T. I, p. 224, a. 1370: *Sententia in pleno placito hominum Armannorum de Fregellaco super vendicione et deliberacione istarum peciarum in Fregellaco mediante profericione facta armanis. — Solvendo annuatim D. Patriarchae Jure Armanie* 1/2 *situla vini.*

pubblico al gruppo di cui egli fa parte. — Che l'arimannia appartenga allo stato lo provano se non altro ad evidenza le parole del decreto di Federico II che vietano agli arimanni detti adelingi l'alienazione delle terre: *quae spectant ad comitatum*[1]; si tratta appunto dell'arimannia, mentre un precedente diploma di Federico I[2] riguardante l'istesso territorio in cui si trovano gli adelingi (Gemona - Moggio) pone gli allodî degli arimanni, come quelli dei conti, dei nobili etc. fra le terre di cui era assolutamente libera l'alienazione: eppure allodio *(heredium)* è la proprietà caratteristica della famiglia barbarica. A questo fatto fa riscontro l'altro che fra gli arimanni di Sacco[3], come in molti altri luoghi dove la procedenza longobarda è pur assolutamente stabilita, non troviamo nessuna traccia di tali limitazioni imposte all'alienazione. Inoltre non solo l'arimannia è distinta dall'allodio, ma di più sembra che sovra di essa raramente risieda l'arimanno, di fatti in un documento del Muratori del 1182 si distingue espressamente il caso dell'arimanno «*qui habitat loco et foco super armanniam*[4]» colpendolo con speciali gravezze, e così avviene anche in un elenco friulano del sec. XIII[5]; perciò evidentemente si tratta di un terreno non principale per la famiglia longobarda: si distingue dal manso, di cui in un documento padovano è designata come pertinenza e con essa *amplis aprehensis.... secundum modum mansorum*[6]; si aggiunga a ciò che l'imposta che si pagava dagli arimanni per essa era una decima di porci, montoni, cavalli quindi una tassa molto somigliante alla *decima de vivo* che dai diplomi carolingi vediamo gravare sui pascoli[7]. Si trattava dunque evidentemente di terreni incolti che si andavano dissodando — il caso quindi della vichweide di Pisa.

[1] WINCKELMANN. *Acta Imperii,* inedita 320, a. 1232.
[2] DE RUBEIS. *Monum. Eccl. Aquilejensis.*
[3] GLORIA. *C. D. P.*, II, 104, 157, etc.
[4] MURATORI. *A.*, *I.Æ,* I, 725.
[5] LEICHT, cit., p. 40, n. 3.
[6] GLORIA, *C. D. P.*, II, 705.
[7] *Cod. dipl. Crem.*, a. 1031 e 1058 (n. 23).

Ma questa vichweide era poi colpita da una tassa che spettava al comitato ed inoltre al pascolo era inerente la funzione di marigancia ossia la sorveglianza di essi, la nomina dei saltarî e la presidenza della vicinia convocata per tal fatto; anche questo dicevasi arimannia secondo il documento carnico da me altrove pubblicato [1]; funzioni queste che stanno anch'esse a riprova della vera natura dell'arimannia. Questi diritti vengono investiti come feudo sia ai feudali che alla chiesa, e quì sta la ragione delle limitazioni che troviamo imposte all'alienazione: così Federico I [2] proibisce agli arimanni di Feltre, soggetti alla chiesa, ogni alienazione per evitare un fatto *unde harimanniam Ecclesia perdiderit* poichè il terreno poteva passare in mano a potenti, da cui era difficile od impossibile la riscossione. Anche il Savigny pensava ad un tale fondamento di questi divieti: per essi quando si vuole alienare, deve intervenire il placito che è poi presieduto dall' ufficiale patriarcale ossia il gastaldo, in Friuli, ove la riscossione avviene direttamente come a Fraelacco, altrove invece dovette esser presieduta da chi era investito di tali diritti: è l'interesse di questi che regola l'alienazione, come nel caso dei colliberti l'alienazione è limitata per non perdere la possibile eredità, o perchè l'esercizio del mundio non soffra detrimento.

D'altra parte l'arimannia neppure come compascuo ha influenza decisiva sul comune; come abbiamo osservato prima è solo in taluni luoghi, ove il gruppo degli arimanni era — forse — più fitto, o dove gli altri abitanti si arrogarono o finirono in qualsiasi modo per partecipare ai diritti degli arimanni, che comune ed arimannia coincidono: così a S. Damiano presso Cremona ove il comune risponde della tassa [3], a Fraelacco [4] ed in altri pochi possiamo aver certezza che il legame consortile cui era base l'arimannia

[1] Leicht, cit., p. 52, doc. II.

[2] Verci, *Storia della Marca Trivigiana*, I, n. 23 — Savigny, cit., p. 144.

[3] *Cod. dipl. Cremon.*, n. 175.

[4] Liruti, *De Servis*, p. 44.

sia stato fra gli elementi costitutivi del comune. Invece in altri come p. e. ad Artegna, antichissimo centro longobardo ricordato da Paolo diacono e sede d'arimannia, altra cosa è, almeno nei primi tempi l'arimannia, altra il comune, di fatti questo è composto di tutti gli *homines* del villaggio senza distinzione, ed i diritti insieme congiunti del feudatario e dei comunisti si determinano così: *ponere potestatem et super pane et vino juratos, et saltarios et omnia alia quae pertinebant ad vicinantiam dicte ville* [1], ciò che è la vera base della vicinia — invece il consorzio relativo all'arimannia si compone dei soli arimanni.

Da tutto ciò mi pare di concludere che, se pure in origine i Longobardi ebbero comunioni di villaggio e forme derivate da comproprietà ciò può esser accaduto prima del loro assidersi in Italia, forse nei campi *putentes* della Pannonia, e, può darsi, anche qui nelle nostre terre in casi isolati, ma in generale essi già dall'editto ci appajono dotati di una proprietà eminentemente individuale: salvo, naturalmente le comunioni derivate, come avviene tuttora, dalla necessità come i pascoli. — Non solo, ma della proprietà stessa giuridicamente hanno un'idea quasi feroce, che, come vedremo subito, nell'esaminare i contratti agrari, si rispecchia nei patti imposti ai coltivatori dai quali ben lungi dall'apparire un popolo di lavoratori agricoli che nella cooperazione e nell'associazione cercassero un mezzo per superare le difficoltà dell'incolto, si mostrano invece quella gente di barbari sfruttatori che ben giustificava il terrore sparso intorno al loro nome.

4. Contratti agrari

Prima di esaminare i contratti agrari che ci sono tramandati dai documenti longobardi, converrà premettere qualche cenno sui contratti romani.

Verso la fine dell'Impero, specialmente nei possessi imperiali, la conduzione ordinaria *ad praefinitum tempus* va

[1] Leicht, cit., p. 50 — Baldissera, *Artegna*, doc. I — Below, *Ursprung der Deutscher Stadtverfassung*, p. 60.

in disuso trasformandosi in patti ereditari; e questo così per il *conductor* come per i coloni del fondo. Primo per questi ultimi, in ordine di tempo e d'importanza è il colonato. Di esso prescindendo dalle sue oscure origini ci è d'uopo rilevare sopratutto due fatti: la consuetudinarietà del patto e la menomata capacità giuridica degli appartenenti a questa condizione. Di fatti a base del patto colonico sta bensì una locazione-conduzione, ma viceversa l'ereditarietà del vincolo, il lungo permanere dei coloni sul luogo stesso fa sì che non si parli di patto ma bensì di consuetudine, la qual parola viene usurpata sia nel senso di *lex fundi* che del debito stesso del colono [1]. Questa consuetudo è poi legalmente stabilita dalle costituzioni imperiali essendo proibito ai proprietari di elevarla, e ciò per ragioni fiscali. Quanto alla loro libertà è certo che, come avverte il Karlowa « essi sono liberi ma il loro stato di libertà non corrisponde a quello degli altri cittadini »: il loro *jus commerci* era limitato [2] al punto che il loro peculio non si poteva vendere senza il consenso del padrone, giacchè formava la garanzia del canone; così del pari, oltre al non poter allontanarsi in nessun modo dal fondo ed a seguirlo in mano di chiunque esso venisse a trovarsi, il colono non gode neppure interamente lo *jus connubii;* oltre ad interdirgli il connubio con le libere, il padrone secondo la novella giustiniana 157 poteva impedire *quomodo voluerit*, il matrimonio del suo colono con colone di altri fondi ed è interessante il notare come, nel caso in cui ciò fosse già avvenuto, la novella 150 stabilisca che il matrimonio sia valido e che la prole deva esser divisa per metà come vedremo accadere tanti secoli più tardi fra i servi ministeriali medievali [3]! Queste norme restrittive derivano evi-

[1] Fustel de Coulanges. *Alleu*, 78. — Kowalewsky. *Oekonomische Entwikelung Europas etc.* I, 30. — Schulten. *Der römische Kolonat. Hist. Zeitsch.* N. F. 42, p. 8.

[2] Segrè, *Il Colonato, Arch. Giur.* XLII, 504, *Cod. Theodos.* V, 11.

[3] Ad un diritto di assenso in ogni caso di matrimonio, conforme a quello medievale accenna poi la tassa *nuptiale* dovuta dai coloni ai *conductores* nelle *massae* di Greg. Magno - Hartmann, *Gesch. Italiens*, II, 1, p. 146.

dentemente dal grande interesse del padrone di aumentare con la prole dei propri coloni il numero dei coltivatori dei propri fondi.

La formazione naturale del colonato, che fu la causa della sua formazione giuridica [1], obbedisce ad un fatto generale e cioè alla tendenza comune nel basso impero di rendere assoluti ed ereditarî i vincoli dei lavoratori e tutti i contratti relativi all'economia rurale, e ciò per la difficoltà di assicurare la rendita del suolo derivante dalla mancanza di braccia sempre maggiore; soltanto che, mentre per i lavoratori questo fatto si ottiene con una coazione che li avvicina insensibilmente alla schiavitù, invece per i *conductores* si addiviene a patti e condizioni sempre migliori [2]; è così che sorgono l'enfiteusi e gli *jura perpetua:* ma prima di essi vediamo come si svolgesse il precario chè anch'esso è adoperato al medesimo scopo. Benchè non si sappiano esattamente le ragioni che inducevano al connubio fra il precario e la conduzione [3], tuttavia è certo che esso era applicato in larga scala. Il sorgere, verso il cadere dell'Impero, della nuova forma di precario associato a semplice detenzione *(rogavit ut in possessione esset)* fa scadere bensì giuridicamente l'istituto, ma d'altronde risponde all'aumento effettivo della sua diffusione.

Anche la costituzione di Valentiniano che dal Fustel fu interpretata come uno dei segni dell'avversione della legislazione imperiale per l'istituto [4], sembra invece diretta ad aiutarla perchè toglie ai proprietarî l'incubo della costituzione di Costantino per cui un possesso di 40 anni conduceva alla proprietà, qualunque ne fosse l'origine. — Di fatti escludendo la qualità di possessore sul precarista per-

[1] Così anche KARLOWA, *Röm. R. Gesch,* I, 918 e 19 — v. SEGRÈ, cit., XLIII, 205.

[2] Così circa anche HARTMANN, II, 1, 144 dove dice che Gregorio Magno proibì ai *Rectores* di cambiare spesso i *conductores: es geschah dies im Interesse einer guten Wirtschaft dem gegenüber der Wünsch höhere Pachten.... herauszuschlagen zurüchtreten sollte.*

[3] SCIALOJA, *Il possesso del precarista* in *Studi per l' VIII centenario dell' università di Bologna,* p. 234, n. 3.

[4] FUSTEL, cit., 69.

chè *ita tenet ut solitam debeat praestare mercedem* cioè equiparandolo al detentore, ne dà questa ragione: *ne cogantur domini aut amittere quod locaverunt aut conductores utiles sibi fortasse excludere aut annis omnibus super dominio suo publice protestari.* Mi pare che l'uso di render perpetue anche queste conduzioni ne risulti chiaro, specialmente se si osservi che Zenone nella sua costituzione parla degli *heredes* di questi precaristi [1] che continuano nelle condizioni dei loro predecessori, e se si pensi alla *solitam mercedem* di cui parla Valentiniano assai analoga ad una specie di *consuetudo.* Scialoja crede che il precario oltre ad esser sostituito alla locazione in molti casi, ed associato in quest' ultimo (che però si risolve pur esso in una sostituzione dopo la scadenza della locazione) sia stato applicato in mancanza della proprietà revocabile riconosciuta dalla legislazione giustinianea [2]; certo si è che troviamo traccia della sua influenza nelle forme analoghe all' enfiteusi, cioè negli *jura perpetua.* L'enfiteusi è in ordine di tempo posteriore a questi ultimi, e finisce coll'assorbirne alcuni: essa in origine è usata per i *fundi patrimoniales* imperiali ma poi viene ad aver vigore anche nell'amministrazione ecclesiastica ed è infine accolta nel diritto comune. Le condizioni dell'enfiteuta importavano l' obbligo di coltivare e migliorare (φυτεύειν) ed il pagamento di un annuo canone; nell'insolvenza di questo o per il peggioramento del fondo [3] l'enfiteuta decadeva dal suo contratto; del resto poteva ereditare, ed alienare il fondo restando però garante per l'adempimento delle prestazioni da parte del compratore. Questi patti venivano fissati in un βιβλίον *(libellus).*

Quanto agli *jura perpetua,* due specie ne sono ricordati [4]: lo *jus perpetuum* o patrimoniale e lo *jus privatum salvo canone.* Il primo è assai simile all' enfiteusi con cui anzi si confonde nel diritto giustiniano, esso è ereditario ed alienabile sotto certe condizioni che non sono ben note,

[1] *C. J.*, IV, 65, 33.

[2] SCIALOJA, cit., p. 236.

[3] HIS, *Domänen*, p. 194, n. 1.

[4] v. per essi HIS cit. §. 8.

non implica però dominio presso il conduttore cosicchè questi non può disporre dell'inventario, ma essendo sprovvisto, come osserva His, dell'*actio vectigalis*, era, malgrado le ingiunzioni imperiali (C. J. XI 71, 5), precario ed in balia degli ufficiali del fisco.

Più importante per noi di questo è lo *jus privatum salvo canone* [1], il quale, secondo la definizione di His, è un diritto di proprietà su di una terra già demaniale caricato di una rendita perpetua. Esso è una vera alienazione da parte del patrimonio imperiale dacchè il concessionario ha il dominio sul fondo tanto che può alienarne l'inventario — difatti quando la concessione è gratuita dicesi *donatio* [2]. Però se da questo lato lo *jus privatum* si confonde con la proprietà, dall'altro ha con questa una cospicua differenza, ed è la sua precarietà. His dubita [3] di questo fatto, ma mi pare che in un caso almeno, e cioè al rinnovarsi del trono imperiale, non ci sia luogo di dubitare leggendo la costituzione di Costanzo [4]: *Donationes a divino genitore nostro ex privatis rebus factas valere praecipimus*, che mi pare non sia dubbio si riferisca al nostro caso. Si aggiunga che a questa precarietà mi sembra si accenni apertamente, sia pure per ovviarvi nella cost. di Arcadio ed Onorio [5] ove si dice che coloro i quali tengono *jus proprium, dato praetio* come possessori di fondi già patrimoniali o dei templi abbiano a tenere *firmum dominium ne ulterius vacillet uniuscuiuscunque possessio*. È d'uopo ricordare che dai dominî imperiali questo patto si estende anche ai domini ecclesiastici, ciò che si ricava da una glossa alla nov. 7 di Giustiniano citata dal Lecrivain e dall'His; in questa glossa è interessante il notare come l'autore sia indeciso fra il concetto di proprietà e quello di locazione perpetua.

Non si deve neppur dimenticare che il più delle volte queste donazioni furono applicate a persone che erano ai

[1] His cit. §. 9.
[2] *C. J.* XI, 62, 6.
[3] His cit. §. 9 n. 4.
[4] *C. Theod.* X, 10, 6.
[5] *C. J.* XI, 70, 4.

servizi della casa imperiale: *quia jam meruit* dice Teodosio [1], e mi sia lecito rammentare a questo proposito le donazioni fatte ai liberti. La ingratitudine è caso comune di revoca per la donazione, ma nel caso dei liberti mi sembra si possa dedurre dal C. J. VIII, 55, 1, 2, che essa fosse considerata ad una stregua ben più severa che per gli altri. Infatti l'imperatore vi dice *non sunt digni qui eam retineant cum coeperunt obsequia neglegere*, e *obsequium* non è soltanto un termine vago che indica riverenza ad altro ma si applica anche alle cure degli ufficî quotidiani [2]; quindi mi pare non del tutto arrischiato il pensare ad una correlazione (non certo ad una dipendenza!) fra il dono e l'*obsequium* prestato.

Accanto a tali rapporti giuridici non si può a meno di porre anche l'uso dei *fundi limitanei* ed i *salaria* in certi casi. Pur negando, col Fustel e con gli altri scrittori, che tali fondi abbiano alcun che di simile coi feudi militari quali li troviamo dopo il IX secolo, è innegabile che nel primo caso si tratta di terre accordate a barbari (*gentiles*) ed a veterani, in ogni caso a *castellani milites* in corrispondenza a tale loro qualità. I terreni non sono vendibili, fuori di quella cerchia di persone, ed ove si trovino per compera o per altra ragione in mano di chi non sia *castellanus miles*, devono ritornare al pubblico. La corrispondenza fra il godimento del fondo e la prestaziono del servizio è ovvia *propter curam munitionemque limitis* dicono Teodosio ed Onorio, e la continuazione dei servizî è richiesta, tanto è vero che, ove cessi, cessa anche il godimento del fondo. Le due costituzioni [3] sono però meno interessanti dal lato della costituzione militare che certo sparì nelle invasioni, quanto come comprovanti il fatto che già al cadere dell'impero era conosciuto il costume di dedicare l'uso di certi fondi a vantaggio di categorie di persone adibite a certi ufficî. Meno precisi ma, dal lato del diritto privato, non meno

[1] *Cod. Theod.* XI, 70, 55, 5.

[2] Vedi p. e. le occupazioni di coloro che sono *in obsequio* di un amministratore ecclesiastico in *Gregor. Magni.* Epist. I, 44.

[3] *C. Theod.* VII, 13, 1 e 2.

interessanti sono i *salaria*. *Salarium* è una gratificazione speciale data ai militi raffermati in luogo del soldo completo (*stipendium*) [1] che talvolta consiste anche nel godimento di un pezzo di terreno [2]: la concessione è *ad personam*, avverte il Tamassia, e « si preferisce l'uso all'usufrutto per vietare l'alienazione ». La prova della diffusione di queste istituzioni sta nel fatto che, come lo dimostrano gli studî di questo giurista, molti secoli dopo troviamo la stessa formola usata a proposito di donazioni fatte alla chiesa per renderle invendibili.

Dell'epoca ostrogota poco sappiamo intorno a questi contratti agrarî dalle epistole di Cassiodoro e dall'editto; soltanto risulta che continua il sistema delle masse coi relativi *conductores* [3]; quanto ai coloni, ne troviamo alquanto peggiorata la condizione dell'Ed. di Teodorico c. 142, il quale concesse, contrariamente alle prescrizioni imperiali, ai *possessores* di trasportare i coloni da un luogo all'altro anche dalla campagna alla città, ferendo con ciò l'inamovibilità, qualità essenziale dell'istituto e togliendo loro il beneficio della *consuetudo*. Ciò dal Gaudenzi [4] viene attribuito al fatto che, dopo la ripartizione delle terre, i Romani dovevano avere sovrabbondanza di braccia in campagna e quindi interesse di rivolgerle alla città. Il Kowalewsky pensa invece che si tratti di una misura presa per far posto nei possessi gotici, almeno in posizione dipendente, a quei goti che non ebbero porzione di terre [5]; forse non vi è aliena neanche la cura che i Re gotici ebbero di ripopolare le città desolate da lunghe guerre da cui sfuggivano i possessori [6]; ciò mi pare significhino gli *urbana ministeria* dell'Editto. In ogni modo ciò che importa per noi si è che con questo editto vien tolta la prescri-

[1] Marquardt. *Organisation militaire de l'Emp. Rom.* p. 285.

[2] Tamassia. *Donazioni more salario* p. 8. — Dig. iv, 9, 4, 1.

[3] Cass. Ep. viii, 33 *Conductores massarum*; v, *conductores domus regiae*.

[4] Gaudenzi. *Editto di Teodorico ed Atalarico* p. 19.

[5] Kowalewsky cit. p. 353.

[6] Cassiod. Epist. viii, 31.

zione legale che vietava la dislocazione e, come già ebbe ad avvertire il Kowalewsky, di tale mutamento si sentono gli effetti anche nell'età longobarda.

Quanto a quest' epoca si deve avvertire prima di tutto che, quantunque le linee generali della proprietà siano mantenute, nondimeno molti e gravi mutamenti sono portati nel diritto: primo di questi è l'idea del mundio sconosciuta, come principio, al mondo romano, benchè in pratica molti effetti ne fossero sentiti dalla famiglia e dalla proprietà romana. Dall'idea della persona romana a quella germanica vi ha una differenza capitale nel fatto della sua divisibilità ed alienabilità [1]; perciò, mentre i romani hanno schiavi e cittadini, invece i germani ammettono infiniti gradi nelle condizioni dei soggetti, i quali più o meno dalla residenza nella terra altrui sono menomati nella loro libertà personale [2]. Così in grado diverso son soggetti servi, coloni, aldii, liberti, figli di famiglia, donne, tutti sotto il mundio del padrone, a meno che non ne siano liberati, ma in diverso grado e per diverse parti della loro capacità giuridica. Però il titolare del patrimonio famigliare è sempre il titolare del *mundio*, e, poichè questo patrimonio è la sorgente dei singoli guadagni individuali, anche questi si considerano come pertinenti al mundualdo. Al *mundio* padronale appartengono anche i coloni. Di ciò parla apertamente una carta di Farfa dell'anno 764 [3].

Ivi Lupo azionario dona la terza parte del casale Scandoliano all'Abate di Farfa stabilendo che i figli dei coloni colà abitanti « *qui liberi sunt* » possano, se vogliono, uscire dal detto casale pagando però alla chiesa di S. Maria il *mundio* che avrebbero dovuto pagare al donatore [4]. Nè è da meravigliare questo scadere dei coloni: già abbiamo

[1] Gierke. *Genossenschaftsrecht* II, 37 e 39.

[2] Inama Sternegg. *W. G.* I, 120.

[3] Troya. 825 dal Reg. di Farfa n. 70. Inoltre il glossario cavense dice *mundio-pertinentia*, e coloni aldii e servi son detti pure *pertinentes* nei documenti.

[4] Per questo pagamento cfr. Troya 617 e Liutpr. 10 e Pertile *St. del Dir. ital.* III, 73 n. 13.

visto come Teodorico li trattasse da mancipii ed escludesse che essi potessero accampare qualsiasi questione *sub oppositione originis* e gli effetti del lungo permanere sul fondo dovevano esser nocevoli alla piena libertà secondo le già esposte idee germaniche. L'effetto del *mundio* nei coloni si conosce non direttamente ma indirettamente conoscendo l'effetto che esso produceva sull'analoga classe degli aldii [1]. Il proprietario è responsabile per loro davanti al giudizio in cui li rappresenta [2], essi non possono alienare i loro peculii senza la volontà del padrone (Ed. Roth. c. 235), ed anche il loro matrimonio è assoggettato al consenso padronale [3], specialmente nel caso di matrimonio contratto fuori del possesso padronale [4]. Questa equiparazione degli aldii e dei coloni discende di per sé dal *mundio* esercitato su questi ultimi ed è tanto più verisimile in quanto che troviamo un tal rapporto dopo, per lungo corso di secoli, in tutto il medio-evo e inoltre, come vedemmo, è preparato dalle condizioni romane.

Una sola differenza vi ha, e notevole, ed è la mancanza di una coazione legale, come quella esercitata a Roma dall'editto di Costanzo [5] e da altre leggi, che sancisca la perpetua permanenza — per volere imperiale, indipendentemente da ogni libero accordo — dei coloni sul fondo. Di fatti troviamo talvolta per patto esclusi dalla vendita i coloni, ritenuti dal padrone, o lasciati liberi di andare ove vogliano [6]; però mi sembrano casi eccezionali, ed il più delle volte evidentemente i coloni seguono il fondo e vi rimangono, dacchè, se il padrone esercita in taluni casi il diritto di liberarli dal vincolo della gleba, essi non possono però certamente abbandonarla, e le stesse cause che producono, come vedemmo, il permanere del sistema di coltivazione romano ed indicano pertanto il perdurare delle

[1] Vedi su ciò. NANI. *Storia dei diritto privato italiano.* 94.
[2] HEUSLER. *Istitutionen del Deutschen P. R.* I, 124-125.
[3] NANI. p. 93 n. 2.
[4] TUDICHUM. *Geschichte des Deutsch. P. R.* p. 116.
[5] *C J.* XI, 48, 2.
[6] KOWALEWSKY cit. I, 351 n. 2 e fonti ivi citate.

condizioni economiche generali che l'avevano prodotte, dovevano senza dubbio far sí che fosse nell'interesse stesso dei padroni di mantenere la perpetuità del vincolo. Inoltre nello stesso documento citato dal Kowalewsky e pertinente a Farfa [1], in cui il proprietario ritiene i coloni del fondo venduto, tuttavia si ammette un risarcimento per essi, né vi si fa parola che possa indicare si tratti di una concessione di favore: ciò che sembra attestare che, nella pratica, nella consuetudine, era ancora riconosciuto il loro diritto di rimanere sul fondo: a meno che non si alterasse il rapporto per mutuo consenso, e ciò è riconosciuto anche in seguito.

Questo loro permanere è attestato anche da un altro fatto e cioè dal continuarsi la *consuetudo* [2], e già vedemmo come già il contenuto di questi patti sia affatto analogo al romano. Per gli aldii, non si può affermare se anche per coloni, la misura delle prestazioni dovute si determina dopo trent'anni in una *conditio* che divien fissa (L. L. Grimoaldi c. 1.): ed è interessante il notare che è lo stesso termine trentennale adoperato da Anastasio [3] per determinare la condizione colonaria [4].

Accanto ai coloni troviamo i livellari. La procedenza di questi dall'enfiteusi non può esser posta in dubbio: — comune è l'obbligo di migliorare [5] e la durata perpetua [6], benchè poi ristretta alle canoniche tre generazioni, forma però questa che si distingueva in principio dal livello [7], e poi in seguito, come vedremo, ancor di più, e fu limitata forse

[1] Troya. 602.

[2] Troya. 708.

[3] *C. J.* xi, 48, 19.

[4] Sulla *conditio* degli aldii v. *C. D. L.* 396 a. 901: *nexus conditionis* in Troya 617 si applica ai servi: però con l'aggiunta dello *jugum servitutis*. *Conditio* in diritto romano si applica al servo *(Conditio servitutis)*: *nexus* anche ai coloni: *nexus colonarius* v. Nov. Valentin. xxx, § 6. ed. Haenel p. 227: pare dunque che una confusione sia avvenuta fra questi termini.

[5] Troya. 810, 924, 951.

[6] Troya. 951-52.

[7] Pertile. *Storia del diritto italiano* iv, 307 n. 77.

per evitare più che la prescrizione, la consuetudo e quindi mantenere la libertà di disposizione. La negligenza del canone produce l'annullamento del contratto [1]; più tardi anche questa condizione, come vedremo, si modifica e la *chartula* rimane ferma ugualmente, col pagamento di una multa cui stabiliscono pure i libelli longobardi in qualche caso [2]. Manca invece, a quanto sembra, l'alienabilità, ma ciò non porta grave ostacolo, poichè essa è necessaria conseguenza del peggioramento nella condizione generale dei coltivatori che vediamo seguire nell'epoca longobarda. Certo si è che non si debbono ricercare qui le figure giuridiche esatte dell'età romana; se, come vedemmo, già al cadere di questa i grandi mutamenti economici dovuti alla progressiva scarsezza del denaro, della mano d'opera ed alla costituzione di una grande proprietà avevano prodotto un pullulare così notevole di nuove forme nelle concessioni fondiarie, tanto più ciò avviene nell'età barbarica in cui le nozioni precise della natura dei varî istituti si confondono di necessità. Il mantenimento di certe linee dei singoli contratti romani di locazione deriva di certo più dalle tradizioni locali, dalle necessità economiche particolari che da idee giuridiche esatte circa la natura di essi, ond'è che questi si trasformano, si fondono, si piegano secondo la necessità e intorno a poche idee fondamentali.

Il libero livellario non è soggetto interamente al mundio padronale come il colono, l'aldio o il liberto non fulfreal. La l. 92 di Liutprando stabilisce è vero una responsabilità personale del padrone, dacchè questi, fuggito il livellario omicida, è condannato a dare al danneggiato o i mobili del livellario (che diversamente gli sarebbero spettati), ovvero a perdere la libera disposizione dei propri beni dando al danneggiato a livello la terra tenuta prima dall'omicida — ma questi due patti son detti espressamente una pena per non aver perseguitato il fuggiasco: se egli lo perseguita, evidentemente è libero da ogni responsabilità. Quest'obbligo della

[1] Troya. 951-52. Charta Hildradi cit. in Pertile cit. iv, 311 n. 103.
[2] Troya. 810.

persecuzione tuttavia è difficilmente comprensibile senza il concetto di un mundio, per quanto ristretto. Esso si esercita in gradi differenti secondo il *quantum* di libertà personale che rimane presso il soggetto: certamente mi pare impossibile richiamare questo fatto ad istituzioni romane. I privilegi dei grandi possessi sono in esse relativi soltanto alle imposte e ad una giurisdizione quasi municipale; quanto ai delitti è solo per la *res privata* imperiale stabilito che il dibattito deva segnare dinanzi al *rector provinciae* presente il *rationalis* o *procurator divinae domus*, e più tardi fu stabilita la giurisdizione del *comes rei privatae* [1], ma queste leggi si potrebbero citare per i possessi regî, non mai per quelli dei singoli. Quanto a quelli, il gastaldo ha certamente l'obbligo di perseguire i rei nell'interno delle *curtes regiae*, dacchè ha tale dovere anche al di fuori [2], probabilmente esercita la giurisdizione nelle contese interne fra coloro che erano soggetti al mundio regio, ma quanto ai liberi livellari etc. non mi sembra che, escluse le *civitates dominicatae* ove il gastaldo ha funzioni di Duca, si possa provare in alcun modo che esso esercitasse l'alta giurisdizione civile e penale. Anzi il passo dell'ed. di Rotari c. 23 relativo ai liberi molestati ingiustamente dal Duca, mi pare escluderlo, poichè, se il gastaldo fosse stato capace di esercitare una piena giurisdizione sui liberi, avrebbe potuto render loro giustizia davanti al proprio tribunale anzicchè rinviarli davanti al tribunale del Re, ovvero, ciò che è più che mai indicativo, del duca stesso [3]!

Ma all'infuori del mundio un altro principio viene a modificare la condizione dei livellarî longobardi, ed è quello espresso nella l. 133 di Liutprando, ove si stabilisce che le cose comperate dal livellario con il peculio suo o della moglie sua, seco addotto all'ingresso nella casa cen-

[1] *C. J.* III, 26, 8 e 11.

[2] *Hed. Roth.* 189, 221.

[3] Lo Schupfer cita in proposito Troya II, 340, ma ivi si tratta di *civitates dominicatae*. Neppure le cause fiscali dovettero esser trattate dinnanzi al gastaldo, dacchè questo (*L. L. Liutpr.* 78) dà la prova in giudizio per conto del fisco; se fosse stato presidente del placito non lo avrebbe potuto: così avviene del resto anche all'epoca franca.

suale, son di sua proprietà e deve essergliene rimborsato il prezzo se parte, ove invece *de illo laborem conparaverit quod postea laboravit aut fecit posteus . . . . . . in ipso cespite dimittat ubi lavoravit.* Il principio che il Re dichiara derivare dalla cawarfida, secondo i giudicati dei suoi antecessori mi sembra raccordarsi al mundio. A questa idea ferrea ed assoluta del predominio del capo della casa, di colui che difende e nutre tutti, non poteva mancare il ri scontro di una corrispondente idea patrimoniale; come ogni debito deve esser pagato dal capo, così a lui va ogni vantaggio, perciò ogni utile aquisito col patrimonio deve risalire a lui. Questa idea, che trova il terreno favorevole nel fatto che i coloni erano già trattati così a tempo romano e già allora il loro peculio si diceva appartenente al padrone [1], e si continuarono a lungo a trattar così, come si vede nel commentario di Alberto (122 *tantum in ascripticiis*), si estende anche ai livellari, e si vedrà come sia necessaria una lunga e lenta evoluzione che seguiremo nelle formule, per eliminarla e farne comprendere l'enormezza avvertita poi dai commentatori. E' interessante il notare in proposito come nei terreni finitimi al patrimonio di S. Pietro la consuetudine locale reagisse in senso romano contro la cawarfida longobarda, e difatti nelle carte amiatine troviamo ricordato l'uso di Roselle secondo cui il livellario poteva partirsene con i suoi *movilles* se scacciato dal padrone [2].

Accanto a questi contratti che si riferiscono alla coltivazione diretta del suolo ne troviamo poi altri che derivano invece da liberalità di signori o del Re. Di tali donazioni abbiamo menzione nei documenti e nell'Editto; in esso il notissimo capo 177 dell'editto di Rotari che dá

[1] Che si trattassero così a tempo longobardo si vede in Troya IV, 627, dove il padrone, vendendo il fondo ad altri, stabilisce che alcuni coloni possano andarsene coi loro mobili: di altri invece dice che se ne vadano, se vogliono, lasciando però i mobili al compratore; ciò che dimostra che questo stava nell'arbitrio del padrone. – v. in proposito Schupfer: *Aldii, liti e romani.*

[2] Troya 951-52.

licenza al libero di emigrare colla sua famiglia (*cum fara sua)* ove voglia, stabilisce però che, ove avesse ricevuto dal duca o da un altro libero una donazione *et cum eo voluerit permanere*, le cose donate ritornino al donatore.

La corrispondenza di queste donazioni limitate con quelle usate presso i Bavari ed i franchi è già nota; anche là troviano accanto alle donazioni romanamente perfette come le *thingationes* longobarde, altre donazioni ristrette ereditariamente, in quanto che alla morte del concessionario ricadevano al donatore [1], ed in altri casi poi ritornavano dopo la fine della sua successione maschile, e quasi sempre non sono alienabili che col consenso del donatore stesso. Questa restrizione è dovuta al fatto che il diritto germanico nel costruire la donazione tien sempre presente lo scopo di essa, di arricchire cioè, dice Brunner, la determinata persona del donatario o la sua discendenza diretta e non dei terzi che non c' entrano. A questo si aggiunge poi anche il concetto patrimoniale di cui abbiamo detto sopra; poichè chi è alle dipendenze di alcuno — dunque *in obsequio* — è soggetto più o meno al suo mundio e ciò che gli appartiene, sotto certi aspetti è, come già vedemmo a proposito del livellario, considerato come appartenente al padrone; così le donazioni fatte al Gastaldo [2] anche per gairethinx ove non confermate dal Re, si ritengono fatte a quest'ultimo — è evidente quindi, mi sembra, che, dato questo concetto, anche la donazione fatta all' uomo *in obsequio* non si possa intendere come piena se non in quanto si mantenga inalterata la relazione durante la quale il *munus* fu dato. La donazione longobarda è inoltre ereditariamente ristretta, ne abbiamo già un esempio a proposito del *liberto fulfreal*, le cui donazioni, sia da parte del suo ex-padrone che di qualsiasi altro [3], ritornano ai donatori in mancanza di eredi legittimi (senza però distinzione fra maschi e femmine): così av-

[1] Brunner. *Landeschenkungen* 30. *Grundzüge* p. 174.
[2] L. L. ed *Rothar* c. 375.
[3] Ed *Roth.* c. 225.

viene anche nei documenti [1]. Altre volte invece si tratta di donazioni ristrette alla persona, come nel caso del prete Baruccio [2] al cui figlio Filiberto il vescovo Walprando conferma le *conquisitiones* ottenute dagli antecessori del Vescovo stesso di cose di proprietà della chiesa.

Non sembra invece inalienabile questa donazione al tempo longobardo; di fatti nel cap. 225 di Rotari si comprendono nel ritorno al donatore solo i beni ricevuti in dono dal *liberto fulfreal* che egli *non obligavit in libertatem*, onde si vede che valgono le disposizioni da lui fatte; in quali condizioni poi, noi non sappiamo. Ma un'altra caratteristica vale per la *largitas* longobarda che la differenzia dalle altre germaniche, ed è la sua precarietà. Essa risulta chiara dal già citato documento farfense dell'a. 747 [3]; fra gli altri possessori spodestati per la donazione fatta dal Re Ratchis al monastero di Farfa del gualdo di S. Giacinto, in cui avevano le loro terre, vi è anche il cuoco Rinculo, il quale aveva ottenuto un casale come *largitatem actoris pro servitio quod fecerat ei;* Rinculo viene spodestato, ma, mossi a pietà, i messi regii comandano all'Abate di dargli una clausura di beni di 12 moggi nei suoi tenimenti di Rieti: il risarcimento è dato solo in via di grazia *quia pauperculus erat.* Di queste concessioni precarie ci dà inoltre esempio, come vedemmo, probabilmente il citato documento relativo alla vichweide d'Arena. Tali terre, come s'è detto, erano concesse ad un gruppo di coltivatori — ora nel documento i coltivatori prevedono il caso che il pubblico *portionem nostram in integrum requisierit* — neanche qui è sicuro il risarcimento, di fatti si suppone come del tutto incerto il caso che *in alio locum ad vicem sortem reddita fuerit* [4].

Ora questa precarietà, come fu dimostrata dal Roth [5], non è propria del *munus* franco e, in generale, germanico:

[1] TROYA 535 donazione a Gregorio *jocator*.
[2] TROYA 511.
[3] TROYA 602.
[4] TROYA 481.
[5] ROTH. *Geschichte des Benefizialwesens* p. 426.

esso si deve quindi ricercare ad un' altra sorgente. Non mi sembra improbabile che un tal carattere possa derivare dalle già esaminate concessioni territoriali del basso impero. Il nome *largitas* è pur quello delle donazioni imperiali [1], le quali, come s'è visto subirono l' influenza del precario, onde sono revocabili, ed in certi casi, come p. e. nei *salaria*, sono dati *ad personam*, ciò che è proprio del *precarium* conservato nella sua vera forma fino al secolo XIII, come rilevò il Galante da un passo delle decretali di Gregorio IX [2]: per di più, come vedemmo, esse subiscono delle restrizioni nell' alienazione. Anche in esse è frequente se non assoluta la procedenza da servizii resi, ed anzi in taluni casi, come per i *salaria*, per i *fundi limitanei* e per i liberti il perdurare in questi servigii — che per gli ultimi son detti *obsequia*, appunto come per il liberto longobardo — è condizione essenziale del perdurare del godimento. Sembra quindi che la donazione ristretta, propria del popolo longobardo, assidendosi sulle terre romane abbia subito l' influsso degli istituti che vi erano in fiore al tempo dell' Impero [3]. Il legame *obsequium - beneficium* ci è data da molti documenti e dalle leggi; il *donum* si ottiene in *gasindio ducis aut privatorum hominum obsequium* (ed. Roth. 225), *in obsequium regis* (id. 167) *considerans obsequium et fidele servitium* (Troya, 707) da una *obsequialis* in un altro documento (id. 742) *pro servitio* dal cuoco Rinculo summentovato e così via —: l' uno è veramente la sorgente dell'altro, e ciò è ben naturale. Tuttavia non si può affermare nè che l' *obsequium* o la qualità di *gasindus* o di *amicus* [4] portasse il *donum* di conseguenza

[1] *C. Teod.* XI, 20, 4. Esso si riferisce però a donazioni vere e proprie. v. Brunner. *Landeschenkungen* in fine: tuttavia anche lo *jus privatum* dicevasi *donatio* v. sopra.

[2] Galante. *Il Beneficio* p. 58-59.

[3] All' opinione favorevole ad un permanere della tradizione di queste forme il Tamassia ha portato un notevole contributo col suo studio sulle donazioni *more salario* che nelle oblazioni alle chiese ci rimangono sino al XI sec.: ciò è una prova di più della possibilità di tali legami tra il mondo romano ed il mondo longobardo.

[4] *Amici. Ed. Roth.* 211.

nè che il cessare di esso portasse *ipso jure* il cadere dell'altro: il padrone certamente poteva toglierlo, ma talvolta il *donum* avviene dopo finito il *servitium* o dura anche quando questo è finito. Tuttavia se si pensi che la partenza dalla casa ne cagionava la perdita per l'Ed. di Rotari c. 177, si deve dire che il legame era ben stretto e che, se ancora non abbiamo una vera forma beneficiaria [1], certamente però ne abbiamo in questi *dona* un substrato assai importante.

III. IL PATRIMONIO DEL CULTO

Esaminati così sommariamente i capisaldi su cui poggia l'organizzazione della proprietà durante l'età longobarda onde poterne meglio spiegare l'evoluzione nell'epoca franca, ci rimane da vedere come in questo periodo si atteggiasse il patrimonio del culto. Tutti sanno come nel primo tempo della Chiesa prevalesse il sistema dell'unità patrimoniale per il quale l'amministrazione era tenuta dal Vescovo, ed i chierici o preti rettori delle singole chiese vescovili non vi avevano alcuna parte ma soltanto ricevevano dal Vescovo i loro stipendî. Poi per prevenire gli abusi esercitati dai Vescovi nella distribuzione dei redditi, ne fu introdotta la quadri-partizione (tripartizione in Ispagna) onde una parte fosse data alla chiesa vescovile per il restauro, una al Vescovo, una ai poveri ed una finalmente ai chierici. Con questo mezzo però comincia a modificarsi l'assoluto sistema centrale: difatti, mentre il reddito di terre continua ad esser versato nelle casse vescovili tutto intero, invece dei redditi delle oblazioni e delle funzioni sacre, che in teoria i chierici avrebbero dovuto versare anche questi per intero nella cassa centrale, essi cominciano a trattenere una parte [2] a titolo di stipendio. In pari tempo si era in-

[1] Troya 511 dice già « *alico beneficio* » riferendosi ad un *munus*.
[2] Stutz *Gesch. des Kirchlichen Benefizialwesens* (1895) p. 35 n. 50.

trodotto anche l' uso, fra i Vescovi, di dare, colla forma precaria, ai chierici un pezzo di terra d' onde essi potessero ricavare il sostentamento necessario; abbiamo osservato come questa tendenza sia comune nelle amministrazioni del basso impero — si deve osservare però che quì la concessione assume caratteri affatto singolari, dacchè il chierico doveva pagare una *pensio* che consisteva nel versare alla cassa centrale tutti i redditi che gli sopravvanzassero, dopo trattenuto il proprio stipendio [1]: così stabilisce Gregorio Magno per la chiesa già ariana di S. Agata della Suburra e Felice IV nell' a. 530 per i chierici di Ravenna [2]. Anche qui, come nelle altre concessioni territoriali già viste, troviamo la forma di grazia [3]: se pure le concessioni fungono come stipendio, rivestono sempre, osserva Stutz, il carattere di favore. Ciò è vero, e difatti vedemmo come anche nell' età longobarda tale carattere sia continuato nelle concessioni date in corrispondenza a servigi; in ogni modo esse sono degne di nota non solo per la storia ecclesiastica, ma inoltre come uno degli esempi che ci si offrono già nel mondo romano di godimento di terreno dato in compenso di speciali funzioni, ed è importante specialmente per il confronto con quelli adoperati, come vedremo, nelle amministrazioni ecclesiastiche specialmente, per compensare i villici e gli amministratori delle loro prestazioni. Quanto alla forma precaria, si tratta in realtà della consuetudine di accoppiare il precario alla locazione: difatti mentre in Gallia si parla di *praecaria-praestaria*, a Ravenna si parla di *libellus*; ma anche là si tratta di una vera locazione come vedremo avvenire delle *praecarie-praestarie* laiche nei contratti agrarî medievali; ogni carattere precaristico è scomparso coll' equiparazione fatta del precarista al detentore.

Contemporaneamente a questi due un terzo fatto sorgeva a modificare la condizione dell' amministrazione ecclesiastica, e cioè il crearsi per volere dei fondatori di

[1] Stutz 81 n. 10.
[2] Agnelli Ravenn. *Liber Pontif.* ed. dei M. G. H. p. 319.
[3] Stutz p. 84 n. 27.

nuove chiese, di patrimoni ecclesiastici separati, di cui era subbietto la chiesa privata e che si staccava dalla massa vescovile.

Tale è la famosa donazione di Flavio Valila alla chiesa di Corneta fondata da lui nella massa Cornutiana di sua proprietà, che per tutti i Canonisti rappresenta un documento di grandissima importanza: essa è l'ultima espressione — nel tempo romano — dell'indipendenza delle chiese private. Nei primi tempi benchè fossero fondate e dotate dai privati e le donazioni lor fatte venissero a costituire un patrimonio isolato, ciò nondimeno il chierico doveva amministrarle per conto del Vescovo, e, come per la chiesa di S. Agata di Suburra [1], doveva *quidquid exuberare potuit fideliter rationibus ecclesiasticis inferre;* più tardi invece, nella donazioue di Flavio Valila, il vescovo è escluso da qualsiasi ingerenza nelle cose della chiesa, non può disporre menomamente dei suoi beni nè delle rendite dacchè queste erano dedicate soltanto al mantenimento dei chierici adibiti al servizio della chiesa stessa. Lo Stutz però non crede che questa separazione definitiva abbia avuto larga influenza: secondo le sue osservazioni lo smembramento definitivo delle amministrazioni non ebbe luogo prima dell'assidersi stabile dei barbari che introdussero, seguendo la sua ipotesi, l'idea dei templi privati pagani, ed in prova di ciò adduce le severe prescrizioni di Gelasio I [2] relative alla fondazione o dotazione delle chiese private: quanto alle vescovili osserva che ancora nel 530 nella chiesa di Ravenna benchè i rettori delle singole chiese godessero, accanto allo *stipendium*, le rendite di beni spettanti separatamente ad esse, che amministravano indipendentemente dal vescovo, per disposizione dei privati, tuttavia per il patrimonio in generale valeva sempre il principio dell'unità d'amministrazione e la quadripartizione dei redditi. Tale è lo stato dell'amministrazione ecclesiastica al tempo in cui i Longobardi invasero l'Italia.

[1] Greg. M., *Epist.*, III, 30 — Stutz, 45.
[2] Stutz, p. 57 e 39.

L' epoca Longobarda è caratterizzata dalla fondazione di molte nuove chiese specialmente private. Ogni corte aveva un oratorio spesso una chiesa e talvolta anche un monastero: gl'invasori ariani dovettero anche qui, come in Borgogna [1], riunire intorno ai propri tempî i propri correligionarî senza curarsi tampoco dei Vescovi. Nei documenti relativi all'età cattolica longobarda troviamo però ricordata sovente la consacrazione fatta dal Vescovo anche di queste chiese private [2], ma laddove il prete è sacrato da esso, l'ordinazione invece è fatta del tutto indipendentemente dal Vescovo. Non però che l'antico sistema non sopravvivesse ancora; cosicchè troviamo in parecchi documenti deferito al Vescovo il potere della nomina del prete e interdetta agli eredi del fondatore qualsiasi immistione negli affari della chiesa: tuttavia col tempo prevale sempre più la forma assolutamente privata.

Da un tale movimento sembrano escluse in Italia le chiese parrocchiali (battesîmali) che sono ancor sempre vescovili [3]. Quanto ad esse il tempo longobardo segna indubbiamente il passaggio dal sistema centrale a quello dell'amministrazione separata; come accadde questo fatto? Lo Stutz nega assolutamente che abbia avuto luogo una generale divisione dei beni vescovili, distribuiti regolarmente in luogo di stipendio: egli crede [4] che il patrimonio delle singole chiese si sia costituito col mezzo di disposizioni testamentarie, di donazioni o finalmente di beni di preti che, secondo le disposizioni ecclesiastiche [5], dovevano devenire alla chiesa, e che i Vescovi ne abbiano approfittato per sopprimere gli stipendii ai chierici, e che quindi infine le precarie vescovili usate, come vedemmo a tempo romano, non abbiano avuta alcuna parte nell'intera evoluzione. Questa conclusione così assoluta mi fa però dubitare. Da un lato è innegabile che il sistema dell'unità patrimoniale perdura

[1] Imbart de la Tour, *La Paroisse rurale*, p. 182.
[2] Vedi specialmente Troya, n. 406, *passim*.
[3] Stutz, 127-129.
[4] Stutz, p. 309.
[5] Stutz, p. 308, n. 45 cita Hincmaro, col. 540.

nei primi tempi dell'epoca longobarda come lo prova la vita di S. Barbato citata dallo stesso Stutz [1], ove si ricorda la quadripartizione; inoltre per le cattedrali il sistema perdura fino al IX secolo; al limitare dell'epoca franca troviamo il famoso documento in cui Rataldo vescovo di Verona assegna, d'accordo col clero, ai canonici e diaconi della cattedrale, in cambio degli *stipendia* che egli espressamente dice era loro obbligato a dare per ragione della quarta dei redditi (dell'altare) e delle oblazioni dei fedeli, alcune case e campi: in seguito a tale assegnazione egli si libera dall' obbligo di dar la quarta per gli *stipendia*. Qui, evidentemente lo stipendio si era mantenuto e per lungo tempo ne perdura il ricordo dacchè nell' epoca carolingia troviamo frequenti donazioni fatte per stipendio di canonici. Ma se questi stipendî continuarono a sussistere per i chierici urbani, come ammettere che senz' altro siano tutti spariti per i chierici rurali senza esser sostituiti da nulla? non sembra che una tale supposizione sia altrettanto ardita dell' altra di una creduta divisione del patrimonio? Lo Stutz, con finissima critica, pensa che l'istituzione del *beneficium praebenda,* che poi è dato sotto la forma di *praestaria-praecaria* ed anche gravato di censo [2] sia fatta a simiglianza delle chiese private ove, essendo, come vedemmo, la chiesa considerata spesso null' altro che una parte del patrimonio del padrone, anche la dote viene considerata come oggetto di una disposizione censuale data ai chierici nella forma che aveva luogo per gli altri impiegati dell'amministrazione; le chiese vescovili sarebbero state considerate dal Vescovo come le private dal proprietario, ed in prova di ciò lo Stutz adduce la fondazione di chiese vescovili fatta da Vescovi [3] in forma del tutto analoga a quella usata dai particolari.

Però, malgrado l'acutezza di tali osservazioni, i numerosi livelli pattuiti contemporaneamente alla concessione di chiese a preti di cui ci rimane memoria specialmente per la Toscana, mi pajono troppo simili alle precarie della

[1] Stutz, p. 37, n. 58.
[2] Stutz, 321, n. 29.
[3] Stutz, p. 305.

chiesa ravennate per poter escludere per ragioni teoriche una parentela che non è rotta da nessuna discontinuità. Di fatti a Ravenna lo stipendio viene assorbito nella rendita del fondo concesso ed il superfluo vien dato al Vescovo, come racconta Agnello e spiega lo stesso Stutz: ebbene, nell' anno 770 [1] il Vescovo di Lucca alloga a tre figli del q. chierico Aurimo i beni della chiesa di S. Frediano e stabilisce che essi devano rendere ogni anno la pensione pattuita *mihi (sc. episcopo) et ad rectores ipsius ecclesiae pro ipsis rebus.* — Ciò parmi indicare con molta evidenza che vi era comunione d'interessi fra il Vescovo ed i rettori — che essi godevano insieme i redditi; questa comunione è denotata, a mio avviso, anche dal fatto che in parecchie fra queste carte il chierico promette al Vescovo, quanto ai beni di *meliorare et voluntate tua facere* [2], e, quanto ai redditi nella ordinazione del prete Lucerio nella Pieve di Mosciano (Troya 595), questi si riserva soltanto di disporre *de fructuum oblationem* (primizie) *tantum cause benedictionis per amicos aut parentes meos aut cui voluero:* se domanda di disporre delle primizie è segno che del rimanente non disponeva; dunque i beni della pieve non erano in suo arbitrio come avrebbero dovuto essere se si fosse trattato del patrimonio speciale di essa, secondo l'esempio veduto a Ravenna già nel 530. Inoltre la forma è indefinita, e tale fatto mi pare difficile il negare ci riporti ai *libella* ravennati ed alla loro pensione: se si trattasse di un'imposizione del Vescovo di nuova introduzione essa si risolverebbe piuttosto in un censo definito. Inoltre non si vedono motivi per cui le ragioni economiche che furono tanto incentivo, senza dubbio, al diffondersi del beneficio nelle amministrazioni laiche ed ecclesiastiche, non dovessero valere anche in questo caso, e ciò concorda anche colla tendenza a considerare le chiese vescovili quale fonte di lucro pei vescovi, tendenza cui vedremo apertamente accennarsi nel periodo successivo e che per i privati è fatto notissimo [3]; è molto

[1] Troya, 924.
[2] Troya, 725. 750.
[3] Stutz p. 224.

probabile che, come afferma lo Stutz, e come accadeva anche a Ravenna [1], essendo molte chiese riccamente dotate da privati, lo *stipendium* riuscisse superfluo come più tardi la quarta della decima per taluni vescovadi, ma escludere del tutto che in parecchi luoghi si sia addivenuto da parte dei Vescovi ad una concessione di fondi dell'antico patrimonio in luogo dello *stipendium* mi pare troppo assoluto, specialmente dacchè per le chiese cattedrali abbiamo, come s'è visto, un esempio così chiaro di un simile procedere. È probabile che, secondo le condizioni delle varie chiese, varie fossero le soluzioni date al problema: in alcuni luoghi, ove la chiesa era ricca di beni propri, il chierico dovette vivere di quelli; altrove invece ove era meno ricca, ricevette a complemento, dei beni in godimento, rendendo il superfluo al Vescovo e poi pagandogli un canone fisso come nelle carte lucchesi, e non si può escludere che, come accadde nelle chiese cattedrali, in qualche luogo lo stipendio sia stato sostituito dall'usufrutto di un fondo.

---

[1] Stutz, p. 65.

CAPO SECONDO

LA PROPRIETÀ ED IL FEUDO

I. DIVISIONI E DENOMINAZIONI TERRITORIALI

Non grandi differenze si notano nei nostri documenti cagionate dall' avvento dei Franchi: noteremo pertanto quelle poche cose che ci possano esser utili in seguito [1]. Nella maggior parte delle carte delle nostre provincie la designazione del terreno si ha colle indicazioni in *comitato illo, in loco illo* od anche semplicemente *in loco illo* [2] come nelle formole franche: ivi *locus* ha sempre il significato di *vicus* o *fundus.* Tuttavia troviamo col tempo altre designazioni: p. e. al termine *comitatus* si sostituisce *districtus* nel senso di un determinato territorio [3]. E' già notissimo il significato speciale che assunse *districtus* specialmente dopo le concessioni d' immunità ai Vescovi, e cioè indicava quello speciale territorio intorno alla città in cui valeva l' immunità vescovile [4]. Se non che nelle

[1] Un' accurata descrizione delle denominazioni dei fondi e delle lor parti nella Lombardia trovasi in SEREGNI - *Popolazione agricola della Lombardia. Arch. storico lomb.* III, 3 (1895) p. 39 e seg. però con risultati in parte diversi da quelli che verrò esponendo.

[2] p. e. nel *Chartul. Long. ed.* PADELLETTI *Fontes It. M. E.* p. 475 e sq.

[3] *In Paduano districto* GLORIA C. D. P. II, 1359.

[4] HEGEL. *Costituz. dei municipi italiani* 400-401; HAULEVILLE *Histoire de communes lomb.* I, 242.

nostre carte *districtus* ha anche un altro significato; abbiamo visto in precedenza parlando dell' arimannia come la tassa dei pascoli, arimannia, *datio*, erbatico, decima etc. appartenesse ai conti, ora la somma dei diritti di costoro dicevasi *districtus*, e con tal nome si chiamavano anche i singoli diritti — perciò si chiama *districtus* o *districtio* anche la tassa del pascolo e per estensione il pascolo stesso viene designato in taluni documenti con tal nome [1].

In luogo di *comitatus* si trova usato talvolta, evidentemente per influenza delle formule franche, *pagus* [2], ed altre volte, come abbiamo già detto, *finis*. Però *finis*, p. e. nel territorio di Sacco, indica invece una divisione del *comitatus* tanto che troviamo sovente l' indicazione: *in comitato tarvisino in fine Sacisca in fundo Pleve*, od altro simile [3]; non si confonde affatto però in tal caso con *curtis* così da credere che si possa indicare là p. e. l' estensione della giurisdizione del Vescovo concessa nell' 857 da Berengario perchè si applica anche ai terreni dei liberi proprietarî: forse può richiamarsi invece al territorio soggetto al gastaldo longobardo che avrà indubbiamente risieduto nella corte regia di Piove.

Fundus anche nei documenti dell' epoca franca e successiva ha quasi sempre il significato di *vicus*, ma si trova però anche indicare *curtis* o *villa*, quando, com' è chiaro, questa comprende un *vicus* e il suo territorio, ciò che diviene sempre più comune coll' estendersi della grande proprietà; però non mancano documenti in cui *fundus*, col significato odierno, indica soltanto un possesso qualsiasi [4].

Una divisione territoriale che vediamo riapparire qua e là nelle nostre carte come pubblica, mentre nell' epoca longobarda aveva soltanto significato religioso, è *plebs*. Il primo uso di questo termine è quello semplicemente di

[1] *C. D. P.* II, 1217. Lupo *C. D. B.* II, 751. *C. D. L.* 431.

[2] *C. D. L.* 126. 132 etc.

[3] Gloria *C. D. P.* I e II passim.

[4] *C. D. P.* I, 127 *in loco et fundo casa Bertaldo* - *A. I. M. Æ.* III, 187 *fundus sepibus circumdatum.*

derivazione « *habitans in plebe illa* » [1], e si riferisce ancora alla pieve ecclesiastica, ma più tardi, alla metà del IX secolo, c' imbattiamo in due diplomi imperiali di Lodovico I e di Carlomanno relativi al possesso di Lizzano pertinente alla Badia di Nonantola [2], nel primo dei quali Lizzano è designato come villa, nel secondo come *plebs*, e ne viene confermato il possesso: è evidente quindi che l' uno si adopera invece dell' altro. Questa parificazione è poi espressa in documenti posteriori nei quali si trova l' espressione: *de villa seu de plebe* [3] etc. Evidentemente *plebs* indica qui una corte o villa cui si estendeva insieme alla giurisdizione padronale anche l' ecclesiastica: quindi il significato originario di *plebs*, che si riferisce alla popolazione di un dato villaggio [4], ora viene assegnato al territorio da questa occupato. Con l' attribuzione alla *curtis* di diritti feudali e signorili, *plebs* (= *curtis*) viene poi ad indicare la somma di tali diritti; perciò troviamo *feuda de plebe* ed altre espressioni consimili referentisi a diritti esclusivamente laici [5]. In tal senso si trova noverata talvolta anche *parochia*, ma questo termine che, come dovunque, anche nei nostri documenti, in origine indica vescovado e più tardi soltanto pieve, è di regola usato soltanto in senso ecclesiastico. Un' altra parola che trovo usata, ma solo per eccezione, come divisione territoriale è *castrum*: si deve almeno dedurlo da documenti in cui troviamo noverate « *sortes in castro* » [6] come possesso rustico. Difatti essendo i *castra* eretti nelle *curtes*, talvolta si usa *castrum* per *curtis*, raramente però, perchè di solito *castrum* è soltanto il luogo murato, e più tardi si distingue dal resto

[1] *C. D. L.* 152. FICKER *Reichs und Rechtsforschungen Italiens* IV, 9 a 824.

[2] TIRABOSCHI - *Badia di Nonantola* II n. XXXVII a 852 e XLV a 879.

[3] LUPO *C. D. B.* II, 1097.

[4] CIPOLLA - *Storia d' Italia e dei suoi conquistatori etc.* a. 317 n. 1.

[5] ROBOLINI - *Memorie di Pavia* III, 187 *Arimannia de Plebe in* BELGRANO - prefaz. al *Chart. Ligure* p. 582 -: così v. *districtus, honores, plevaniis et harimanniis in* VERCI - *C. D. Eccl. XXVII. Parochia in questo senso si trova in* GIULINI - *Storia di Milano* V, 588.

[6] LUPO *C. D. B.* II, 672 a 1032.

del possesso di cui fa parte anche per la *pace* speciale che domina nel suo recinto. Quanto poi alla *curtis* essa conserva sempre il suo doppio significato di grande possesso, e di centro rustico d'amministrazione e di raccolta dei prodotti; ivi troviamo ancor sempre nominata la *sala*, il forno, il torchio, il *pistrinum* e gli altri strumenti della vita economica rurale; sullo svolgersi di questa parleremo più tardi.

La divisione più comune della *curtis* e del vico è sempre il *manso*. La estensione di questo varia, come variava nell'epoca longobarda: fino al X sec. ne troviamo di 15 jugeri e di 6 [1], senza contare le massaricie regali assai più estese, per essere a quanto sembra, in luoghi incolti e sassosi. [2] Più tardi troviamo i mansi costituiti regolarmente di 12 jugeri e questo così a Milano come a Bergamo, a Nonantola ed altrove. [3] Nel Padovano esso non è ancor regolarizzato [4] e così neppure nel Friuli, ove soltanto molto più tardi troviamo il manso ridotto a 24 campi. La disformità nell'estensione del manso ha origine probabilmente, come pensò il Waitz, nella maggiore o minor difficoltà che la qualità della terra presentava alla coltivazione [5], dalla qual cosa la necessità di una cultura più o meno ristretta. Come vedremo in seguito, il suddividersi del manso originario in più famiglie per eredità o per disposizione del padrone non cambia subito questa unità, d'onde il perpetuarsi della diversità originaria della sua misura. Un cambiamento notevole si trova invece nella divisione del jugero: abbiamo visto nella parte precedente come un documento longobardo di alto interesse c'indichi il persistere della divisione romana invertita vale a dire in 4 pertiche e 288 tavole, d'onde la pertica

[1] *C. D. L.* 791 e 882. La vastità del manso longob. è attestata dal doc. Troya dccxlvii in cui ciascun massario à 75 jugeri.

[2] Verci *Storia della marca trivig.* i doc. v.

[3] *Ant. Long. Milanesi* iv, 374; Robolini cit. ii, 110; Tiraboschi *Non.* ii n. clii. etc.

[4] Gloria *Agricolt. nel Padovano* i pag. lxxxiv.

[5] Waitz *Altdeutsche Hufe* p. 30.

in 72 tavole. In questo tempo si trova un cambiamento: lo jugero non muta però d'estensione poichè comprende sempre 288 tavole [1], ma cambia invece la pertica — invece di prendersi per misura di questa, come a tempo romano (per la tavola), il quadrato del perimetro (72 tavole ossia pertiche lineari quadrate, essendo il perimetro di 72 pertiche lineari), si presero a considerare i rettangoli aventi per lato le 24 pertiche lineari, di lunghezza dello jugero, e per base una delle 12 pertiche di larghezza: ne risultò lo jugero diviso in 12 pertiche ciascuna di 24 tavole [2]. Ci è ignoto il motivo ed il tempo del cambiamento, ma si deve dedurre dai documenti che il nuovo sistema fosse già in uso nel X secolo. Quanto poi alle altre misure esse son quelle dell'età longobarda.

Divisione non gromatica è quella di *petia*, la quale indica soltanto appezzamento di terreno, e si trova talvolta estesissima talvolta più piccola, così che il manso ne comprende 17 [3]. Un'altro termine poi è campo che si usa per indicare un terreno senza determinata misura ma con stabili confini [4]: esso si trova sempre più frequente nei documenti. Il manso è sempre diviso nelle tre parti essenziali consuete, casa, fondo e *comunalia*. La prima è costituita dalla casa coll'*area*, luogo di deposito di derrate [5], essa giace coll'orto nel villaggio, mentre il resto stava nel *fundus* di esso: così in varî documenti Padovani c'imbattiamo nella formula *massariciae quae jacent infra ipsa villa quamquam et de foris in eius finibus et territoriis cum casis, curte, vinea, areis etc.* [6]. Non trovo nei nostri documenti traccia della denominazione *casale* per il terreno su cui è fabbricata la casa come nei documenti germanici: nei documenti dell'Italia settentrionale v'ha in

[1] Vedi su questo fatto Seregni p. 43 che però crede questa nuova divisione originaria ed eguale alla romana.

[2] Lupo *C. D. B.* II, 1026 a. 1140.

[3] *C. D. P.* II n. 923.

[4] *C. D. L.* 478, 597, 608, 715.

[5] Così si deduce dai patti che stabiliscono di condurle nell'*area*.

[6] *C. D. P.* II, 120, 122, 129 etc.

luogo di questa *sedimen*, il luogo dell'area invece è detto *ariale*.

A manso corrisponde talvolta *sors*, ma non di frequente nei contratti: In un diploma di Carlomanno troviamo la dizione *hobas idest sortes plenas* [1], ma è evidente che questo unico luogo non può esser sufficiente prova né per l'uso di hoba *(hufe)* nei nostri paesi, né per l'equiparazione di *mansus* e di *sors*. *Sors* in generale significa porzione: così *sors* è la quota ereditaria ovvero la parte di un patrimonio; Secondo il concetto germanico *sors-mansus* indicherebbe la quota di terreno spettante alla famiglia, ma nelle nostre carte è usato quasi esclusivamente nelle amministrazioni di grandi fondi, e mi sembra indicare piuttosto una quota del terreno della *curtis* assegnato ai coloni, ed in qualche luogo anche la divisione dei vasti mansi longobardi, di fatti troviamo nominate le *sortes de massaricio* [2] e ne abbiamo di assai piccole, di 4 jugeri [3], ciò che deriva, come vedremo da una loro ulteriore divisione. Quanto poi al termine *absens* e *vestitus* che si trova applicato così al *mansus* come alla *sors* ne parleremo studiando l'organismo economico della *curtis*.

La terza parte del manso era costituita dalle *ampla* o *communia*. Di queste una parte è sovente annessa alla terra coltivata e si dice *amplectanea* o *replectanea*. Di questo fatto abbiamo testimonio indubbio nei documenti, di cui uno Padovano dice: *ampla sive novalia aprehensa secundun modum mansorum* [4], ciò che ci fa pensare alla *captura-aprehensio* germanica; così in uno Bergamasco *comunalia* (in determinata misura) *accesserunt super petias* [5]; talvolta poi si tratta di terre non derivanti dalle comugne divise, ma da speciali concessioni: così nel Parlamento trevisano dal 1198 troviamo colpite da tassa speciale le *repletanea quae non pertinent ad mansum* [6]. Tali *replectanea* od *amplectanea* sono man-

[1] *C. D. L.* 284 dato da Ottinga.
[2] *C. D. L.* 497.
[3] Lupo. *C. D. B.* II, 1039.
[4] *C. D. P.* II, 705.
[5] Lupo. *C. D. B.* II, 501.
[6] Ughellio. *St. Sacra.* V, 532.

tenute sovente a lungo incolte così che le pertinenze del manso sono così indicate in un documento padovano *duos mansos... cum capulo et pasculo et runcationibus... et amplo* [1] dove l'amplo è distinto dal terreno di fresco dissodato cioè *roncato.* Quindi l'amplo appreso entra nel novero del terreno in esclusiva proprietà del mansuario, ma si distingue dal rimanente: la cultura non ancora perfetta, l'esservi in qualche luogo ancor consentito, come vedremo, il pascolo comune, le tasse speciali che lo colpivano, come p. e. la decima dei novali, sono il fondamento di tale divisione che troviamo ancor nell'editto fra la *clausura* ed il *fornachar.* Nel senso di runcata si usa anche *arva* che troviamo qua e là ma non frequentemente: così abbiamo terra arva presso la selva: C. D. L. 777: *terra silvata in alico arva;* essa col ridursi a cultura si cinge di siepi (id. 849): *terra cum incisa quod est arva,* e finalmente persino si trova *in clausura.* (484) Quanto alla denominazione dei terreni comuni non si trovano differenze con ciò che abbiamo esposto in precedenza. I termini *vicanalia, comunalia* e *communia* si trovano nei documenti fino al XIII secolo. Scompare invece verso il 1000 l'interessante denominazione *interconciliaricia* delle carte lombarde, colle sue numerose varianti: *inconcelibas locas, conclivis* etc.

Come si vede in questa parte le mutazioni portate dall'epoca franca sono lievi e di poca entità: molto importanti invece e numerose sono quelle che da essa derivano nella struttura economica e giuridica della proprietà.

II. LA PROPRIETA'

1. SVOLGIMENTO ECONOMICO DELLA PROPRIETÀ.

La caratteristica della storia economica del periodo, che comincia con l'età di Carlomagno è data sopratutto, come notarono i più eminenti scrittori, dagli sforzi che gl' Imperatori ed i loro mandatari ed amministratori e gli

[1] *C. D. P.* II, 705.

strumenti di cui essi si servono, cioè in particolar modo la Chiesa coi suoi chiostri, fanno per ridurre a cultura le sterminate terre boscose e paludose che le guerre incessanti dei periodi precedenti lor avevano legate. Questo sforzo della politica imperiale, descritto magistralmente dall'Inama-Sternegg e da altri scrittori si manifesta specialmente nell'organizzazione dei grandi dominî condotta a termine specialmente col celebre capitolare *de Villis,* la cosidetta *urbariazione* dei domini, che ha però importanza specialmente per la Germania dove la vastità dell'incolto era ancor più considerevole che negli altri paesi [1]. Nondimeno anche in Italia il movimento si accentua specialmente nei beni ecclesiastici e nei grandi chiostri fabbricati in mezzo a densissime selve ed a praterie sterminate, come molto spesso ricordano i loro nomi e le tradizioni relative alla loro fondazione. Egli è certo che un dissodamento regolare e proficuo esigeva forze ben superiori a quelle che in questo tempo possedeva un piccolo proprietario. Abbiamo già visto nel periodo precedente come dai documenti risulti evidente la scarsezza degli animali da lavoro e degli stessi strumenti, e la difficoltà di procurarsene che fa sì che i padroni creino all'uopo degli speciali patti colonici in cui obbligano gli affittuali a fornirli di bovi, o di aratri, o di falci, od altri oggetti. Ciò basta per giustificare la grande difficoltà opposta dalle circostanze ad importanti dissodamenti intrapresi da singoli.

In Italia non trovo però esempi di vere colonizzazioni fatte da imperatori: soltanto ai confini del regno, in Istria, il famoso placito di Risano ci porta probabilmente i lagni degli istriani cui il Duca franco Giovanni aveva, seguendo il sistema carolingio, colonizzati i terreni incolti [2], con slavi che poi si erano allargati, a quanto sembra anche sui coltivati. Ma nel rimanente d'Italia si notano soltanto le abbondanti concessioni fatte ai monasteri ed alle chiese di boschi, paludi, praterie, ecc. [3].

[1] Inama Sternegg. *W. G. I*, 208, 213.
[2] Inama Sternegg *W. G. I*, 281 — Kandler. *Cod Dipl. Istr.*
[3] P. e. *C. D. L.* 248, 400 ecc.

Così accanto alle ragioni politiche ve n'ha anche una economica che spinge l'Imperatore ad allargare i beni ecclesiastici: la cura da questi posta a far sì che le loro disposizioni abbiano l'effetto voluto, si denota anche dalla cura che essi prendono dei coloni e lavoratori soggetti alle chiese stesse come alla corona. Da qui le disposizioni che cominciano con Carlomagno e terminano cogli ultimi carolingi in cui si vieta ai ministeriali della corona ed ai prelati di non opprimere i liberi ed i servi esistenti nei dominî oltre a quello che era fissato nei poliptici od urbarii imperiali ed ecclesiastici e delle vecchie consuetudini de' luoghi [1].

L'ingerenza imperiale nella chiesa si manifesta mediatamente colla nomina degli avvocati o « tutori » delle chiese stesse e talvolta anche più direttamente con l'immediato intervento in ciò che riguarda il miglioramento del loro patrimonio: così nell'813 vediamo il messo imperiale ordinare egli stesso la commutazione di certi beni fra l'abbazia di Nonantola e S. Giulia di Brescia onde ottenere l'arrotondamento che è, una delle pratiche necessarie per ordinar bene il grande possesso, preludio alle future *ingrossazioni* [2]. Questi concetti contribuiscono senza dubbio alla diffusione dell'immunità della quale si trova traccia, ma assai leggera, come vedemmo nell'Italia longobarda. Il suo allargamento in Italia va di pari passo col concetto che della proprietà ecclesiastica — almeno di una parte di essa — avevano gl'imperatori i quali la consideravano (giusta i vecchi criteri romani) cioè come un'appendice dei beni pubblici, di cui essi potevano servirsi per i bisogni dell'impero. Accanto alla destinazione di una parte dei beni di grandi monasteri ad ufficiali o *vassi* della corona troviamo la concessione dell'immunità, che così viene ad avere la sua ragione; essa non è altro se non l'estensione dei privilegi dei beni veramente pubblici a questi che lor venivano così equiparati. Nei primi documenti carolingi essa è alquanto ristretta. In generale comprende le *publicae functiones*

[1] Inama Sternegg *W. G.* I, 376-77 *Cod. Dipl. Nonant* xxxvii a 852.
[2] *C. D. L.* 88 - Inama I, 352.

ma non sembra comprendesse anche l'onere della milizia [1] — anzi troviamo determinati nei capitolari molti Conventi che vi erano obbligati, e fra questi anche alcuni immuni; e di più nell'inventario della corte di Limonta troviamo noverati due dipendenti che *propter hostem* si diedero quali aldii al monastero di S. Ambrogio [2], ciò che dimostra che il semplice entrare nell'immunità, per commendazione, non portava l'esenzione, ma che per questa occorreva una diminuzione della libertà causa generale d'incapacità a portare le armi. In ogni modo anche senza di ciò, l'alleviamento del peso fiscale ha già una notevole influenza sullo sviluppo dei grandi possessi ecclesiastici, e poi anche dei laici cui fu esteso assai più tardi [3], poichè fu una spinta notevolissima alla commendazione oblata. L'importanza delle commendazioni per l'aumento dei beni ecclesiastici risulta subito a chiunque esamini anche superficialmente p. e. il poliptico di S. Giulia nel C. D. L. [4]; e si deve osservare che qui si notano soltanto le commendazioni relativamente recenti, perchè le concessioni precarie che vi corrispondono [5], in generale erano date all'oblatore ed ai suoi figli, e meno eccezioni, non si estendono in Italia oltre la 3ª generazione [6] e quindi dopo questo tempo ricadevano all'ente che ne era proprietario ed i concessionari cadevano nella condizione di dipendenti assolutamente

[1] La frase del diploma. *C. D. L.* 221 a 862. Si riferisce ad assalti o pignoramenti riguardanti *res*.

[2] *C. D. L.* 126 - BALDAMUS *Heerresen unter den spät. Karoling.* p. 22. BORETIUS. *Capitul.* I. 330 c. 2 e L. L. CAR. MAGN. 99. PERTILE III. 31 n. 15 non lo crede; ma parmi che l'aldionato *propter hostem* del doc. corrisponda perfettamente al passo del *Pol. di S. Germano* III. 61 (BALDAMUS 23 n. 43) *isti homines fuerunt liberi et ingenui sed quia militiam regis non valebant exercere, tradederunt alodos suos Sancto Germano.* cfr. in proposito SCHUPFER. *Ordini sociali* p. 30.

[3] Nel *C. D L.* i premi sono il 455 e il 586 degli anni.

[4] *C. D. L.* 419.

[5] *C. D. L.* 109, 186, 151, 196, 226 etc.

[6] HEUSLER II, 173 ANSELMINUS DE ORTO ivi cit. Vedi p. e. nel *C. D. L.* n. 151. Il Vescovo di Verona che domanda all'Imp. il consenso di conformare ad Ostino i beni che il padre aveva donati alla Chiesa e ricevuti poi in precario.

come i coloni, o perdevano ogni diritto, a meno che non riscattassero il terreno offerto. Quindi, dopo un certo tempo, quei terreni cessano dall'essere appendici quasi indipendenti del complesso dei beni direttamente amministrati dal grande proprietario, e vengono ad entrare nel sistema economico di questi.

Ma non è solo per ragioni economiche che questi commendati entrano nell'ambito della grande proprietà; vi contribuisce di certo la poca sicurezza generale specialmente quando la costituzione di giudizi stabili d'immunità estesi ad ogni categoria di fatti, diede come vedremo, maggiore affidamento di giustizia agli appartenenti alla sua cerchia, di quello che dessero i giudizi pubblici.

E che questa causa avesse una grande influenza è certo, quando si pensi che ancora nella 2ª metà del XII secolo alcuni testimoni ricordavano che i loro predecessori *antiquitus* avevano dato *in pressione malorum* la proprietà del loro manso *causa custodie et defensionis* al vescovo di Padova [1].

Altre cause che concorrono anch' esse all' ingrandimento della proprietà ecclesiastica sono le precarie c. d. remuneratorie, per le quali si donava un certo terreno per ricevere un beneficio maggiore, ciò che avveniva specialmente per i chierici [2] e anche le donazioni pie che avvengono, specialmente per atto di ultima volontà assai numerose. Il possesso imperiale si aggrandisce molto, secondo avverte il Darmstädter, per l' incameramento dei beni dei ribelli, fatto che ha luogo specialmente all'avvenimento di Carlo Magno, e più tardi nei tempi procellosi dei Berengarî, e continuamente nel Mezzodì e di cui si avvantaggia anche la Chiesa [3], nonchè per la decadenza al fisco di beni privati dei Re dopo la loro detronizzazione.

Speciale importanza per la formazione economica della grande proprietà hanno poi tutte le disposizioni intese

[1] *C. D. Pad.* II n. 1212 A. 1176.
[2] *C. D. L.* 199, 227, 301.
[3] Rubeis. *M. E. A.* 401; Ioppi. *Dipl. in. Patr. Aquil.* n. 4 etc.

ad arrotondare i possessi sia con commutazioni che con compere. Le commutazioni ecclesiastiche succedono con frequenza grandissima specialmente data la poca difficoltà posta dall'autorità imperiale che si limita ad esigere soltanto la stima di alcuni vicini giurati che attestino l'interesse della chiesa alla commutazione. Questa di fatti era compiuta il più delle volte por riunire al corpo maggiore parti staccate e sistemare così meglio l'amministrazione e la coltivazione. Così p. e. il monastero di S. Ambrogio si vede, attraverso successivi numerosi documenti, affaticarsi a completare col mezzo di commutazioni e di compere il suo grande possesso di Colonia [1].

Così va formandosi la grande proprietà intorno al nucleo delle curtes longobarde che vedemmo in gran parte esser non altro che la continuazione della proprietà romana, in parte a spese dei terreni incolti che essa sola ha la forza di ridurre sistematicamente a cultura, e in parte a spese dei piccoli proprietari che colle commendazioni, o colle vendite, sono attratti nella sua cerchia e di quest'ultimo fatto si ha visibile traccia nei possessi frazionati e dispersi di talune chiese [2]. Questa decadenza che certo in Italia non arriva a distruggere interamente, come altrove, i piccoli proprietari è dovuta a cause molteplici, ma sopratutto all'impossibile concorrenza fra la loro produzione e quella della grande proprietà specialmente ecclesiastica, immune dai pesi fiscali, e organizzata col lavoro servile e che con culture, almeno in parte specializzate, diveniva di un'esclusiva preponderanza sui mercati. Il peso fiscale è così grave, che troviamo decreti imperiali che concedono come una grazia agli arimanni di uscire dalla loro condizione [3]. Così le frequenti guerre dovevano togliere ai campi molte braccia [4] e più ancora forse le pesti veramente desolatorie [5].

[1] *C. D. L.* 239, 261, 267, 315, 326.

[2] *C. D. L.* 679, 695, 710, 751, 833, 964, 985.

[3] a. 1064 Enrico IV Böhmer A. I. S.

[4] Così la chiesa d'Aquileja lucra per le desolazioni prodotte dalle invasioni degli Ungari.

[5] Landolfo II, 17.

Molti piccoli proprietari furono poi ridotti a censuali ed i loro possessi assorbiti nelle grandi proprietà per il sistema già introdotto dai carolingi di concedere a privati le imposte di alcuni arimanni [1] o di una determinata regione. L'effetto di queste misure dovette esser disastroso se troviamo così frequenti decreti imperiali che vietano l'oppressione di questi arimanni, edevono ordinare espressamente che sia rispettata la loro qualità di liberi uomini.

Più tardi altre ragioni si aggiunsero a quelle già citate. I torbidi politici, le lotte fra i cesari tedeschi e gli oppositori italiani fanno sì che questo e quelli siano larghi verso chiese e grandi signori di vistose donazioni ; ma ciò, come vedremo, ha più l'effetto di creare delle signorie politiche che delle grandi potenze economiche. L'esame dei documenti mostra che al cadere del x secolo la grande proprietà specialmente ecclesiastica era già formata su di una doppia base : il dissodamento dei terreni incolti e l' immiserirsi dei piccoli proprietari.

2. ORDINAMENTO ECONOMICO DELLA CURTIS.

L' unità economica prevalente nei tempi carolingi e nei successori fino al cadere del secolo XII è sempre la *curtis*, con la sua classica divisione del dominico e dei mansi. La ragione che, come vedemmo, fu addotta per spiegare l' esclusione delle grandi economie, e cioè la difficoltà di porre in commercio una grande quantità di prodotti per la mancanza di traffico, vale in gran parte anche per questo periodo. Però anche l' attenuarsi di questa causa, che ha luogo lentamente dopo l' avvento dei Carolingî, e si manifesta con le numerose fondazioni di nuovi mercati e con la ripresa dell' economia monetaria, anzichè favorire la sola coltura in economia, dà estensione ai contratti di coltivazione che hanno per iscopo di fissare per lungo tempo il lavoro libero a servizio della curtis. Difatti la possibilità di porre in circolazione i prodotti è una spinta

[1] SCHUPFER. *Società milanese nel sorgere del comune. Arch. Giur.* I, 120 e fonti ivi cit. LUPO *C. D. B.* II, 528 a. 1026.

naturale al dissodamento, e per operare questo su larga scala, le grandi amministrazioni sentivano naturalmente il bisogno di aumentare le forze disponibili. D'altra parte il mantenere una parte del dominio in coltivazione diretta è pure una necessità, almeno per i primi tempi, perchè la insufficienza degli strumenti del lavoro, doveva rendere così scarsa la rendita del fondo che vediamo spesso addottata anche nei nostri documenti la decima germanica, cioè l'*agrarium*, come misura della contribuzione dei coloni. Quindi il dissodamento ha luogo in due modi: direttamente in parte, ed in parte col mezzo di livellari e di coloni.

Al dissodamento diretto vengono adibiti, oltre ai servi prebendari appartenenti al sundrio, anche le opere prescritte ai manentes ed a quei servi che reggevano i mansi. Inoltre nelle commendazioni s'impone sovente ai commendati di fornire quasi esclusivamente un tale lavoro; poi i proprietari si servono a tal uopo di numerosi livelli, nei cui patti si prescrive la prestazione di buoi da lavoro in giornate numerose dedicate alla coltivazione del dominio, ed un crescendo di *operae* imposte allo stesso scopo.

Più importanti sono le disposizioni prese per l'altro modo di dissodamento: anche quì ci si serve in special modo del livello che è espressamente detto, in qualche caso, *ad runcandum* [1] e vi si trovan descritte le canalizzazioni, l'erezione delle chiusure ed altre opere di riduzione dell'incolto a coltivato. Il bisogno di braccia è dimostrato anche dai patti miti e dalle concessioni estese anche per lungo tempo, a guisa di enfiteusi per tutta la vita del concessionario, ed anche per più generazioni. In generale le prestazioni sono stabilite non in modo fisso, ma semplicemente con una frazione $^1/_4$, $^2/_3$ e così via, metodo che come abbiamo già visto si trova usato anche ai tempi romani e che è opportuno specialmente per questi contratti di dissodamento, salvaguardando insieme l'interesse dei coloni e quello del padrone.

[1] o ad *conquestum faciendum C. D. L.* 302, 408. — vi fabbrica case il livellario *A. I. M. Æ.* I, 519 a. 813.

In relazione col dissodamento sta probabilmente anche la nuova divisione dei mansi e delle sortes che si trova di frequente specialmente negli inventarî di grandi monasteri imperiali quali S. Giulia.

Il manso corrisponde ormai soltanto in pochi documenti al possesso di un manente [1]; vi corrisponde più spesso la *sors* che talvolta equivale, tavolta pare un ritaglio del manso, ma il più delle volte anche la *sors* è suddivisa e viene ad accogliere più manentes : così a S. Giulia abbiamo in un caso 58 manentes in 18 sortes, in un altro luogo 23 in 10 sortes [2]. Certamente ciò si riferisce ad una nuova ripartizione del manso e della *sors*, cui accenna anche la qualifica di *integra* o *plena* [3] che si trova data a quest'ultima, evidentemente quando non fu suddivisa [4]. Il procedimento non pare nei nostri documenti simultaneo ed ordinato come nelle ville imperiali carolingie: tuttavia col mezzo di queste divisioni e suddivisioni si ottenne una misura uguale, tanto è vero che mentre il manso longobardo è di ampiezza quanto mai disforme, invece quello che troviamo poi in Lombardia [5] e nel Friuli p. e. è ordinariamente regolare e conforme cioè là di 12 jugeri, quì di 24 campi, e rispondeva al possesso di un colono [6]; è evidente che l'appellativo *sors* o mansus fu applicato in seguito alla porzione assegnata a ciascun manente — in principio invece s'inquadra un maggiore o minor numero di questi secondo l'ampiezza del manso lasciato nella primitiva interezza, o della *sors* che probabilmente è in origine una prima divisione non regolare di esso [7]. La ragione della divisione

[1] p. e. *C. D. L.* 129, 136 - *A. I. M. Æ* III; 1039 a 883 - V 193 a 857 etc.

[2] Vi ha il caso unico a col. 120 *C. D. L.* di 40 *sortes* con 14 *manentes*, ma vi è compreso il beneficio di un canevario.

[3] DARMSTAEDTER - *Reichsgut* 315.

[4] Così anche nel pol. di S. Germano - GUÉRARD - Prolegomènes p. 590 e 19. La *sors plena* si dice anche *Huba* alla teutonica *C. D. L.* 284.

[5] FUMAGALLI - *Ant. Longob.* IV, 376.

[6] V. p. e. il polittico di S. Maria d' Aquileja del sec. XII e cosi gli altri ined. friulani - ove un colono ha sempre un manso, v. anche MANZANO - *Annali del Friuli* III. p. 115.

[7] Vedine traccia p. e. nel *C. D. L.* 497 : *una sors de massaricio*.

è chiara quando si pensi alla quantità di terre incolte che un manso conteneva ed erano indicate col nome di *amplectanea* che ci richiama gli *ampla* che posti a coltivazione divengono i *novalia* [1]; si suddivide il manso per ottenerne una più diligente coltivazione, fabbricando le relative case per i coloni, che sono noverate nelle descrizioni delle singole sorti o dei mansi [2].

A questa suddivisione si collega forse il termine *sors absens* che troviamo in parecchi documenti e specialmente, anche questa negli inventari dei chiostri. Si disse generalmente di queste sorti, che erano quelle cui non si era potuto adibire il massaro od il colono. Ciò non mi pare si possa accettare, come ragione unica, perchè prima di tutto vi troviamo sempre indicata accanto una contribuzione esattamente stabilita, ciò che esclude che esse fossero, come alcuni eminenti scrittori credettero [3] coltivate direttamente dal signore insieme al dominico; inoltre la loro esistenza accanto alle altre sorti vestite è regolare, ciò che non si saprebbe comprendere se si trattasse semplicemente del caso di non averle potuto affittare. *Sors absens* mi pare aver il significato, che è il più ovvio [4] di terreno sprovvisto di casa: su cui cioè non era assisa una famiglia un *fuoco*; in questo senso è usato in un diploma imperiale dello stesso C. D. L. in cui si dice *absens* una possessione in cui vi era originariamente una *curtis* che poi non esiste più: qui *absens* sta a dinotare la mancanza del centro rustico [5].

A me sembra che il gran numero di questi *absentes* non si possa non collegare con un fatto d'ordine generale: tale sarebbe p. e. il ritaglio dei mansi che abbiamo visto

[1] Perciò decima *novalium* è uguale a decima *amplorum* nelle carte eccl. pr. *C. D. Pad.* II, 705 *ampla sive novalia*.

[2] Cfr. p. e. *C. D. L.* 882, 904.

[3] Inama Sternegg *W. G.* I, 308, 309.

[4] Seregni - *Popolazione agricola della Lombardia* p. 40-41. Waitz - *Altdeutsche Hufe*, p. 41: *mansus absus ist derjenige, welcher keinen festen regelmässigen Inhaber hat.*

[5] *C. D. L.* 354 v. Porro nel *glossario*.

più sopra [1]. Esso ci spiega la quantità di queste terre sprovviste di case, e ci spiega pure come talvolta noi troviamo le contribuzioni loro così meschine: p. e. nel pol. di S. Giulia quattro di queste absentes pagano appena 4 montoni, una dà 8 denari ed 11 libbre di formaggio, ciò che ci ricorda la definizione citata dal Ducange di *absarius*: *qui absos et incultos agros scindit et colit*; anche Guèrard pensa che questi absentes nel polittico di Irminione siano terre imperfettamente coltivate [2]. Si può trattare sia di terreni in via di dissodamento [3], o già dissodati nel qual caso le loro contribuzioni sono affatto normali.

I documenti ci mostrano come queste absentes siano affidate in coltura ai coloni od ai servi manentes, e la forma di queste notizie c' indica come essi per questa coltivazione costituissero una specie di consorzio.

Questi consorzi che sorgono nella campagna per la coltivazione di un determinato fondo sono conosciuti: son detti *consortes* i coloni che lavorano uno stesso manso [4] ciò che era diffuso anche nel tempo longobardo fra i coltivatori di una stessa curtis [5]: abbiamo già visto in precedenza quali vincoli il pascolo, l'alpeggio costituissero nel sistema curtense, fra i dipendenti di uno stesso signore.

Ora questi consorzi si estendono anche alla coltivazione, oltre che al godimento di quelle *communia* che erano già materia principale della loro esistenza: così si stabilisce anche nei patti. L'abate di S. Zeno p. e. concedendo a 4 consortes le colonie a lui spettanti in Campolongo ordina

[1] In Friuli si ha una tassa speciale che colpisce i *mansos absentatos* ciò che non sarebbe comprensibile se si trattasse di mancanza temporanea dei coloni.

[2] Guèrard cit. p. 590.

[3] Che molte *sortes* si riferiscano a terreni incolti dissodati nuovamente si vede evidentemente dalle denominazioni riferentesi a *curtes: sortitum et insortitum, divisum et indivisum, cultum et incultum C. D. L.* 136, 400, 495, 534, etc.

[4] *C. D. L.* 991.

[5] Tamassia - *Alienazione degli immobili* p. 213 n. 4. Differente giuridicamente da questo caso è quello dell' *adfratatio*, in cui il socio entrava veramente a far parte della famiglia.

che essi *laborando et meliorando et cultificando*[1] debbano piantare quattro jugeri di vigna; e la badessa Friderunda d'Aquileja rinnovando a parecchi uomini liberi i livelli delle loro singole case massaricie stabilisce che abbiano *communia de capulare et pasculare et de arare* entro certi confini[2]. Il consorzio non implica però una coltivazione collettiva, nè un rapporto collettivo di fronte al padrone, giacchè di fronte a questi ciascuno è obbligato singolarmente[3]; è probabile che specialmente nei primi tempi, i primi penosi lavori di dissodamento esigessero un mutuo aiuto — ciò che del resto si fa anche ora — ma certamente dopo la *novalia* spettavano a ciascuno separatamente e negli inventari posteriori non vi ha traccia di un possesso comune di esse.

L'estensione immensa di questi possessi (p. e. il pol. di S. Giulia novera oltre 3400 persone fra manenti, livellari e servi; altri possessi imperiali hanno fin 6500 abitanti[4]) aumenta, di certo il numero delle culture speciali che vengono così ad aquistare una notevole importanza nel sistema economico della curtis. L'amministrazione evidentemente curava queste speciali attitudini del terreno, ed a questo scopo vediamo allargati i rapporti che già vedemmo esistere al tempo longobardo, fra le varie corti di uno stesso dominio. La fabbricazione dell'olio p. e. riunisce tutto un sistema di servigi intorno alla corte prima imperiale poi pertinente al chiostro di S. Ambrogio, Lemonta. Le mansioni relative sono divise fra le varie villule della corte, così alcune hanno l'obbligo di raccogliere e di spremere le olive, e la villa centrale quello di ricevere e riunire questi prodotti, di apprestare i vasi necessari, e di aiutare gli altri quando ce ne fosse bisogno, ma non

[1] Gloria *C. D. P.* n. 20 a. 898.

[2] Doc. ined. dell'a. 1062. Nell'Arch. di Stato di Venezia. Ms. Fontanini T. 65, 157 app. doc. I.

[3] vedi specialmente: Cipolla - *Documenti di S. Pietro e Teonisto in Bull. dell'Istituto storico it.* a. 1901. - Doc. n. XII della fine del sec. VIII; e il doc. di Aquileja cit.

[4] Darmstaedter cit. p. 300.

mancano aiuti esterni, così gli uomini del Casale di Conno sono obbligati a prestare l'opera loro a Lemonta al tempo della raccolta [1].

Un simile legame ci indica anche la pretesa del gastaldo di Lemonta di obbligare i suoi dipendenti a potare le viti in Clepiate [2]; così anche in altre carte troviamo una divisione del lavoro dei dipendenti fra varie corti [3]. Così accanto alle comunanze di pascoli e di prati che già vedemmo nel tempo longobardo e che qui continuano [4] altri rapporti vengono a legare gli appartenenti ad uno stesso dominio.

Esso, come fu già avvertito da molti illustri scrittori, veniva a formare quasi un'isola economica in gran parte indipendente nella vita nazionale. Benchè, come osserva il Salvioli, non sia in Italia così esteso il numero degli operai curtensi, dacchè il lavoro libero aveva sempre una grande influenza, tuttavia molti di questi operai si trovano nominati nelle nostre carte e danno a dinotare che si cercava nella curtis di provvedere per quanto si poteva ad ogni categoria di bisogni : ciò che del resto, avveniva già nella grande proprietà romana e vedemmo, specialmente per lavori agricoli, usato anche nella longobarda [5]. Anche il sistema è sempre quello: di concedere cioè il godimento di un certo terreno per corresponsione di certi servigi: ciò che nelle carte nostre troviamo detto *beneficio ;* di questi taluni sono agricoli, come i longobardi, così p. e. i pertinenti della corte di Lemonta che lavorano l'oliveto e non danno alcuna prestazione ulteriore, ma tengono le loro « pecunie » per il vitto e per il vestito [6]; così gli altri nel possesso di S. Giulia che tengono i loro mansi rendendo soltanto giornate di lavoro [7], ma coll' in-

[1] *C. D. L.* doc. 126 e 625.
[2] *C. D. L.* 417.
[3] *C. D. L.* 408, 188.
[4] Cipolla cit. ; Maffei cit. doc. n. 5 a. 880.
[5] Cfr.. p. 15 n. 3. Troya n. 615, 951, 952.
[6] *C. D. L.* 126 - Darmstaedter li dice *Gesinde.*
[7] id. col. 711 e 717.

grandirsi dei possessi le attribuzioni si fanno più svariate, così accanto alle prestazioni già conosciute dai Longobardi di strumenti di lavoro, quali falci, vomeri [1], fornite da livellari, abbiamo speciali operai beneficiari adibiti ai lavori curtensi, come muratori, bottari, falegnami, scalpellini nel pol. di S. Giulia, carpentari (529) ed altri diversi in altri luoghi, i quali si mantengono poi a lungo, e li troviamo p. e. numerosi negli inventari dei monasteri friulani del XII e XIII secolo, con i relativi benefici in corrispondenza a quelli piemontesi dei poliptico d' Oulx, e delle grandi ville germaniche e franche [2].

Questa organizzazione denota di certo l' esistenza di un'amministrazione regolare e presuppone naturalmente degli organi che la dirigano ben più numerosi di quello che non fossero nelle semplici *curtes*. E' nota a questo proposito l'influenza esercitata dal sistema di villicazione curato specialmente da Carlomagnò nel famoso capitolare *de villis* [3] *imperialibus*, ed in altri suoi decreti. L' organizzazione da lui data ai grandi possessi della corona, che poi fu presa a modello dai grandi monasteri e dai signori laici poneva come sedi centrali direttive della cultura alcuni grandi centri che contenevano la residenza imperiale ed erano perciò detti *palatia* ove si riunivano le derrate provenienti dai singoli domini, e servivano, dice Inama, « come i più importanti mercati del intiero impero [4] ». Gli altri beni erano divisi in fisci, cui stavano a capo le *villae capitaneae* accanto alle quali si trovano poi le corti secondarie. La divisione più piccola è quella dei *ministeria* affidati ai *magistri* che sorvegliavano direttamente i mansi ed i servi. Lo scopo principale di questa organizzazione è naturalmente il dissodamento, il regolamento delle

[1] *C. D. L.* col. 711 e n. 482.

[2] Forse questo allargamento e in relazione coll' us ristretto della moneta di cui v. INAMA I, 459. Forse anche presso i romani è lo stesso; per la decadenza monetaria presso di loro specialmente al cadere dell'impero.

[3] V. specialmente : GUÉRARD cit. e INAMA I, 321 e seg.

[4] INAMA cit. p. 322.

culture, e il regolare avviarsi dei prodotti dal luogo della produzione a quello della vendita.

Nelle nostre carte non troviamo organismi così perfetti; tuttavia come abbiamo già visto il legame di alcune corti ad altre per il lavoro, possiamo notare altrettanto anche pel movimento dei prodotti; alcune corti son dette *aspicientes* ad altre [1], così la corte Deusdedit sembra esser il centro di riunione dell'olio [2] cui perveniva anche dalla Lemonta. Così mentre alcuni coloni sono obbligati a prestare le opere in una corte, devono poi far le angarie, cioè i cariaggi ad altre [3], o vi portano i prodotti [4]; queste son certamente le corti dette maiores, o caniparie [5]. In esse vi erano le *cellae* ove si custodivano le derrate; a trasportarle i monasteri di Piacenza, di Pavia, di Verona [6] e di altre città hanno speciali navi e porti sui fiumi e si esigeva dai dipendenti il servizio detto *navigium* [7]. Sorgono poi nelle grandi passemoni stesse i mercati dove dar sfogo all'esuberante produzione [8] probabilmente accanto ai *palatia* che troviamo ricordati nei domini imperiali [9], ed anche negli ecclesiastici, e di cui uno, nel Patriarcato Aquileja, si conservò fino alla metà del XIII sec. come una sede di raccolta generale dei tributi [10].

Questa moltiplicazione di mansioni aumenta, come è naturale, il numero degli addetti all'amministrazione. Essi sono chiamati in generale *ministeriales*. Nelle amministrazioni regie l'ordinamento, specialmente nei primi tempi s'inquadra visibilmente nelle linee dell'epoca longobarda.

[1] *C. D. L.* 231.
[2] *C. D. L.* 314.
[3] *C. D. L.* 188. 408, 96.
[4] *C. D. L.* 217, 219.
[5] *C. D. L.* 262, 595.
[6] *C. D. L.* 302, 303, 384.
[7] *C. D. L.* 417.
[8] *C. D. L.* 218, 238, etc.
[9] DARMSTAEDTER. 291.
[10] S. Daniele — che era uno dei luoghi ove venivano raccolte le derrate Patriarcali; il *Palatium* vien dato in feudo ai nobili dello stesso nome nel 1250 v. BIANCHI doc. ined. ad. ann.

Alla loro testa sta ancora il Gastaldo che aveva la sorveglianza di un notevole complesso di beni [1].

Esso però non ha più importanza politica a meno che non faccia da luogotenente del conte come talvolta avviene; inoltre la dispersione dei beni regi avvenuta per le donazioni alle chiese, per le vaste concessioni di benefici a vassalli, e per la dotazione beneficiaria dei conti e di altri ufficiali [2] fa sì che la massa delle possessioni fiscali sia notevolmente diminuita e quindi scemata l'importanza di coloro che vi erano preposti. Di più le mansioni sembrano anche dividersi in alcune corti fra il gastaldo e l'avvocato [3] che ha certamente l'incarico della parte giudiziaria, e che di fatti troviamo rappresentare la corte nel placito, ma non si può affermare non avesse anche ingerenza amministrativa — il che però non pare probabile dacchè non l'hanno gli avvocati ecclesiastici creati a loro somiglianza. Questi avvocati ecclesiastici, vanno crescendo d'importanza col crescere dell'immunità, essendo investiti del potere giudiziario nella sua cerchia, ma non hanno funzioni economiche, e se li troviamo consultati nella disposizione di parte del patrimonio ecclesiastico, p. e. nella concessione di livelli [4], ciò mi sembra naturalissimo, data la speciale posizione di tutori dello stesso patrimonio loro attribuita dagli imperatori espressamente [5] Essi assistono gli ecclesiastici in giudizio in ogni occasione, e rendono giustizia nell'interno della *curtis,* e sono nelle leggi carolingie perciò esonerati dall'obbligo dell'eribanno.

Anche i Gastaldi sono frequenti nel patrimonio ecclesiastico [6] che ripete in gran parte l'ordinamento carolingio delle ville imperiali: anche questi hanno funzioni in ge-

[1] Maffei. *Acta vetera* a. 806.

[2] Fustel de Coulanges. *Transformations de la Royautè* p. 435. — Darmstädter cit. 284.

[3] *C. D. L.* 180, 349, 396, 439.

[4] Gloria. *C. D. P.* I n. 20 a. 898.

[5] *C. D. L.* 141 — in talun luogo sembrano derivare dai ***defensores*** *C. D. L.* 148 — questi però erano essenzialmente amministrat ri.

[6] v. Darmstädter cit.

nerale puramente amministrative ed in taluni luoghi soltanto, p. e., in Friuli colla concessione data dagli Imperatori al lor signore della podestà comitale, vengono poi investiti della bassa giurisdizione civile. Essi sovrastavano da un lato agli *actores*, dall'altro ai giurati, ai saltari, campari, meriga [1] esercitando così le funzioni che poi nel Veneto furono dette di sopramarigancia; riscuotono gli affitti e li avviano alla canipa signorile, pongono il banno sui boschi, ordinano la *fabula* per la sicurezza dei campi etc. [2] Delle riscossioni però sono sovente incaricati speciali *missi*. Le singole *curtes* erano governate dagli *actores* che troviamo ancora in qualche carta detti scarii; la loro figura ci è data dal noto documento lombardo dell'a. 837 [3] in cui Crescenzio promette di *laborare* la corte Doblino, cioè di curare che la coltivazione proceda regolarmente e che non siano diminuiti i censi dovuti. Alle vicinie interne ed alle relative regole presiedevano poi, come vedremo in seguito, i marici e sotto di loro i saltarî o waldemanni che avevano la guardia dei boschi e la custodia del banno relativo.

Accanto a questi poi vi erano i magistri delle varie categorie di servi, e gli ufficiali che presiedevano alle *canipe* detti cellerarii o canevari ed altri consimili.

Questa elaborata organizzazione oltre a servire ottimamente agli scopi amministrativi che n'erano la ragione di essere, non poteva non esercitare una notevole influenza sulla stabilità dei legami che univano fra loro le varie parti di un grande dominio, legami che ognun vede come dovesse esser dannoso il rompere o l'intralciare. Quindi si nota frequente il fatto che già avvertimmo, del resto, presso i Longobardi, che cioè spesso malgrado divisioni famigliari o altri fatti, l'unità della *curtis* continua a persistere. A ciò accennano evidentemente le divisioni in quote ideali abbastanza numerose nei documenti. Inoltre non occorre dire che anche quando questa divisione av-

[1] Gloria. *Agric. nel Padov.* cvi id *C. Dipl. Pad.* ii, 318.

[2] *Cod. Dipl. Laud.* i p. 115 e 175.

[3] *C. D. L.*

veniva realmente, molti rapporti interni come compascui, usi, aquedotti, vicinie, etc., senza parlare dei rapporti feudali, continuavano a sussistere e lo stabile assetto dato a questi istituti dall'organizzazione curtense ne tramandò l'influenza attraverso a trasformazioni, naturalmente grandissime, quando ormai essa aveva cessato di esistere da gran tempo.

3. La curtis come ente giuridico.

Questo intreccio di rapporti economici non può a meno di non avere una speciale influenza nel campo giuridico — e poichè economicamente la *curtis* tende a divenire un campo quasi interamente chiuso, è naturale che essa dia una impronta segnatamente individuale al diritto che si sviluppa nei suoi confini Le cause principali che contribuiscono allo svolgersi fra noi di un diritto curtense che, se non raggiunge l'importanza che ha in Germania, ha tuttavia una notevole influenza su molti istituti, p. e., sui contratti agrarî e sul diritto feudale, sono specialmente la *consuetudo fundi*, il mundio padronale e l'immunità.

La prima ci si è mostrata nel suo trapassare dalle possessioni romane alla proprietà longobarda attraverso al mantenimento del *fundus* nelle sue linee generali [1]. Però in quel periodo esso non aveva affatto l'importanza cui assorge in quello che stiamo esaminando. La politica di Carlomagno, continuata dai suoi successori tendeva, molto più che non la primitiva e rozza legislazione longobarda, alla protezione della gente di campagna sulla cui attività gravitavano le basi del grande disegno di ricostituzione economica dell'impero [2]. Questa preoccupazione si manifesta evidente nel fermo divieto dato agli ecclesiastici, i cui beni, come s'è detto, erano considerati come quasi appartenenti allo stato, di non imporre ai loro dipendenti

[1] Che qualcosa di simile ci fosse presso i Germanici anche rispetto ai servi l. deduce Gierke G. R. I. 138 giustamente da Tacito. germ. c. 25.

[2] Inama Sternegg cit. I, 376.

oneri maggiori di quello che era stabilito dai poliptici, norma sancita da Carlo il Calvo nel capitolare Pistense [1].

In Italia la proibizione, nell'importante diploma diretto nell'852 da Ludovico II e da Lotario *abbatibus omnibus et Deo famulantibus* prendendo occasione dai lagni che gli erano stati mossi dal *populus* delle ville di Lizzano e Gabba soggette a Nonantola, si connette alla tradizione romana, dacchè la base cui si vuol ricondurre l'ordinamento delle *curtes* è appunto quella stabilita dalla *consuetudo* (*facere consueverunt*) mantenutasi, dicono gl'Imperatori, dal tempo del loro avo Carlomagno e dei Re Longobardi [2].

Nei nostri documenti non ci mancano numerose applicazioni di questi principî. Fra le note decisioni dei messi imperiali riguardanti i pertinenti alla villa di Lemonta spettante al monastero milanese di S. Ambrogio, una, di gran lunga la più importante, del luglio 905, dell'Arcivescovo di Milano, vieta all'Abate di fare qualsiasi *superimpositio* al di là degli oneri [3] che questi pertinenti erano obbligati a rendere al tempo in cui l'imperatore Lotario aveva donata la corte, cioè 70 anni prima: e si tratta di servi che non negano certamente di esserlo! Di fatti il diploma surriferito dell'852 vieta la *superimpositio* per qualsiasi categoria di persone: servi, aldii o liberi. Si capisce da ciò facilmente come l'abate cinquant'anni più tardi consentisse di buon grado a scrivere i patti d'altri famuli pure di Lemonta *ut conditio illorum nullatenus infringatur* [4]: gli urbarî delle chiese divengono così una base preziosa del diritto curtense e mediante le finalità della politica economica Carolingia vengono in tal modo a rafforzarsi quelle norme che per altre ragioni, erano sorte nella legislazione romana e che, a tempo longobardo, quantunque legalmente riconosciute, [5] erano state per violenza dei

[1] Boretius. Capit. II, 322, c. 29.

[2] Tiraboschi. *Nonantola* II n. XXXVII. Che le due ville appartenessero alla Badia lo si deduce dal XLV.

[3] *C. D. L.* 417.

[4] *C. D. L.* 625. — Serregni cit. 60.

[5] L. L. Ed. Grim 1.

proprietari, sovente poste in oblio. Non fa meraviglia pertanto se più tardi troviamo menzionato il consenso dei vicini alla nomina dei *campari* [1], giurati campestri che nell'interno dei possessi ecclesiastici sono adibiti alla custodia delle regole dei campi, e come il più delle volte per stabilire queste regole il proprietario si faccia assistere dai suoi dipendenti. Anche questi rapporti derivano dalla condizione di appartenenti alla corte, e il loro mantenimento è necessario al buon andamento dell'amministrazione, è quindi naturale che venissero considerati quasi come un appendice degli altri fondati stabilmente sulla *consuetudo*. Questi però vertono più che altro su rapporti di polizia rurale, e sul mantenimento puro o semplice dei patti agrarî; un altro elemento dà influsso alla *curtis* anche sulla condizione personale e patrimoniale dei pertimenti ed è il mundio esercitato dal signore sovra di essi [2]. Naturalmente qui l'influenza è assai differente fra i liberi livellarî e censuali, che non si possono dire sottoposti a un vero *mundio,* e gli aldî, i gasindî ed i servi di vario grado. E ciò tanto più perchè per riguardo a coloro che son soggetti al diritto comune, il diritto del signore si esplica soltanto nel suo obbligo di presentarli al placito mentre per i liberti, aldî, coloni, servi etc. egli, risponde direttamente [3]. Tuttavia nell'interno, anche i liberi della prima specie subiscono sotto molti rapporti la preminenza padronale. Così come abbiamo visto già negli editti longobardi il *conquisito* si conserva soltanto se si rimane a servizio del signore al cui servizio lo si ha guadagnato: il principio che risale a vecchie tradizioni germaniche, si allarga ad ogni guadagno, stabilendo che esso deva sempre esser legato alla fonte donde proviene, quindi dice Liutprando [4] che se il conduttore va via *in ipso cespite id est domo.... dimittat.* La frase è ripetuta testualmente nei documenti medievali in cui si stabilisce contrattualmente la licenza di asportare

[1] p. e. in *Cod. Dipl. Laud.* I n. 166.
[2] Vedi il doc. estenser, 394 a. 1154 *cum omne honore mundi·*
[3] Liutpr. *L. L.* 92. — Pertile I, 214. — Heusler I, 124.
[4] Liutpr. *L. L.* 133 ed Albertus. Comm. Leg. Long. 122 ed Anschütz.

parte di questo *conquisitum* uscendo dal fondo dopo lo spirare della locazione; ciò che prova che in via ordinaria succedeva l'opposto [1] Questa preponderanza dell'interesse della *curtis* e del suo signore su ogni altro diritto tende a limitare anche i diritti di successione dei dipendenti, tuttochè liberi.

Così i numerosi livelli muniti della clausola, che limita ai soli maschi il diritto di succedere [2] nella coltivazione dei terreni ai loro genitori, ha l'evidente scopo di togliere la possibilità che essi pervengano a persone estranee alla corte, e di fatti quando si concede che l'eredità si estenda anche alle femmine si pone il patto che essa *supersedeat* e cioè rimanga col marito sul fondo [3]; in caso contrario è esclusa dall'eredità. Questi rapporti s'aggravano naturalmente sui non liberi. Qui non solo l'eredità ed il *conquestum,* ma ogni diritto [4], ogni eredità ed ogni proprietà deriva soltanto o dal libito padronale, o dalla *consuetudo fundi,* quindi al di fuori del possesso signorile, della *curtis,* il diritto cessa di esistere; così l'aldio non haamund non può vendere senza il permesso del padrone nè liberare i suoi servi [5] e ancora nel più tardo medioevo vediamo i pertinenti delle più alte categorie abbisognare di minuziosi consènsi del signore per alienare ciò che pure nell'interno della *curtis* dicevasi *allodio,* perciò, come Heusler ricorda, nella manumissione si doveva esplicitamente consentire che il servo ritenesse il suo peculio [6]. Viceversa nell'interno della *curtis,* fra due pertinenti, anche servi, l'alienazione è valida ancora fra i Longobardi, così era valido e libero il matrimonio se sposavano altre appartenenti

[1] *C. D. L.* 129, 182, 188, 302, 374, 408. — v. DARMSTAEDTER 320 e *C. D. L.* 334.

[2] *C. D. L.* 304, 333. TIRABOSCHI NONANTOLA II n. 135 a. 1033 e altri. *Cod. dipl. Laudense* II, pag. 138, 141, 143, 171, 218. — v. LATTES. *Dr. Consuetudinario delle città lombarde* p. 322. — PERTILE IV, 309.

[3] TIRABOSCHI. *Non.* II, CCXXXV.

[4] GIERKE. *Genossenschaftsrecht* II, 43.

[5] *L. L. Roth.* 235.

[6] HEUSLER I, 127. — *Cod. Cav.* II, 225 a. 964 v. per i tempi Long. TROYA. DCII *libertas... concessa eius vel quae ad manus suas habebat.*

all'istesso possesso, e il Pertile [1] ricorda come talvolta dallo *jus curtis* i servi venissero ad ottenere persino un diritto di successione ristretto ai parenti più prossimi, mentre in via ordinaria il padrone era l'unico erede.

A rinsaldare ancor meglio queste barriere, che dividono il terreno giuridico curtense dal diritto comune, giova poi naturalmente moltissimo l'immunità. Non è d'uopo qui insistere su di un tema già ampiamente svolto da tanti scrittori, se non in ciò che concerne questo punto. Già si è visto come anche presso i Longobardi i privilegi dei beni della corona non costituiscano in favore di questa una vera immunità con un giudizio separato: non sappiamo se altrettanto avvenisse nei rapporti fiscali, ma qui è probabile ciò avesse luogo poichè fisco e Re costituivano una sola cosa. Certamente invece sotto i Franchi, il capitolare *de villis* accenna apertamente ad una giurisdizione speciale dei beni della corona [2] la quale, com'è noto, oltre che in una particolare competenza degli attori imperiali consisteva nella c. d. *inquisitio regalis* per la quale era data facoltà agli avvocati del fisco di render giustizia nei beni stessi con una procedura abbreviata che si fondava sulla interrogazione giurata di convicini degni di fede. Questo sistema si allarga nella chiesa in due gradi: o si dà il privilegio di usare l'*inquisitio* mediante gli *exactores* regî nei beni della corona [3], oppure si concede l'uso di speciali avvocati o *defensores* alla chiesa stessa, riservandone dapprima la nomina all'imperatore [4], poi concedendo anche questa alla chiesa stessa [5]. A questi privilegî si congiunge poi naturalmente l'esenzione prima da certe categorie — poi da tutte le imposte. L'equiparazione ai beni regî porta inoltre con sè un'altra conseguenza: il divieto ad ogni ufficiale pubblico di esercitare la sua giurisdizione altri-

[1] PERTILE III, 47 n. 34 e 48.

[2] PERTILE VI. p. 36 n. 54. — DARMSTAEDTER. a p. 279 l'ammette; poi si contraddice a p. 336.

[3] *C. D. L.* 353. — WAITZ. *V. G.* IV, 385 n. 2.

[4] *C. D. L.* 141, 221.

[5] *C. D. L.* 363.

menti che col mezzo dei preposti al fisco stesso, ciò che discende, sembra, dai principî dell'immunità romana radice della germanica [1]. Questo privilegio già concesso singolarmente a varie chiese e privati, viene poi alla fine dell'epoca franca imposta ai fiacchi successori di Carlo magno, dai grandi, fatti strapotenti, in favore non solo degli ecclesiastici, ma di ogni patrono che era bensì tenuto a condurre al placito i dipendenti rei, ma nel cui territorio questi non potevano esser perseguitati dai giudici ordinari [2]. Si noti che secondo quanto ci mostra il cap. 803 a proposito dei Vescovi, si vede che il privilegio si risolveva in un aumento della giurisdizione del patrono, poichè egli aveva diritto d'esser, prima d'ogni altro atto, invitato a costringere il suo dipendente a render giustizia [3]; quindi è certo, secondo l'acuta osservazione di Heusler [4], che egli avrà cercato di esercitare il suo diritto in modo di evitare ogni intervento dei suoi uomini ad altri giudizi che non fossero il suo. Tuttavia ancora nel XIII sec., almeno in taluni paesi, i liberi massari potevano esser chiamati al placito come tutti gli altri liberi [5].

Questa esclusione degli ufficiali pubblici di ogni specie dal terreno dell'immunità porta con sè una conseguenza di gran peso e cioè viene sovente a separare i beni immuni dalle comunità rurali cui appartenevano. Già il Pertile porta alcuni esempi dai quali si vede come il terreno immune fosse cinto da fosso e da siepe [6], e nei nostri documenti vi sia traccia dei suoi determinati confini [7]. Essi indicano l'esclusione dei convicini dal pascolo dopo il raccolto, dalla caccia, dalla pesca, e dagli altri consueti diritti [8]; inoltre spesso, come vedremo fra poco, anche la

[1] His. *Domänen*. p 60.
[2] Pertile I, 217 n. 27.
[3] *Cap. Lang*. 803, 16.
[4] Heusler I. p. 23 e 39.
[5] Leicht. *Dr. rom. e germ. in alcuni documenti friulani* (Atti dell'Acc. di Udine III. s. IV.) p. 206.
[6] Pertile I, 212 n. 11 in fine.
[7] *C. D. L*. 399.
[8] Maurer *Einleitung*, 211.

frazione di boschi e prati vicanali spettanti ai terreni immuni vien inclusa nei confini dell'immunità [1] — e quindi tolta ogni ragione di ingerenza degli ufficiali del comune rurale e l'ultimo motivo per i dipendenti di aver rapporti esteriori — il territorio curtense vien così sottomesso totalmente alla *mariganci**a* padronale.

Ecco formarsi così da varie cause, parte economiche, parte pubbliche, l'istituto della curtis, che specialmente per la vastità dei terreni a lei sottoposti esercita notevole influenza sul diritto. Di fatti per quanto fra i pertinenti ogni diritto, astrazion fatta dalla *consuetudo fundi*, scaturisca dal signore, tuttavia egli assai presto consulta i dipendenti sulla natura di esso: per ciò sono stabiliti speciali giorni in cui i dipendenti devono intervenire ad un *terminus curtense*; gli statuti (e le regole tanto più) come vedemmo, si formano anche in Germania, e tanto più da noi sulla consuetudine, e dove non intervengano speciali circostanze contrarie, si manifestano, come osserva lo Schupfer, in una forma affatto contrattuale. La curtis arresta così i rapporti esteriori, ma permette ed anzi favorisce gl' interessi che si sviluppano in grande varietà seguendo i molteplici aspetti della sua vita economica e giuridica.

4. CONTRATTI AGRARI.

Le forme più diffuse che troviamo nelle corti medievali sono senza dubbio le precarie ed i beneficî; come vedremo, le precarie contengono in sè altre forme, che in realtà sono ben differenti da quello che suona il nome. Quanto ai beneficî essi si trovano nelle nostre carte già al principio dell'800 in un diploma veronese, e l'inventario di S. Giulia ci mostra come l'uso ne fosse vastissimo nell'amministrazione; esso era adoperato specialmente per il pagamento di tutta l'infinita caterva d'impiegati piccoli e grandi, di cui abbiamo visto moltiplicarsi il numero per la villicazione, cui si concedeva in cambio di stipendio un pezzo di terreno in godimento. Questa condizione ci viene indicata pre-

[1] *C. D. L.* 578, 679.

cisamente dal contratto dell'837 fra l'abate di S. Ambrogio e lo scario di Doblino. Questi è un semplice livellario: si stabilisce nel patto che, fino a quando egli presterà il suo servizio, godrà in beneficio il grano ed il vino che avrebbe dovuto dare quale livello [1]. Tale forma caratteristica ci viene indicata ancora alla fine del XII sec. nell'inventario delle monache d'Aquileja ove a proposito del manso goduto in modo beneficiario dal *nuncius* del monastero si dice: *si non est nuncius dabit plenum censum* [2]; e I. de Ardizone e dopo di lui Baraterio dicono del feudo di villicaria e vicedominaria succedaneo diretto di questi benefici *ablata administratione penitus auferri potest* [3].

La ragione economica di queste concessioni è evidente, quando si pensi alla scarsezza monetaria dell'epoca che certo non invitava i preposti a pagare tutta questa gente in denaro, nè in derrate di cui pure, come s'è visto, non c'era grande abbondanza. E' l'istessa ragione che spinge già nell'epoca longobarda alla concessione dei numerosi usufrutti a operai ed altri pertinenti alle corti.

Ma qual'è la natura giuridica dell'istituto?

Nel contratto dello scario di Doblino, abbiamo dinnanzi evidentemente due rapporti: il livello ed il godimento del canone di questo livello il quale è vincolato alla prestazione dei servigi propri al suo ufficio. Non deve quindi trarre in errore il fatto che del loro terreno alcuni *actores* paghino un censo, e confondere quindi il rapporto con una sorte di locazione; il contratto santambrosiano ci mostra come i due rapporti vengano a sovrapporsi ma si mantengano giuridicamente indipendente l'uno dall'altro. Nella scala delle concessioni usufruttuarie medievali, ne abbiamo due che si avvicinano sotto alcuni punti di vista a questa, e sono da un lato i livelli con sola prestazione d'opera, di cui esempio chiarissimo è la *warcinisca* [4] dei documenti

[1] *C. D. L.* CXXXI a. 837.

[2] TRINKO – *Listina* – Udine 1890, vi è pubblicato l'inventario (circa del 1180) del mon. di S. Maria d'Aquileja.

[3] *L. L. F. F.* Ed. LEHMANN – p. 188 n. 9 e nota c.

[4] TROYA *C. D. L.* DII a 736.

lucchesi, e dall'altro la *largitas* di cui abbiamo pure visto esempio oltre che nelle L. L. anche in qualche interessante documento medievale. Indubbiamente sia nella warcinisca che nella villicaria (questo è il nome del rapporto nei L. L. F. F.) abbiamo un rapporto di prestazione e contro prestazione fra la concessione di un fondo e la prestazione d'opera: in ambedue cessa la prima al cessare della seconda. Se non che i L. L. F. F. ci mostrano come s'è detto che nella villicaria si aggiunge un'ulteriore condizione ed è che essendo l'ufficio del villico od attore revocabile a volontà, anche il godimento si può dal proprietario revocare appena sia tolta l'amministrazione [1]. Evidentemente quindi mentre nella warcinisca p. e. il cessare dal godimento dipende o da una pena per non aver soluto il fitto pattuito, o dall'intervenire del termine, quindi siamo perfettamente nelle linee della locazione, invece nel secondo caso è la locazione d'opera quella che dà il carattere al rapporto, il godimento del fondo funge da mercede, da *praebenda* e dipende dal perdurare di quella: viene quindi a caratterizzarsi quasi come un usufrutto condizionale.

Ma la villicaria si distingue anche dalla largitas, benchè anche questa sia come l'altra revocabile ad libitum dal padrone, si risolva nel caso in cui il donatario esca dal servizio del donante e il rapporto obsequium (servitium) — donum sia chiaro in tutti i documenti che abbiamo visti di essa. Inoltre, *donum, largitas, beneficium* (termine, quest'ultimo, usato per la villicaria) si equivalgono e corrispondono a *datio*, così si dice *donum* l'imposta estorta ai sudditi ed il tributo degli aldii [2] come già *exenium*. Ma la *largitas* malgrado ciò, per quanto precaria ha carattere a sè, stante il diritto sulla cosa non deriva dall'*obsequium* ma ne è in certa guisa indipendente, poichè il godimento, dopo terminato il *servitium* non cade sempre da sè come nella villicaria ma deve esser sciolto per volontà del

[1] *L. L. F. F.* 188, 10 - così anche del feudo di Gastaldia che è l'istesso secondo gl'interpreti, id. 86. §. 1.

[2] *C. D. L.* 126.

padrone, quindi ha sempre un carattere di larghezza che manca affatto alla nostra concessione.

L'indefinitezza di questi istituti, che fu già notata da tutti gli scrittori dipende naturalmente dal fatto che la società stava ricostruendosi e quindi essi venivano formandosi secondo i bisogni. Così questi benefici come si trovano nelle curtes medievali ebbero di certo a subire l'influenza franca che spingeva i capi delle grandi amministrazioni ecclesiastiche ad imitare l' ordinamento delle ville carolingie. Però non bisogna esagerare questa influenza, poichè le prime tracce di questo sistema si trovano in documenti che appartengono al primo inizio del sec. IX [1] quando, come vedemmo, la curtis era ancora affatto nelle linee del gran possesso longobardo. Di più noi non sappiamo come questi pagassero i loro amministratori, e non è improbabile che come avevano almeno in embrione tutte le altre istituzioni che poi fioriscono nelle grandi villicazioni, adoperassero anche questa che, come vedemmo, ha caratteri affatto simili ai loro istituti [2].

Quanto alla precaria essa, come fu già detto, non ha carattere preciso nelle nostre carte, significa soltanto la domanda di una concessione usufruttuaria di fondi verso un censo in denaro o in opere o in derrate, e le corrisponde la *prestaria* ossia l'atto di concessione, che alcune volte è incorporato in uno alla precaria. Essa, come avverte Heusler può contenere sia un vero usufrutto quale lo troviamo nella forma oblata in cui un fedele dona alla chiesa un fondo ricevendolo poi in godimento vitalizio, che un patto livellario come accade spesso quando si hanno precarie semplicemente date ovvero remuneratorie. Il nome rimane dall'uso delle lettere precarie, ma l'istituto, almeno nei nostri documenti, non ha tracce che si possano credere

[1] *C. D. L.* LXXXIX a. 813 *de beneficiatis de domocultile* (Verona).

[2] DARMSTAEDTER – *Reichsgut* etc. p. 277 osserva giustamente che l'immensa quantità dei beni posseduti dai gastaldi fanno dubitare che il Re lasciasse loro in godimento (usufrutto) parte dei beni della *curtis regia* e ricorda il doc. d'Asti in cui si dice che Sinderulfo gastaldo *usavit* i beni della corona: però questo documento è del 793.

derivate dall'antico *precarium* [1]. Lasciando ora da parte il semplice usufrutto, la precaria comprende forme livellarie ed enfiteutiche che non sono altro se non la continuazione di quelle usate nell'epoca longobarda. Le necessità della coltivazione modificano notevolmente le condizioni sino a mutare in buona parte la natura dell'istituto e così i diritti signorili. Da quella dipendono le condizioni mitissime con le quali sono concessi i terreni da dissodare: così nei livelli genovesi troviamo una durata perpetua ed un censo che varia da $^1/_9$ nei primi anni ad $^1/_7$ nei successivi; così nel livello concesso dalla Badessa Friderunda, mentre comprendeva terreni coltivati a biade, vigne e prati non richiede che $^1/_3$ del vino, 2 pani, 2 denari e 6 carratici: ugualmente a Padova nei garbi (gerbidi) la concessione era gratuita per i primi cinque anni [2]. Invece in Lombardia vediamo che, dove le prestazioni sono in natura va sempre più aumentando la quota del padrone fino ad avvicinarsi alla $^1/_2$, benchè la maggioranza abbia sempre il classico erzo padronale. Il rifiorire dell' economia monetaria si tsegue passo passo in queste carte divenendo sempre più frequenti, specialmente nell'XI sec. i censi in denaro [3].

La durata è pure dipendente da queste circostanze [4]; i grandi dissodamenti costringevano ad attaccare al più

[1] Il caso di revocabilità citato da SEREGNI cit. che si riferisce al *C. D. L.* n. DCCV mi pare derivato da una interpretazione erronea; ivi si allude alla durata precaria del beneficio del prete in cui il fondo locato si trova, alla quale è subordinata la durata del livello: del che si trovano altri esempi come vedremo nei feudi, e che è regola nella disposizione dei benefici ecclesiastici.

[2] GLORIA – *Agric.* cit. CXXII, così anche in *Cod. Dipl. Cremon* I. n. 92 a. 1044. Così in CIPOLLA – *Considerazioni sopra un contratto di mezzadria etc. Atti dell' Acc. d' Agricoltura di Verona,* III vol. LXVII f. II. 1891 p. 196 cita la concessione in affitto di un gerbido col solo patto della decima. Il doc. di Friderunda è in appendice a questo lavoro: doc. I.

[3] Specialmente per coloro che non coltivano direttamente – CIPOLLA 205. Per il ritorno dell'economia monetaria nell'Italia centrale v. CALISSE. *Condizioni della propr. territoriale della provincia romana* etc. p. 69.

[4] V. in HEUSLER II, 172 n. 1 citato il significante diploma tedesco che a giustificazione di una concessione perpetua dice: *quod sede incerta raro studiosus reperitur agricola, terre – possessoribus perpetuavimus.*

possibile i lavoratori al terreno, e perciò son frequenti le concessioni perpetue, come p. e. il censo aquilejese. Da questo avviene, a mio parere anche il fatto che si preferisca nel contratto livellario di porre una penalità all'insolvenza del fitto, anzichè procedere senz'altro, dopo il termine stabilito, all'espulsione del locatario. Che i documenti numerosi che troviamo con tale clausola abbiano tale significato, lo dicono apertamente quelli che la spiegano con le parole *et hoc non obstante pagina in sua permaneat firmitate* ed attribuiscono la facoltà di pignorare al padrone.

Di fatti nei contratti più antichi s' incontra ancora ricordata come esistente la prescrizione della decadenza nel caso d'insolvenza [1] e in certe provincie perdura tale disposizione, così nel suaccennato censo aquilejese, come vediamo dalla dichiarazione delle consuetudini relative fatte dal decano del Capitolo d' Aquileja nel 1248. Ivi l' insolvenza continuata per tre anni dava diritto al proprietario d'espellere l'affittuario e di esigere inoltre doppie le rate scadute. Invece nel Codice Diplom. Longobardo non troviamo mai ricordato il caso d'espulsione, e l'effetto si vede nel *Liber consuetudinum* milanese ove la prescrizione che risulta dalle carte longobardiche viene invertita: si esige, cioè una clausola espressa, perchè il padrone abbia diritto di cacciare il livellario; così, fatto comune nel diritto popolare, la frequenza di un patto aggiunto finisce col divenire qualità propria del vero contratto. Ciò veniva naturalmente a dar veste alla detenzione del livellario, ovvero al diritto reale dell'enfiteuta di una specie di proprietà e si capisce come già nella metà del sec. XII nelle carte Nonantolane si trovi esempio di un padrone che disponendo di una terra data a livello dica di disporre soltanto del dominio e della pensione: *quidquid michi pertinet, videlicet pensionem..... et dominium* [2]. La distinzione fra dominio diretto ed utile è già qui chiarissima e non ci fa meraviglia di trovarla poi esplicata nel *Liber consuetudinum* milanese.

[1] p. e. TROYA 951-52; e altri citati in PERTILE IV, 315 n. 103.
[2] *C. D. Non.* CCLXVI a. 1142.

A limitare però tale diritto entro determinati confini deviene il patto, frequente nei documenti che restringe il diritto d'alienazione che discende nei nostri livelli dall'enfiteusi romana. Il divieto d'alienazione é, nelle carte della prima metà del XII sec. ristretto ai concessionari di una stessa corte fra loro [1], ovvero sono semplicemente vietate le alienazioni a persone più potenti, ad ecclesiastici od a servi [2]. Si può credere, come opinò qualche illustre scrittore, che ciò avvenisse per imitazione degli istituti feudali? L'ultima disposizione mi sembra che lo escluda, e tanto più in quanto che gli esempi più antichi di tale restrizione si trovano già in livelli del X secolo [3], tempo in cui mi parrebbe dubbio il pensare ad influenze feudali. Il concetto delle limitazioni alla vendita ristretta fra pertinenti d'una stessa dipendenza signorile ci è noto, come avvertì già il Tamassia, nell'età Longobarda, ed esiste per volontà del patrono anche fra persone manomesse il cui patrimonio apparteneva quindi all'allodio. E' vero che troviamo il livello congiunto talvolta a prestazioni di carattere corrispondente al feudale, come p. e. nelle abitanze, ma non si deve dimenticare che la limitazione della vendibilità si trova in carte che di questo carattere non hanno traccia, mentre d'altra parte non si trova in altre che pure hanno l'obbligo della prestazione di servigi militari. Esso è corrispondente alla limitazione nell'ereditabilità dei beni stessi che in alcune carte, come vedemmo, si restringe ai soli maschi, ai soli discendenti diretti, mentre in ogni caso è esclusa la successione testamentaria. La ragione fondamentale sta, dunque evidentemente nell'evitare ogni causa che potesse menomare la giurisdizione padronale: è la costituzione della curtis che fa sentire i suoi effetti.

All'enfiteusi ci riconduce invece il diritto sancito in generale nelle nostre fonti, del livellario di difendere da sè il proprio fondo in giudizio; ciò coincide colle disposizioni

[1] *C. D. Non.* CCXVII.

[2] GLORIA *Agric. nel Padovano* CXXIV e CLIX.

[3] NANI. *Storia del diritto privato* 371. *C. D. Non.* LXXXV a. 936 e UGHELLI I. S. V. 732 a. 922.

del diritto tedesco il quale considerava il *Pächter* fornito della Gewere, che risponde al dominio utile, mentre non lo è il semplice *Mieter* il quale è soltanto detentore; perciò il primo difende il suo possesso davanti al giudizio ed il secondo è rappresentato dal padrone. L'intrusione di questo concetto si vede nell'opinione della glossa che assegna il diritto della difesa [1] non al solo livellario (enfiteuta), ma ad ogni conduttore perpetuo o con lungo termine.

Molto meno informati siamo dai documenti riguardo alla condizione di tutti coloro che non fondavano il loro diritto su di una *chartula* ma soltanto sulla *consuetudo fundi* [2]. Certo è che le condizioni loro, dopo l'allargamento delle immunità che viene ad includere sotto molti aspetti anche i liberi livellari non differisce granchè da questi. Il vincolo peggiore è il legame alla gleba rinsaldato anche dagli statuti che vietano ad altri proprietari di prenderli al loro servizio: i friulani danno facoltà al padrone di riprenderli, senza ricorrere al giudice, anche sulle pubbliche strade. La condizione era più dura ma nel fatto non molto diversa da quella del livellario il cui contratto era pure insolubile come vedemmo: ma esso sovente aveva un termine, e le sue gravezze erano assai minori. Non si può dire però che l'obbligo delle prestazioni d'opera costituisse un punto essenziale di differenza fra queste classi. Anche i commendati, come vedemmo, vi erano obbligati fin dall'origine e così nel Padovano nel *fatizaticum* [3] che

[1] Cioè la *reivindicatio utilis* (l'*utilis rei petitio*) e gl'interdetti.

[2] Ben distinte sono le tre specie di livellari (affittuari-enfiteuti), coloni e servi nella concessione del Vescovo di Bobbio, Luizo (UGHELLIO IV, 927) *curtem di S. Maria et omnibus inibi pertinentibus — ficto vuaatis* (sic!) *caeterisque aliis quae per usum et conditionem persolvuntur* Per altri obblighi dei rustici v. LUPO *C. D. B.* II 673-74 a 1068 e il doc. friulano relativo alla *Steura ed Anleyta in* ZAHN. *Studi friulani* (*trad. Loschi*) pag. 84 a. 1361.

[3] *Fatizus (adrena, assvmptus:* v. RATERII. Veron. libr. II.) corrisponde a commendato v. GLORIA *Cod. Dipl. Pad.* II, 779 a. 1169: *Ipsi vero respondebant se tenere ad fatizaticum quod proprietas fore dicebant eorum parentum, et jamdicto monasterio ad certam responsionem faciendam, proprietatem dederunt.* Per le loro prestazioni v. id. 985 a. 1170 e invent. di S. Giulia *C. D. L.* GLORIA *C. D. P.* cit. II n. 1212 a. 1176.

era appunto la condizione dei commendati contrapposta a *villanaticum*, che è quella dei coloni troviamo, accanto alla decima ed alle exenia, ricordato uno o due carratici, ed altri servizi.

5. COMPASCUI VICINALI.

Abbiamo già visto come le necessità della coltivazione creassero fra appartenenti ad una stessa corte speciali rapporti per l'uso comune di terreni destinati al pascolo, ciò che accade nella corte, avviene anche nei comuni liberi, assai più rari, i cui pascoli continuano dall'epoca longobarda, in cui li abbiamo incontrati sotto il nome di *vichweiden*, anche nella successiva, nella quale ci si presentano sotto nomi diversi: *vicanalia, comunalia, interconciliaricia*, ciò che è lo stesso perchè *concilium* designa un gruppo di abitazioni rustiche. Il pascolo di sua natura abbisogna di grandi estensioni, e quindi si comprende come non si possano incontrare compascui di gruppi molto piccoli, ma generalmente essi appartengono ad un intiero villaggio ed anche a più d'uno, come vedremo.

Questi pascoli sono di proprietà pubblica, e s'intendono concessi da parte dello stato in godimento agli utenti, per il qual fatto questi pagano una tassa speciale che vien detta escatico, glandatico, pascuario, decima de vivo, secondo i luoghi, e vien corrisposta all'erario. Abbiamo già visto esaminando i documenti relativi all'arimannia, come i pascoli concessi in godimento a questi liberi si dicano pertinenti al comitato: lo stesso in generale dovette avvenire anche negli altri paesi, e di fatti il compascuo si trova diviso per comitati nei documenti Lombardi [1], e il diritto relativo si trova ricordato sotto il nome di *districtio*, come le altre prerogative comitali. E ciò non reca meraviglia quando si pensi che il fisco longobardo doveva aver ereditato dal romano tutti i terreni dei municipi che erano stati incamerati nel 400 dall'Imperatore,

[1] *C. D. L.* 777. *Res comunalia Mantuanense — comunalia veronensis* che confinano presso Solferino.

e che vedemmo più sopra come si concedessero appunto per uso di compascuo ai rurali contermini. Quanto al titolo di tali concessioni si deve confessare che per la maggior parte dei casi i documenti tacciono in proposito; il famoso documento della Pieve di S. Lorenzo di Flexo ci mostra una concessione precaria agli utenti e loro figli come base giuridica del godimento [1]: le concessioni dell'Ab. di Nonantola e quella dell'Imperatore Ottone I agli uomini di Cavarzere fondano un diritto d'uso perpetuo — tali dovettero essere in generale le basi del godimento dei consorti, ove esse non si fondino, come è spesso il caso nei comuni curtensi, su di un vero livello come è della comugna degli uomini di Terzo e Cervignano della badessa d'Aquileja, e di alcune carte Nonantolane. È indubitabile però che dalle tracce che ci rimangono si deve credere col Gaudenzi, « che i diritti di questo genere sorgevano sempre da una regolare disposizione della pubblica autorità » [2] o, nel caso di dipendenti, da espressa concessione del padrone; in Friuli p. e. di quasi tutti i monti che circondano la regione si ha memoria nei documenti della decima dei nascenti capretti od agnelli che si doveva al Patriarca-Duca. Da ciò ne deriva anche la varietà dell'estensione dei gruppi ai quali vien fatta la concessione. Il termine *communia*, *communalia* non basta a dar nessun indizio di una concessione veramente vicinale, essa serve solo ad indicare il godimento collettivo: *interconciliaricia* indicherebbe un compascuo che serve a più villaggi e tale di fatti è il caso che incontriamo non infrequente; vi sono pascoli per certe stagioni dell'anno in cui convengono popolazioni la cui sede è assai discosta, così da documenti dei sec IX-XI sappiamo che le popolazioni dell'estuario veneto da Malamocco a Torcello pascolavano nel basso territorio trevigiano fra il Piave ed il Livenza [3], così i

[1] Ficker. *R. r. R. F.* IV n. 9 a. 824.

[2] Gaudenzi. *Monastero di Nonantola in Bol. dell' Ist. St. it.* n. 22 p. 210.

[3] v. Boretius. *Cap. R. F.* II, 130 a. 840 e Stumpf. *A. I. I.* III, 43 a. 1034.

comuni di Rosara e Melara più tardi dispongono insieme del loro compascuo [1], e nella Frizzolana abbiamo un consorzio di varî comuni. D'altra parte il termine *vicanalia* indica invece senza dubbio il vico, ed è questo di fatti il caso più frequente, e deriva da evidenti ragioni economiche [2]. Non mancano però numerose concessioni fatte a consorzi senza tener conto affatto della qualità di convicini, e tale è p. e. come abbiamo visto il caso delle arimannie, che non hanno nessun rapporto, di regola, colla vicinia.

Il fatto che nella maggior parte dei casi l'*universitas* del villaggio sia la titolare del compascuo ha speciale importanza per l'estrinsecazione di stretti legami fra la qualità di vicino e quella di utente del compascuo stesso: è naturale che allora la qualità di vicino e la soddisfazione degli oneri ad essa inerenti sian considerate dal comune come qualità essenziali per partecipare agli utili e godimenti collettivi. Anche nel territorio di Padova, dove pure la disposizione dei fondi, cogli annessi diritti di pascolo è libera, e libera quindi la trasmissione dell'inerente qualità di vicino [3], si stabilisce in un documento che i livellari della Badessa di S. Pietro possano partecipare al godimento del *capulum* e del *pasculum* di certe selve consortili soltanto prestando i debiti servizi nei mercati ed al prato [4], ciò che si comprende essendo il comune il vero concessionario del diritto. L'appartenere al comune era naturalmente qualità essenziale per godere i benefici dei beni comunali, ma per esser comunista bisognava sopportare i pesi inerenti a tal condizione. Ecco come il compascuo ed il comune vengono a legarsi con un vincolo strettissimo. Però il comune sussiste indipendentemente dal compascuo stesso. Il regolamento dei mezzi di sussistenza, base co-

[1] Gloria. *C. D. P.* II, 102; così Sacco e Calcinara ibid. III, 43 a.

[2] La concessione può esser fatta agli abitanti di una corte — tale quella di Lodovico II agli *abitatores* della curia *Vlasii: Mittheilungen* V, 3 n. 13, s. d. tale anche molto spesso l'*alpe* (baita e malga).

[3] Gloria. *C. D. P.* II, 104, 157 etc.

[4] Gloria. *C. D. P.* II, n. 1147 a. 1174.

mune a tutti gli statuti rurali e diritto essenziale della vicinia come viene dichiarato anche dai documenti [1], la costruzione delle strade, per la quale troviamo riunite le vicinie nei tempi remoti [2], la regolazione interna e la polizia delle strade, dei campi, dei confini, e, ciò che non si può in alcun modo negare, in molti casi la sorveglianza del patrimonio della chiesa vicana [3], sono già sufficiente fondamento al risorgere del comune rurale — la regolazione del compascuo non fa che aggiungersi a tutto ciò. Il fatto si vede chiaro nelle concessioni fatte in tempi tardi ai comuni, in cui il concedente si riserva oltre la nomina dei sorveglianti dei boschi, saltarî o valdemanni, anche il diritto di regolare, ossia di stabilire le norme del godimento della comugna, che si vorrebbe a base dello statuto rurale; così accade a Cerea pella Frizzolana [4]: eppure il comune si forma regolarmente.

Tale diritto di *regolare* spetta in generale ai componenti il consorzio: è veramente un caso eccezionale quello citato del capitolo di Verona che si riserva la determinazione delle regole, e forse è più un'usurpazione che altro. Invece la nomina dei sorveglianti e cioè dei saltari segue la sorte delle altre magistrature locali, quindi nel comune curtense spettava di diritto con la c. d. marigancia in origine al padrone: poi viene esercitato da esso col compenso dei vicini e finalmente dai vicini stessi indipendentemente in vari luoghi. Nei comuni liberi sembra che la nomina dei saltari spettasse pure in origine al potere pubblico, dacchè nel processo relativo alla marigancia di Fontaniva e di altre ville dibattutosi fra i Canonici di Padova e Delesmannino nel 1180 [5], i canonici opponendosi

[1] p. e. v. Baldissera. *Arteyna*. Udine 1901, doc. ii.

[2] Cipolla. *Statuto rur. veronese*. p. 7, a. 1179.

[3] Palmieri. *Degli antichi comuni rurali*, *ed in ispecie di quelli dell'Appennino bolognese*, p. 20 e 39.

[4] Cipolla. *Statuti rurali veronesi*, p. 115 e 39.

[5] v. Rubolini *Mem. di Pavia* iv 2, p. 99, dove parla dell'elezione dei campari stabilita dal statuto di Pavia 1315 a. 384. Gloria. *C. D. P.* n. 1324, 1329, 1388, 89, 90, 1427, a. 1180-1181. cfr. *Cod. Dipl. Laudense* ii. 118, 119, il campari è messo in officio dal proprietario che ha l'*honor loci*.

alle pretese del loro avversario che era sopramarico di tali paesi e sosteneva spettargli la nomina dei saltari per diritto di sopramarigancia [1], come faceva in Altichiero, rispondono che il paragone non teneva e provano mediante testimoni che *qui nec dominium nec comitatum hubet sed tantum est supramaricus neque ligna potest auferre neque maricos neque saltarios ponere*, e che egli ad Altichiero aveva posti i saltari per virtù del diritto di comitato che possedeva nel vico. Naturalmente tale facoltà del potere pubblico si esercitava col consenso dei vicini, come è norma costante del diritto barbarico, e ne troviamo la conferma nel documento suddetto ove si dice che Delesmannino aveva eletti i saltari *cum consilio vicinorum* [2]. E non dovette esser diverso il caso nei compascui concessi a consorzi non vicinali poichè in alcuni esso diviene, come vedemmo, un feudo speciale che fu detto d'arimannia, cui spettava oltre all'esazione del tributo anche la presidenza del consorzio, la nomina degli ufficiali etc.

A modificare tali rapporti ebbe poi notevole inflenza l'immunità. Essa, come già si disse, ha speciali confini, e nei documenti si parla della fossa e delle siepi che la cingevano, tanto che viene intesa talvolta come una vera divisione territoriale: da tale circuito non v'ha dubbio che il tenore dei diplomi d'immunità escluda anche i decani ed i saltari fra i pubblici ufficiali. Ad un diritto di tal genere accenna anche il passo citato del documento padovano, quando dice che coloro i quali avevano *dominio* su di un fondo avevano diritto di nominare i saltari relativi, ciò che accade anche in Germania. Naturalmente in pratica vi furono luoghi dove l'ubicazione od altre cause tolsero la convenienza di un tale smembramento, e di fatti troviamo *homines* d'immuni che regolano insieme agli altri convicini [3], senza alterare affatto i rapporti già

[1] Questa magistratura del sopramarico secondo i doc. padovani non è di antica introduzione, ma semplicemente introdotta per la sorveglianza dei marici e saltari.

[2] Gloria. *C. D. P.* II, n. 1427.

[3] Gloria. *C. D. P.* II, 1098 a. 1173. — Verci. *Marca Trivig.* I n. 4 a. 954.

esistenti per i quali vigeva la consuetudine, ma certo l'immunità ebbe sovente influenza a smembrare i vecchi consorzi e costituirne di nuovi. Da ciò probabilmente deriva la grande larghezza con cui alcuni statuti, p. e. le regole veronesi, concedono ad ogni proprietario di separare il diritto di sorveglianza dei suoi campi da quello degli altri, ciò che dicevasi *ponere in sortem*, ossia dividere, e colui che desiderava farlo poteva scegliere i suoi saltari, e se non ne trovava farsene assegnare dal comune della villa nella cui pertinenza stavano i beni da regolare, ovvero, dalle ville accanto [1]. Evidentemente quì si tratta della custodia e ciò non implica un godimento separato, come dovette importare, coi suoi limiti, l'immunità poichè in tal caso si dovrebbe nello statuto far qualche cenno della modalità della divisione: però l'innovazione mi pare abbia coll'immunità una relazione assai stretta. Gli statuti più antichi del resto, vietano assolutamente tali regole private

Si è fatto questione se il diritto del comune al compascuo, si estenda anche al resto del territorio vicinale nel quale si disse che esso continua a sussistere benchè più debole, malgrado l'esplicarsi del diritto di proprietà dei convicini [2]. Di fatti tale proprietà ha in taluni comuni certe limitazioni sul proprio esercizio, che possono sembrare dei resti dell'antica proprietà collettiva. Fra queste il più importante e diffuso è certamente il c. d. vagantivo per il quale i convicini dopo il raccolto delle biade o dei fieni, fra certi limiti di tempo fissati dalle consuetudini pascolano le loro greggi nei terreni detti stoppie o stuple, dalle stoppie d'erba o di biada che le ricoprivano Ma è questo veramente un diritto del comune, non limitabile quindi, se non di comune volontà ?

Che il vagantivo fosse generale all'epoca longobarda e nelle posteriori per lungo tempo ciò è provato dall'Editto

[1] Cipolla. *Reg. stat. veronesi rig. la Saltaria*, p. 12, invece è proibito nel doc. 1180 relativo al comune di Cavalp ne, id. *Stat. rurali veronesi.*

[2] Schupfer. *Apricena* 284. La teoria è stata fondata dal Maurer *Einleitung zur Mark Hof Dorf und Stadtverfassung* § 6 etc. ed è magistralmente svolta dal Gierke. *Genossenschaftsrecht* II, 196 e seg.

di Rotari 358 e dagli statuti rurali attraverso ai quali questi usi ci sono pervenuti in picciola parte sino ai nostri giorni in talune regioni. Ma da quella legge non risulta alcun diritto del comune o di altri poteri di regolare tale materia, anzi si riconosce che il proprietario può senz'altro escludere i convicini coll'allargare la sua clausura *tantum vindicet quantum cum sua clausura defendere potest*, e diversamente come ammettere il favore con cui nel c. 305 il Re legislatore tratta il proprietario che ha allargata tale clausura collo scavare un nuovo fossato? Egli, secondo la legge, non è affatto responsabile dei danni occorsi ove le mandre vi fossero cadute dentro facendosi del male *quia*, dice il Re, *pro salvatione campi sui fecit*. E, si noti che se anche nel 358, sancisce un obbligo qualsiasi di permettere il pascolo, lo fa per il Fornaccar [1], cioè per l'*arvus campus* strappato all'incolto e non ancor nello stato di perfetta coltivazione come la *clausura*.

A quest'interpretazione dell'Editto risponde l'esame dei documenti nei quali le siepi fisse e le fosse si trovano così intorno agli orti come ai prati, ai campi, ovunque c'erano nuove piantagioni, frutteti etc. da difendere, ma senza alcuna traccia d'un regolamento per parte del comune o di un altro potere [2]. Quanto alla condizione di fatto è naturale che ove il compascuo era necessario per la pastorizia ancora in fiore, fosse nell'interesse stesso dei proprietari di concederlo più esteso che era possibile.

Perciò mentre nel Cadore [3] esso è riconosciuto anche dagli statuti, invece nel basso non è ammesso, anzi è vietato espressamente. A Padova si concede solo pei luoghi vigri (od incolti) [4]; a Cerea è vietato il pascolo senza licenza del Podestà persino nel proprio (evidentemente per misura di polizia) [5]. Nel Cod. Dipl. Long. in taluni luoghi

[1] Bruckner op. cit. p. 40 « der Acker nach der Ernte, » che dopo il raccolto, viene abbandonato.

[2] *C. D. L.* 484, 563, 719, 855, 894.

[3] Pertile – *Laudi del Cadore*.

[4] Gloria – *Agricoltura nel Padovano* p. CCCII.

[5] Cipolla – *Stat. rur. Veron.* 112.

si distingue ancora la terra appena arabile, dalla terra *clausuriba* [1], cioè da gran tempo ridotta a cultura, ma le *cisae* si fanno sempre più frequenti così da giustificare l'energica espressione di Petelberto di Gravedona: *terra clusa quod est campo* [2]. Perciò non mi pare si tratti di diritti originari, ed assoluti del comune, e meno che mai di tracce d'un'antica comproprietà. Si trovano estesi e mantenuti in statuti curtensi al fine di favorire le greggi padronali, ma ciò non ha nulla a che fare con le origini.

Anche le altre limitazioni s'incontrano sopratutto sul suolo curtense, e lo stesso Gierke lo riconosce asserendo che questi comuni hanno restrizioni alla libera volontà dei comunisti in favore di tutti i consorti assai maggiori dei comuni indipendenti. Ma si deve credere che il diritto curtense sia assai più prossimo alle istituzioni più antiche, che non le norme che regolano i comuni liberi [3]? che le limitazioni nella vendibilità, nell'ereditabilità, nella rappresentanza, nel trapasso dei beni non derivino, nell'ambito della corte dal volere del signore, ma bensì dalle linee fondamentali dell'istituto corporatizio? ma come si può ammettere questo se i più antichi esempi di queste restrizioni li troviamo nei livelli, nelle precarie e non affatto in quei consorzi e comuni in cui non v'ha traccia di origine curtense?

Riassumendo quanto si è visto poco fa, abbiamo trovato nelle concessioni livellarie del X sec. l'alienabilità ristretta ai membri della corte, ed osservato come tali disposizioni si possano far risalire ancora al tempo longobardo ed abbiano per iscopo di non diminuire coll'introduzione di estranei nell'ambito della corte il potere del padrone o d'evitare difficoltà nella riscossione dei canoni; così l'eredità devoluta ai soli maschi, od a questi in precedenza, sono introdotte per evitare che la successione vada a persone risiedenti su altri fondi, con danno evidente della coltivazione. Nelle carte Nonantolane tro-

[1] *C. D. L.* - 777, 717.
[2] *C. D. L.* 478.
[3] GIERKE - *Genossenschaftsrecht* II 208 e 196-209.

viamo fondato nei livelli anche il diritto di prelazione in favore dei vicini confinanti in caso d'alienazione, che pare si pretendesse anche in Friuli dai massarî, benchè ciò sia oppugnato dalla curia patriarcale [1]. Queste disposizioni sono evidentemente null'altro che un allargamento del retratto ammesso in tutta l'Italia nella base del diritto romano teodosiano come fu dimostrato dal Tamassia; che esso non appartenga a concezioni esclusivamente germaniche, come sarebbe l'idea di un'antica comproprietà collettiva, lo prova il fatto che in Germania esso appare assai tardi [2]. Quanto al vagantivo poi vedemmo come esso sembri ammesso più come una necessità dell'agricoltura che come un vero diritto; che tale non sia lo prova il fatto che nella maggior parte dei casi si può a volontà interdire. Se poi questo stato di fatto viene sancito dagli statuti, ciò dipende dalla volontà padronale come p. e. a Porcia, o dal volere dei vicini, come nei comuni del Cadore che però anch'essi verisimilmente sono antichi comuni curtensi.

Altri elementi porta il Gierke come residui dell'antica comproprietà: così l'obbligo di vendemmiare o di raccogliere le olive in un dato tempo; esso però mi sembra derivi da una misura di polizia campestre per render più facile il compito ai saltarî e campari, corrispondente all'altra che vieta agli stessi proprietari di star di notte nei loro possessi senza licenza del Gastaldo o del suo fidejussore: evidentemente perchè gli eventuali danni non possano esser imputati ad altro che a negligenza del Saltario [3]. Del resto nelle regioni pedemontane, p. e. in Friuli, per il raccolto delle castagne, l'uso di questi termini si mantenne fino ai nostri giorni, per le stesse ragioni. Inoltre nei comuni curtensi questo concetto è anche più comprensibile quando si pensi che il proprietario aveva diritto ad una parte delle derrate e quindi aveva interesse di

[1] Ioppi – *Constitutiones Patriae Forijulii* doc. VIII.
[2] Heusler *I. D. D. P. R.* II, 63-64.
[3] Cipolla – *Documenti ver. riguardati la saltaria* cit. p. 28 r. LVII.

determinare l'epoca del raccolto per sè più conveniente, e d'imporne la simultaneità ai suoi dipendenti.

Mi pare quindi che tali restrizioni, quali le troviamo in alcuni comuni si devano sempre ritenere come tracce di un'antico diritto curtense, ovvero prodotte da speciali circostanze. Questa presunta unione nel concetto giuridico di quei tempi di tutto intiero il territorio del vico mi pare contraddetta p. e. dal fatto che l'Ab. di Nonantola concedendo una *petia* di terreno per la fabbrica di un castello a certi nonantolani, crede necessario di specificare la concessione anche delle piazze, delle strade e del futuro castello, dal che si vede come quanto già al principio del XII sec. fosse ben distinta l'idea del patrimonio pubblico da quello privato [1].

Quanto al contenuto giuridico di questi consorzi non mi pare possa esser dubbio che essi si costruiscano sia nei rapporti esterni che negli interni come vere persone giuridiche. Come tali, essi agiscono non solo quando si tratta di un comune cui viene attribuito il diritto di compascuo, ma anche quando si tratta di una regola privata che si scinde da quella. Chi decide son sempre i vicini o i membri della regola a maggioranza [2]; così negli atti di alienazione non intervengono tutti i vicini ma bensì i rappresentanti dell'universitas: marici o procuratori [3]; così pure la villa interviene *uti universitas* in giudizio a difendere le proprie ragioni sulla communitas. In tutte le molteplici forme, assai varie, che ci offre la combinazione delle imposizioni signorili col diritto dei comunisti non troviamo nessun fatto che lasci posto alla volontà dei singoli. Il godimento dei consorti nel compascuo non riesce

[1] *C. Dipl. Non.* 232 a 1123.

[2] Cipolla. *Saltaria* p. 9 cfr. in Pertile. *Storia del diritto italiano* 1 T. II. § 50 n. 460 (p. 180) gli Statuti di Riperia ove si stabilisce che ogni « comune » *comunitatis Riperie a decem focularibus seu familiis supra teneatur et debeat habere suum consilium de melioribus.... illius terrae.*

[3] p. e. Gloria *C. D. P.* II. 262 a. 1080, quattro rappresentanti del comune di Sacco *acceperunt hanc obligacionem per se et per omnes suos vicinos et consortes* così ibd. II, 76, 102 etc.

affatto diverso nella sua concezione da quello dei comunisti delle strade, delle piazze, delle acque del comune: il compascuo forma parte del patrimonio del comune nelle stesse condizioni del rimanente il cui godimento è subordinato agli interessi generali; il comune può restringerlo ed anche annullarlo se ciò interessa ai suoi scopi, può mutarne la destinazione cedendone un'aliquota a ciascuno degli utenti per esser ridotto a cultura *secundum modum mansorum* [1], può alienarne parte ad altri, può porre il compascuo sotto la protezione di un potente mediante l'alienazione come avviene dei Saccensi col vescovo di Padova [2]. Evidentemente quindi è giustissimo ciò che dice Heusler [3], che non vi è posto quì per un *jus in re aliena:* i comunisti godono, perchè a tal scopo è stata costituita l'universitas; ed il loro diritto deriva dall'intima costituzione di questa, si fonda sul suo statuto o sulla consuetudine.

Ciò si vede anche nel diritto del comunista, che di solito aliena liberamente il manso col diritto spettante sul compascuo; il nuovo compratore entra nei diritti del venditore come membro del consorzio perchè il fine del comune è quello di dare alle terre il necessario completamento per le culture estensive, ed a tal fine si ottiene la concessione delle *communia*, non di favorire singoli individui, ma questi non hanno poi diritto di cambiare a lor capriccio la destinazione dei fondi, ciò che era vietato, secondo la chiara ricostruzione dello Schupfer, anche nelle *communalia* romane [4]. In questa forma più antica e più semplice del consorzio il diritto spetta, come al tempo romano al fondo, al manso, ed anche quando il comune delibera la divisione, o definitiva o temporanea, la porzione viene attribuita in relazione dell'estensione di quello, che come vedemmo, non è sempre assolutamente uguale; il manso è così anche quì la misura del diritto individuale, come lo è nelle imposte e negli altri obblighi pubblici.

[1] Così nel cit. *C. D. P.* II, 705.

[2] *C. D. P.* II, 192.

[3] HEUSLER. *Inst. D. D. Pr. R.* I. 273.

[4] SCHUPFER, *Apricena* 228 e 39.

Esso corrisponde *a fuoco*, e di fatti sono i fuochi che nella maggior parte degli statuti rurali hanno diritto a rappresentanza nel consiglio comunale [1]. Ciò si connette con quella concezione di queste minime unità della vita economica e giuridica medievale che abbiamo seguito nel tempo longobardo ed anche prima. Naturalmente col cambiarsi di questo concetto si muta anche l'idea del diritto alla partecipanza: a Trino p. e. essa spetta anche ai non abbienti, però l'origine si tradisce anche qui dal fatto che essi godono $\frac{1}{2}$ del diritto spettante ai possessori di un manso [2].

Naturalmente q esta forma più semplice del consorzio è mutata assai nella corte, od anche semplicemente per effetto del tenore delle concessioni. Quando pure il compascuo sia ridotto a piena cultura, continuano le restrizioni imposte fin dall'origine dal concedente, e da ciò vediamo derivare le forme di alienazione fatte col mezzo di licitazione, come vedemmo nell'arimannia, dove il rappresentante del concedente presiede il placito in cui avviene l'offerta, l'impossibilità di disporre per testamento ed altre restrizioni di cui parlammo poco fa. E' solo col decorso del tempo che il frazionamento della proprietà, favorito dal sistema feudale, lo svolgersi del concetto, altamente benefico, della divisione del dominio, creata come stato di fatto dall'ingrandirsi straordinario della proprietà ed elaborata giuridicamente dai glossatori, il risorgere dell'economia monetaria che trasforma la maggior parte dei dipendenti in liberi censuali e l'influenza dei potenti comuni cittadini producono, collo scioglimento di questi vincoli [3],

[1] *Cod. Cav.* VIII p. 79, a. 1058. Diploma di Gisulfo II al monastero della Cava de' Tirreni: *Omnia tributa, pensiones, tam pro terris. quam pro personis, iuxta ritum regionis vel dominii ratione pro qualibet foculari dare et persolvere etc.*

[2] LATTES. *Diritto consuetudinario delle città lombarde* p. 164.

[3] P. e. v. in ROBOLINI IV p. 2. p. 32 il decreto di Federico II del 1228 in cui cassa le *libertates* concesse dai milites di Pavia *Burgis atque hominibus in episcopatu et Districtu Papie.* Esempi vedine in SALVEMINI *Studi storici* p. 19 e sq.

il libero commercio dei beni e la trasformazione del maggior numero dei comuni curtensi in comuni veramente liberi.

III. IL FEUDO

1. SVILUPPO DEL RAPPORTO FEUDALE.

La venuta dei Carolingi ha come è noto in Italia una decisiva influenza sullo sviluppo del vassallatico; di fatti dei vassi che incontriamo nei documenti, la grandissima maggioranza è di legge salica od alamanna, pochi sono romani o longobardi. Per collocare questi vassi, gl' Imperatori seguirono senz'alcun dubbio anche in Italia il sistema di secolarizzare parte dei beni ecclesiastici, e di questa disposizione che parte dal concetto più volte ricordato, che cioè i beni della chiesa erano beni dell'impero, troviamo larghe tracce nei documenti. Così p. e. del monastero di Bobbio ci dice una carta che *consuetudo fuit in beneficio dandi ex parte regia* una parte dei suoi beni [1]. Questa porzione di beni ecclesiastici sembra venisse talvolta data dal Re direttamente ad alcuni vassi, ma più spesso al conte che vi allogava i vassi da lui dipendenti: di fatti l'inventario dei beni di Nonantola dice che la parte beneficiaria era tenuta dal *Comes et sui* [2]. Ciò corrisponde a quanto narra il vescovo Liutprando ancora ai tempi di Ottone I, il quale racconta che l' Imperatore era stato pregato da un conte di concedergli l'abbazia di Lauresheim *cuius possessionibus, quod sibi deerat, militibus suis ministrare prevaleat.* Pertanto i vassi così in possesso di terre della Chiesa, per quanto si dicessero vassi ecclesiastici, e dovessero pagare al vescovo la decima, non dipendevano in ori-

[1] CHARTARUM I, LXXI a. 915. MURATORI *Antiq.* V 54-5 a. 812.

[2] DANTE *Par XVI* v. 127 a ciò parmi alludere:

Ciascun che della bella insegna porta
del gran barone, il cui nome e 'l cui pregio
la festa di Tommaso riconforta
da esso ebbe milizia e privilegio;

gine da questi, ma erano condotti al campo dal Conte. Più tardi tale rapporto però si complica. Evidentemente in questi casi si tratta di gruppi di fedeli dei re stranieri introdotti nel paese per tenerlo in freno; accanto ad essi troviamo i gasindi dei re longobardi, riconosciuti e mantenuti da Carlomagno, la cui condizione era così simile a quella dei vassi che troviamo i due termini usati promiscuamente l'uno per l'altro.

Non conviene però esagerare il numero di questi vassi: nei documenti la loro presenza non è di una frequenza notevole in guisa di poter credere che essi abbiano avuta una influenza molto grande nè dal lato politico nè da quello militare. Il sistema di arruolamento dell'esercito di Ludovico e Lotario, che, meno poche modificazioni, corrisponde alle prescrizioni longobarde, perdura a lungo, e testifica che i i liberi formavano sempre il nerbo dell'esercito stesso, che era formato tuttavia in molta parte da pedoni ancora al tempo dei cronisti Liutprando, Arnolfo e Landolfo seniore.

Il legame vassallatico si fondava sulla commendazione, su uno dei vari gradini di questo rapporto che andava dai servi *honorati in bassallatico* [1], che son capaci di portare le armi, ma restan sempre servi, ai gasindi e vassi, fino ai *pares* ed agli amici [2]. Come si sa i Gasindi son definiti dal glossario cavense: *qui palatium regis custodiunt*, e quanto ai vassi, nell'opuscolo d'Hincmaro de ordine palatii della fine dell' VIII sec. essi sono posti insieme ai *pueri* [3]. Ancora nelle nostre carte i vassi e gasindi privati ritengono delle antiche umili attribuzioni: così i vassi di Enghelberto di Erbeto lavorano essi stessi le terre lor concesse, altri si trovano impiegati come castaldii o come missi per raccogliere le derrate, ciò che vien attestato come consueto anche dai capitolarî, e soltanto alcuni sono adibiti ad onorifici incarichi presso il padrone.

Contemporaneamente però i vassalli reali parte per gli uffici di corte, come i gasindi regi longobardi, parte

[1] *Capit Miss.* 792 §. 4. BORETIUS I, 65.
[2] WAITZ. II 176, n. 1.
[3] HINCMARI - c. 28. BORET. II, 526.

per il servizio militare di cavalleria reso necessario dalle guerre coi Saraceni, si erano elevati ad un così alto grado, che la stessa commendazione del Duca Tassilo di Baviera a Carlomagno vien chiamata dagli annali *commendatio* in vassatico [1], benchè certo nè dessa nè le altre commendazioni numerose di grandi che troviamo in seguito si possano equiparare al vero vassallaggio [2] originario. E' noto come i Carolingi usassero assai di frequente concedere larghi benefici a potenti signori laici ed ecclesiastici, ed a queste concessioni precedesse di regola la commendazione [3]. Ciò diviene sempre più consueto, man mano che la debolezza degli imperatori divien più grande. A ciò si aggiunga che assai spesso le contee vengono date a vassi in beneficio, e si comprenderà come verso la fine del IX secolo il giuramento di vassallità avesse ormai sostituito presso tutti i grandi il consueto giuramento di sudditanza. Qui sta la ragione principale di questo primo estendersi del vassallaggio.

L' importanza dei vassi subordinati va aumentando coll'accrescersi della forza dei loro seniores. Baldamus [4] ricorda come ancora nell'824 Lotario cercasse di rafforzare la supremazia del conte, ordinando che egli dovesse condurre al campo anche i vassalli dei grandi ecclesiastici, ma già nell' 847 il convegno di Mersen stabiliva che essi dovevano andare al campo con i loro seniores [5]. Ciò è una conseguenza naturale, del crescere in potenza di questi ultimi determinato dalle cause che abbiamo esaminato, e quindi dalla necessità di evitare i conflitti che potevano nascere dalla legittima pretesa dei conti di penetrare nell'immunità per effettuare l'arruolamento: agli imperatori non rimaneva altro mezzo per provvedere alla formazione di forti eserciti, nella deficienza sempre maggiore di liberi, che quello d'incaricarne gli stessi seniores. Altri fatti si aggiungono

[1] *Ann. Laures.* ad a. 757. WAITZ II, 218 n. 1.
[2] ROTH. *Geschichte des B. W.* 386.
[3] SCHRÖDER. *R. G.* 159.
[4] BALDAMUS. *Heerwesen* p. 24.
[5] Ibd. p. 25 n. 49.

poi a questi dopo la caduta dei Carolingi. Uno di questi è l'aumento straordinario dei beni ecclesiastici, l'altro la necessità manifestatasi subito dopo le invasioni degli Ungari di riorganizzare la difesa del regno che era stato preda imbelle dei barbari i quali ne avevano potuto ardere impunemente la capitale, Pavia. L' uccisione di milites avvenuta in quel torno, fu così grande, che ancora molti anni dopo i cronisti ne ricordano la scarsezza. La vastità dei beni ecclésiastici era tale d'altra parte di qua e di là delle alpi, che il clero temeva una nuova secolarizzione ed il Prutz ricorda che nel sinodo di Treviri si ordinarono speciali preghiere per ovviare al temuto flagello. Non c'è da meravigliarsi se in tali condizioni i documenti ci danno evidente la traccia che la chiesa abbia assunto essa stessa l'incarico di riorganizzare la difesa del paese contro gli Ungari ed i Saraceni. Le memorie cominciano al tempo di Berengario e divengono sempre più numerose con i Sassoni: Ottone I era contrario ad una vera a propria secolarizzazione; ce ne rimane memoria esplicita in un racconto caratteristico del Vescovo cremonese Liutprando [1]. Era inutile, d'altronde, irritare il potente organismo della chiesa, quando essa stessa si prestava utilmente allo scopo. A tal fine son dirette le numerose concessioni di poter fabbricare castelli, fatte principalmente alle chiese, di riattare le mura cittadine, le donazioni di luoghi particolarmente importanti per la difesa ai vescovi, come p. e. la *vastata Hungarorum* al Patriarca d'Aquileja. A ciò si connettono naturalmente altre misure. Si nota nei documenti un aumento dei vassi, che si trovano collocati nei varî castelli dei prelati. Già Incmaro aveva designato lo scopo di tali concessioni beneficiarie, come necessariamente dirette ad assicurare la difesa dell'Impero [2]. Naturalmente poi, entrata la Chiesa così, molto di più di quello che fosse prima, nell'arringo militare e

[1] Liutpr. iv, 15.

[2] *Episcopus cum de rebus ecclesiae propter militiam beneficium donat — talibus dare debet qui idonei sint reddere caesari quae sunt caesaris.*

politico, altri fatti non potevano tardare a prodursi, atti a trascinarla ancor maggiormente in quella via. Così i torbidi intestini, ed il bisogno di presidio contro l'effervescenza dei cittadini, fa sì che Landolfo di Carcano dia ai *nobiles* milanesi gran parte dei beni dell'Arcivescovo, di cui prima fruivano i preti, ed essi poi li distribuiscono ai loro subvassi o valvassori [1]. In altri casi ciò accade per semplice desiderio di predominio, senza alcuna apparente costrizione [2].

In tal modo, aggiunta alle immense possessioni dei Vescovi, alle immunità, anche la supremazia militare, il potere dei conti si riduceva nella maggior parte dei casi ad una vana ombra. Così era a Milano, così ad Aquileia ed altrove. Non c'è da meravigliarsi se gl'imperatori Franconi, nelle distrette delle questioni relative alle investiture, finirono col concedere ai vescovi, il cui aiuto era loro indispensabile nella lotta con Roma, anche l'agognato possesso dei comitati.

Da questa sommaria esposizione si vede come la potenza dei vescovi abbia la sua prima radice nella loro proprietà: di ciò il loro sistema di governo non può a meno di sentire l'influenza. Come troviamo p. e. in Friuli al posto degli antichi ufficiali pubblici, sculdasci o centenarî i gastaldi patriarcali [3], così accanto ai primitivi vassi cresciuti in potenza ed in numero, troviamo i ministeriali cui vien domandato da un importante diploma di Ottone I [4],

[1] LANDULPH. SEN. L. II c. 17.

[2] A Pavia — v. in ROBOLINI III, 212 il doc. dell'a. 1069 in cui il Vescovo Guglielmo promette ai canonici di S. Giovanni di non distribuire più i loro beni in beneficio ai militi. Così pure ibid. III, 244 a. 1129. Per il mon. di Breme — v. *Monum. Novalicensia vetustiora ed.* CIPOLLA II p. 292, Ove dice dell'abate Odilo: *cepit turbam militarem se adherere, nonnullis prediis terrarum unde sumptus reniebat monacis, illis vassis in beneficium tradit*. Il mon. della Novalesa da cui quello di Breme deriva era fra quelli obbligati a fornire milizie all'impero. — BORETIUS I, 350.

[3] Gastaldi di Carnia detti *villici*. Bianchi 1253 e 1317 così a capo del castello e della giurisdizione di Montebelluna sta il *villicus* del Vescovo di Treviso. — UGHELLI V, 539 a. 1211.

[4] UGHELLI I. S. V, 736 a. 964, alla chiesa di Verona.

l'Ufficio di render giustizia a tutti i dipendenti del dominio. Così per la custodia dei castelli accanto ai commendati, furono certamente adoperati dei livellarî: ce lo provano i documenti Nonantolani ed altri e lo stesso diploma ottoniano predetto in cui i *castellani* son posti insieme ai massarî, agli incensiti, amplectizii etc.: e nello stesso si vieta ad ogni persona di ricevere in commendazione i famuli del Vescovo, e di dedicarli alla custodia dei proprî castelli [1]. A questo proposito si può ricordare che anche Enrico I adoperò in Germania dei contadini per guardia dei castri, ordinando che di nove contadini uno dovesse abitare nel castello e gli altri otto seminare e raccogliere le messi per lui [2]. Nelle corti vescovili gli oneri attinenti all'organizzazione militare sono distribuiti ai mansuarî, nella stessa guisa che prima lo erano le varie prestazioni degli artefici, così abbiamo massarî obbligati a fornire i cavalli, i trasporti, etc. e questi servizi vengono ordinati per ministeria nè più nè meno di quanto si era fatto per gli altri [3].

Evidentemente quindi, il terreno nel quale si asside il diritto feudale, che dalla fine del X sec. è in elaborazione, è costituito da una serie di rapporti che cominciano colle donazioni regie e terminano colle concessioni curtensi: tutti vengono chiamati feudi [4] e vengono poi giuridicamente svolti nelle consuetudini feudali e nei LL. FF. Di queste forme che si considerano come substrato del feudo, la prima che incontriamo nei nostri documenti è la donazione germanica simile alla *largitas* che abbiamo già vista fra i Longobardi.

Ne abbiamo un bell'esempio nei diplomi carolingî riguardanti il conte Aione, i beni del quale erano stati

[1] Lo attestano anche i fatti che vediamo pagati in alcuni luoghi dai vassalli p. e. ROBOLINI III, 330 a. 1174.

[2] VIDUKINDO *De Reb. Saxon* I, 35.

[3] V. il doc. delle Monache di S. Maria in Valle di Cividale in appendice n. 2.

[4] In Germ. si chiama feudo anche la forma analoga alla nostra warcinisca v. INAMA STERNEGG. I, 325. Perciò in sè feudo non significa nulla altro che peculio o possesso.

dapprima confiscati da Carlo Magno perchè egli aveva preso parte all'insurrezione del Duca Rotgaudo, e poi in seguito alla sua sottomissione all'Imperatore gli vengono restituiti col mezzo di un *preceptum*. La natura di questa concessione è determinata dal secondo diploma in cui Carlo, rispondendo alle preghiere di Ajone, gli dà facoltà di dividere i beni concessigli *jure legitimo* fra i suoi figli e li conferma ad essi, e dalla terza concessione imperiale in cui Ludovico succedendo al trono vien pregato dal conte di confermargli i beni elargiti dal suo predecessore, e di fatti li conferma [1]. Ecco dunque un bellissimo tipo di concessioni ristrette alla vita di chi dona e di chi riceve. Come si vede siamo nelle identiche linee del beneficio franco, il quale indubbiamente venne trapiantato in Italia nelle sue linee originarie, dacchè, come avvertimmo, la maggior parte dei vassi è franca. Come è noto, le linee di questi beneficî sono le seguenti: essi si dovevano rinnovare alla morte del signore, ed alla morte del ricevente, non sono revocabili ad arbitrio [2], e vengono considerati come una ricompensa ma non come una causa della prestazione del servizio, che deve esser fornito dal vasso, anche se la concessione beneficiaria dovesse per avventura cadere. Queste concessioni, come vedemmo, coincidono colla *largitas* longobarda: soltanto manca loro il carattere di precarietà che vedemmo attestato per essa da documenti specialmente meridionali, sembra per influenza del *precarium* romano.

Una seconda categoria di concessioni che, da certi lati, si avvicina alla precedente è costituita dai fisci

[1] Ioppi - Muehlbacher, *Diplomi inediti d'Aquileja.* (Venezia 1884) n. 1, 2, 3 a 799, 809 e 816.

[2] Roth. B. V. 426 osserva che anche nei casi in cui si dice che il beneficio fu, sino a quel giorno, posseduto dall'investito, e poi venne donato ad una chiesa, ciò non prova che sia ritolto ad arbitrio; così p. e. anche nella conferma del contratto livellario di parte del beneficio del co. Hagano d'Arezzo *Mittheilungen* II, 3, 447, fatta dall'Imp. Ludovico I si parla del caso in cui all'Imp. piacesse di fare un'elemosina della detta terra, ma si può supporre ragionevolmente che ciò accadesse alla decadenza del conte.

comitali il cui godimento spettava al conte per ragione d' ufficio [1]. Questi beni in una formula dell' età Carolingia vengono espressamente distinti da quelli che il conte riceveva in beneficio, cosa, come si vide, assai frequente; un documento citato dal Fustel parla dei beni tenuti dal conte come *in ministerium ad opus regis*, perciò semplicemente in luogo di prebenda [2]. Da ciò ne discende, naturalmente, che essi non ne potevano in alcun modo disporre legalmente; ciò viene stabilito dai capitolari, e anche, indirettamente, dai documenti; così p. e. certi beni in Muzzana che i conti del Friuli Cadolao e Baldrico avevano dato in beneficio al Patriarca aquilejese, vengono donati alla chiesa dall' Imperatore stesso. Non molto diversa, in fatto, era la condizione degli ultimi duchi longobardi al tempo in cui i re Flavî avevano dato maggiore unità organica al Regno longobardo. Di fatti son noti i decreti di conferma delle donazioni del Duca di Spoleto, e gli altri in cui il Re dispone di beni pertinenti al fisco ducale. Tuttavia qui è pur sempre il Duca che dona, e quindi il possesso dei beni non ha figura assoluta di prebenda, e risente ancora della condizione d' assoluta indipendenza dei duchi primitivi. Quanto al comitato, noi non sappiamo dai documenti per quanto tempo perduri la divisione del fisco comitale dai beneficî personali del conte; certo però si è che essa dura a lungo, tanto è vero che mentre i beneficî, divenuti ereditarî in forza della consuetudine e poi del decreto di Corrado II, sono normalmente trasmessi ai figli, ciò avviene per i comitati soltanto de *gratia*, ma non de *jure*, come si può vedere dai *libri feudorum* [3].

Una terza categoria viene poi costituita dai beneficî curtensi, di cui abbiamo già parlato a proposito della villicaria. Così p. e. Liutprando, vasso del vescovo di Brescia Ramperto, di cui era anche misso, tiene in beneficio un

[1] Così pure agli impiegati del conte v. SICKEL. *Beiträge zur Deutsche Verfassung* I (in *Mittheilungen*, *Ergänzungsband* III, 3) p. 478 n. 2.

[2] FUSTEL DE COULANGES. *Trasformations de la Royauté* 434 n. 2; ZEUMER *Formulae* p. 289; *Cod. Lauresh.* n. 6, p. 16.

[3] *LL. FF.* p. 98. *Vulgata* I, 13.

fondo chiamato Sabblonaria, che poi vien donato al Monastero di S. Faustino. I caratteri di tali rapporti, sono come abbiamo visto, la revocabilità e il legame assoluto fra il fondo e l'ufficio, in guisa che ricevuto l'uno, viene di necessità la prestazione dell'altro.

2. NATURA DEL FEUDO.

a) Il vassallaggio. — Il decreto di Corrado il Salico, fondamento principale del diritto feudale italiano, fu come ognun sa emanato nel 1037, sotto le mura di Milano, in occasione di un conflitto insorto fra i vassalli della Chiesa milanese e l'Arcivescovo, avvenuto nella sua prima origine, da revoche arbitrarie di beneficî fatti dal prelato [1] a taluni fedeli. Ma si può credere che tale dissenso derivi da una prepotenza, e sia quindi occasionale, oppure si deve pensare a qualche cosa di fisso e cioè ad una lotta di principî diversi?

In effetto, ciascuno che esamini i documenti del tempo di Corrado II e posteriori dovrà accorgersi che fra il decreto imperiale ed il diritto sancito in tali documenti, nelle consuetudini e perfino talvolta nei LL. FF. che pure, secondo i risultati delle ultime ricerche non sono che i commentarî pratici della legislazione regia in materia [2], vi ha divario fondamentale. Come si sa, il decreto di Corrado stabilisce l'ereditarietà dei beneficî e di conseguenza ne esclude la revocabilità: ora non solo al tempo della contesa, ma anche da documenti posteriori sappiamo che i Vescovi pretendevano fosse in loro facoltà il revocare i benefici [3]. Così il decreto esclude la cedibilità del beneficio sia da parte del concedente che del concessionario, e nel primo caso richiede assolutamente il consenso del vassallo; la consue-

[1] ARNOLFO II, 10... *cuiusdam potentis militis beneficio privati.*

[2] SCHUPFER. *Storia del diritto italiano* p. 336. — LEHMANN. *Langobardisches Lehnrecht* p. 78 e sq.

[3] Vedi p. e. la lettera del conte Arduino di Verona all'Abato di Nonantola *Cod. Dipl. Non.* II, n. CLXVII a 1056.

tudine milanese invece [1] ammette la vendita, anche senza questo consenso, purchè però il signore che compera non sia di condizione inferiore all'altro, onde non diminuire il grado feudale del vassallo ceduto. Ciò che è più interessante, a questo riguardo, è il vedere come, in un suo diploma, Federico I, che pur nel decreto di Roncaglia conferma le disposizioni di Corrado, intervenendo nel conflitto fra Tinto Musso de Gatta di Cremona ed i suoi vassalli decida contro la legge. Di fatti i vassalli allegavano che, nelle compere fatte da Tinto e suo padre, essi non erano stati sentiti e che inoltre Tinto era di classe inferiore ai loro precedenti signori: l'imperatore nel diploma taccia di *astuta interpretatio* questa eccezione, e stabilisce senz'altro che coloro i quali entro un anno e un giorno non avessero richiesta l'investitura si dovessero ritenere senz'altro decaduti [2]. In materia abbiamo inoltre numerosi esempî di vendite o cambî, in cui sono bensì menzionati i feudi secondo le prescrizioni dei LL. FF. ma non affatto il compenso dei vassalli [3]; la consuetudine milanese non parla poi neppure di tale menzione, quando venga venduta l'intiera curtis cui appartengono i feudi [4].

Non meno grande è poi il contrasto fra il disposto della legge di Corrado. che esclude la vendita fatta dal vassallo senza il consenso del dominus, ed una parte dei documenti. Già il Gloria [5] osservò che, malgrado il disposto

[1] *Lib. Cons.* v. 28 LL. FF. II, 34 c. 2. Così vedi la riserva espressa a Pavia. — Robolini III, 330 a. 1174. L'abate di S. Pietro *in ciel d'oro* dà in commutazione a certi Maineri di Milano la corte di Gevenzano e riserva espressamente i vassalli. Ciò che vuol dire che certamente non erano riservati *ipso jure*.

[2] Boehmer. *Acta imperi selecta*, 160.

[3] p. e. Gloria. *C. D. P.* I, 152 a. 1124. — Verci. *C. Dipl. Eccl.* n. 100 a. 1213. — Carreri. *Reg. di Dovara* 1264, 28. Agosto etc.

[4] *Lib. cons. r.* 28 *veluti si totam curiam* etc.

[5] Gloria. *Agricolt. nel Padovano* I, p. XCVII, v. C. D. P. p. e. n. 195. 514 etc. per il Friuli v. Fabritio. *Informatione dei feudi.* (Del Bianco, Udine 1902) p. 46 e fonti ivi citate e specialmente l'atto 1200, 1 Febbraio, vendita del castello di Toppo. Così vedi a Pavia la vendita del feudo di Montedondone. — Robolini III, 121 a. 1158 e di Figaria ibid. 251 a. 1135.

dei decreti del Salico e di Lotario, si trovano frequenti alienazioni di feudi nel Padovano e così avviene anche in Friuli. Invece, come si sa, la r. dei LL. FF. I, 12 pr. non si riferisce alle alienazioni, ma bensì, come avverte il Lehmann, ai livelli.

Codeste contraddizioni di parte dei documenti alla legge dei feudi, sono evidentemente in contrasto anche coll'antico rapporto vassallatico franco. In esso, anzitutto, come vedemmo, la revocabilità è esclusa, a quanto sembra, in tutti i casi, e se la donazione è ristretta lo è solo per ciò che riguarda la trasmissibilità agli eredi e la disponibilità, del resto la donazione non è revocabile durante la vita del concedente e del concessionario se non nel caso in cui per infedeltà, o per mutuo consenso il rapporto personale venga a cessare. Così l'assoluto prevalere di questo rapporto personale viene ad escludere la cedibilità da parte dell'infeudato e del dominus feudi, poichè il legame è fra le due persone e non fra altri. Pertanto, come si vede, il diritto sancito dal decreto di Corrado non è che la riconferma dell'antico istituto del vassallaggio: ciò che è esplicitamente detto anche dalle cronache e dai documenti [1]. Ma a quali istituti si rannoda dal suo lato, il gruppo di consuetudini che vedemmo indicate dai documenti in opposizione all'antico diritto? In questo, dei due elementi che gravitano nel vassallaggio beneficiario, il personale cioè consistente nella commendazione vassatica ed il reale dipendente dalla concessione di beni, è il primo che costituisce la base del rapporto mentre l'altro non ne è che una dipendenza accidentale. Invece nei domini ecclesiastici sembra prevalere il lato reale dell'istituto: i vassalli stessi entrano in quest'ordine d'idee. Così p. e. nella summenzionata lettera all'Abate di Nonantola [2] il co. Arduino lagnandosi che gli si voglia torre il beneficio, dice: *quomodo fideles vobis esse poterimus, si auferre vultis quod*

[1] Aug. Herm. *Cron. ad.* a. 1037, etc. — Haulkville. *Histoire de communes lomb.* 285 n. 3, e *Cod. dipl. della fam. Sommi* doc. I.

[2] *Cod. dipl. Non.* II, 168 cit.

nobis dedistis? E qui evidentemente si fa dipendere la fedeltà dal beneficio. Questo legame così stretto fra la concessione dell'uno e la prestazione dell'altra è ancora più evidente nei varî documenti padovani, in cui il Vescovo, aggiungendo un nuovo beneficio all'antico di un suo vassallo, esce in queste parole: *unum tamen computetur benefitium cum anteriori et unum sit servitium* [1]. Qui il rapporto è pensato interamente come reale e si misura il servizio in relazione del beneficio in guisa da non presentare da questo lato gran differenza con le forme di concessioni puramente economiche, come quelle a messi, ad operai come la *warciniscа* ed altre simili, ben inteso prescindendo dal carattere personale.

Ne' ciò può far meraviglia, quando si pensi al modo in cui sorse ed all'ambiente in cui troviamo fino al sec. XIII il feudo ecclesiastico, in gran parte dei casi: i castelli sorgono nelle corti spettanti alle chiese tanto che p. e. ancora nel 1147 l'Arc. di Milano conferma all'Abate di S Sempliciano *ecclesiam S. Ambrosi de Crovenno cum castro districto comandisia et omnibus aliis conditionibus* [2]. Queste curie sono col sorgere del castello solitamente rese immuni [3], come si può vedere dai documenti, dove non le copriva già un'immunità generale, quindi si comprende come il cronista lamenti che il Vescovo, infeudando il castello ad un *capitaneus*, tolga agli ordinarî della pieve *beneficia et honores*: sono appunto quelli che nel documento milanese vediamo attribuiti alle parrocchie [4].

Nel caso del vasso capitaneo che riceve tutt'intiera la pieve, come circoscrizione giudiziaria e come ente economico [5], il rapporto è affatto semplice, ma sotto questo

[1] GLORIA. *C. D. P.* II, 117, 217, 516 etc.

[2] GIULINI. *St. di Milano* V, 588 a. 1147 così v. UGHELLI IV, 354 a. 1140.

[3] GIULINI IV, 531 a. 1074. — *Mittheilungen* II, n. 5 p. 451, ib. n. 6, n. 10, n. 13, a. 911-915.

[4] GIULINI cit. *Curiam de Lurate cum parochia, castro districto et albergaria.*

[5] v. la menzione di Pievi prettamente imperiali in VERCI. *Cod. dipl. Ecel.* n. 27 a. 1164. Federico I a Bonifacio co. di Verona... *plena jurisditione, districtu, honore, pleraniis, herimaniis omnium villarum* etc.

capitaneus si allineavano poi nell'interno della *curtis* i vassalli inferiori Un bellissimo quadro di questo intrecciarsi di rapporti feudali con curtensi ci offre p. e. la vendita della corte di Maser, nel bellunese, fatta da quel Vescovo a Furlano de Ainardo, col consenso del Patriarca d'Aquileja nel 1223 [1]. Il vescovo vende la proprietà, ed in pari tempo, investe il compratore del feudo giurisdizionale di contea, marchesato e ducato che gli era concesso sulla corte insieme al relativo *districtus*. Indi lo descrive e novera i vassallatici che vi erano contenuti infeudati a vassalli che vi risiedevano, i *ministeriales* o *conditionales* spettanti alla corte, il feudo di warda dato ad Eccelino da Romano per il castello con i relativi godimenti *(proprietates!)* nell'interno del dominio e poi i livelli, i massari etc. Questi godimenti, consistevano, secondo l'attestazione di altri documenti [2], in parte in una porzione delle prestazioni dei mansuari dovute alla corte che venivano devolute al feudale ed in parte nei frequenti livelli il cui canone veniva investito al vassallo a guisa di beneficio [3]. Quindi il feudo sorge nel seno della *curtis* accanto alle concessioni contadinesche ed amministrative e, si noti, su di un terreno che il più delle volte specialmente nella parte ecclesiastica non è neppur esso feudale, se non per la consueta concessione degli *honores*. Di fatti, moltissimi castelli sono costruiti, come si vede dalle concessioni di Berengario, nelle proprietà dei costruttori [4], anche fra i laici, benchè, come accade di frequente, in cambio della facoltà data dal principe di costruire il castello, riconoscano il loro terreno quale beneficio. Questo legame colla corte ci dà ragione più che qualsiasi altro fatto delle differenze che abbiamo notate fra i due sistemi feudali: imperiale l'una, specialmente ecclesiastica l'altra. Mentre il vasso del diritto imperiale è indipendente da questo legame, il vasso pri-

[1] Verci. *Cod. dipl. Eccl.* n. 100.

[2] Specialmente v. *A. I. M. Æ.* III, 1133, a. 1120.

[3] *C. D. P. passim*. Questo è considerato vero feudo anche in Germania. etc. — Homeyer. *Sachsenspiegel Lehnrecht*. I, 2.

[4] *Mittheilungen* cit. Verci. *Marca Trivigiana* I doc.

vato non lo è, tanto è vero che nella consuetudine milanese segue la corte nell'alienazione [1] ed anche in una carta di Nonantola del 1127, dove pur si afferma la consuetudine di eccettuare nella vendita i fondi gravati di vassallaggio, l'eccezione si fa espressamente ; ciò che dimostra che, malgrado la frequenza del caso, essa non accadeva *ipso jure* [2]. Così nell'alienazione del castello di Maser, si stabilisce che senz'altro i vassalli debbano prestar obbedienza all'acquirente, che pure era di condizione inferiore al vescovo venditore. Anche la precarietà pretesa dai vescovi si spiega con questo concetto, di fatti non si deve dimenticare che la villicaria è anch'essa nei LL. FF., come vedemmo, precaria, e che inoltre, secondo un noto giudicato di Milano [3], il padrone aveva diritto di licenziare il colono senza bisogno di constatare una mora od altro motivo di scioglimento del contratto. Non si deve, inoltre, dimenticare che la *largitas* longobarda, strettamente congiunta, come vedemmo, all'*obsequium* è, oltre che ereditariamente ristretta, alienabile e precaria; essa sparita nei rapporti regî ed imperiali, di fronte al *munus* franco, certamente si conservò nelle *curtes* private e molto probabilmente forma il fondo, d'onde si sviluppa il feudo nel patrimonio privato. Nondimeno la corte pone ostacolo all'alienabilità per le stesse ragioni che vedemmo usate per il livello, vale a dire per non introdurre estranei nel dominio padronale, tanto è vero che il divieto si estende anche alla semplice giurisdizione oltre che al feudo, ed anche alla livellazione oltre che alla vendita [4]. Però questo è un impedimento di natura, per così dire, accessoria, che non deriva dalla struttura intima dell'istituto, come nel vas-

[1] *L. C.* r. 28, *si totam curiam quis vendiderit tunc enim cum universitate vendita vassalli transeant.*

[2] *C. Dipl. Non.* II, n. 237. Così pure nel doc. pavese in ROBOLINI III, 330 a. 1174, dove però, ciò che è notevolissimo, si stabilisce che i vassalli della corte venduta rimangano al venditore, mentre i fitti da loro dovuti per le terre che godevano dovevano esser corrisposti al compratore.

[3] LATTES. *Diritto cons. delle città lombarde* p. 318.

[4] *LL. FF.* I, 5, § 9.

sallaggio, ma invece da cause esteriori. E di fatti sia che il feudo fosse situato fuori della corte, sia che il legame curtense si rallenti o si sciolga (ciò che accade anche per i censuali) la sua natura patrimoniale vince questi ostacoli e rende possibile la sua cedibilità, dato naturalmente che il nuovo contraente assuma gli obblighi dell'antico. Così nei LL FF. alcuni codici pongono la perdita del diritto nel feudale, nel solo caso in cui *beneficium suum vendiderit sine jussu domini per proprium* [1], ciò che è ripetuto pure nei capitoli dell' Ardizzone: ed in un seguente passo, i LL. FF. stessi, parlando del diritto antico anteriore alla legge di Lotario [2], dicono che in quel tempo, secondo l'uso di parecchie curie feudali, allora discrepanti in materia, il feudale non poteva neppur *necessitate suadente* vendere il feudo eccettuato il caso *quod ille qui secundo loco beneficium acceperat non ammittebat, si priori domino servire et ab eo feudum recognoscere volebat.* A ciò allude anche Ugolino nella Summa [3] quando sostiene che il beneficio si può *in feudum dari*; ciò che non significa subinfeudazione ma trasmissione dell'infeudazione, tanto è vero che dice esser necessario che sia tale il subentrante *ut domino servire ut prior possit.* Presso i tedeschi invece era necessaria o la *resignatio* al signore o che l'alienazione si effettuasse davanti a lui, in ogni caso una nuova infeudazione [4]. Il diritto sostenuto da Ugolino e dagli altri è quello che vige pure in Friuli, ed in fondo, come si vede subito, esso corrisponde nella sua esplicazione alla cessione che del livello si fa dal livellario ad altri, salvo il pagamento da parte di questi dell'obbligo stabilito e dandogli licenza di far rinnovare in nome proprio la concessione [5], come qui, oltre che assumere gli obblighi feudali, si stabilisce tutt'al più che il compra-

[1] *LL. FF. Ant.* VI, 11 codd. 1, 5, 38, 83. Ardizone 1.

[2] *LL. FF. Ant.* VIII, c. 14.

[3] *Bibl. Iur. Medii Aevi edidit Gaudentius* II, p. 185, è interessante il vedere come Ugolino si sforzi a provare che il decreto di Lotario non interdice tali alienazioni.

[4] Homeyer. cit. 427 n. 1 e 2.

[5] Cartario Genovese. 38, 39, 88, 138, 152, 153.

tore domandi, coll' appoggio del venditore, la rinnovazione a suo vantaggio dall' investitura [1]. È evidente come questa disposizione sia contraria allo spirito del vassallaggio: in questo di fatti si poteva ammettere eventualmente piuttosto l'alterazione del rapporto reale purchè resti fermo il personale e di fatti molti *munera* a *pares* ed amici son fatte con clausola che concede la disponibilità [2], mentre qui si ammette la possibilità di mutare il rapporto personale purchè resti inalterato il reale.

Come si vede, il carattere patrimoniale del feudo italiano quale sorge dopo i Berengari, carattere già riconosciuto da illustri scrittori come p. e. lo Schupfer, ha influsso non solo nelle consuetudini particolari ma se ne trova riflesso anche nel commentario delle leggi feudali che reggeva i giudicati in materia per gran parte dell'Italia. Questo carattere ha un'esplicazione evidente nel fatto che mentre in Germania il giuramento di fedeltà precede di regola l'investitura in Italia invece succede il contrario. Così la maggior parte dei documenti tedeschi ha la formula [3] *recepto prius ab ipso fidelitatis sacramento investimus* laddove l'antiqua dice *saepe responsum est investituram debere praecedere (fidelitatem)* [4]. Ciò, come ognun vede è la sanzione del principio che il rapporto personale si fonda sul reale e non viceversa come nell'antico vassallaggio. Il diritto imperiale specialmente per l'influenza della giurisprudenza si diffonde poi oltre che nelle curie dei vassalli imperiali (usum regni) anche nelle curie ecclesiastiche, così vedemmo come nella curia Nonantolana si attesti fin dalla metà del sec. XI l'uso di riservare i beni feudali nell'alienazione, e così nelle curie feudali del vescovo di Trieste e di altri prelati si vietano espressamente le alienazioni dei feudi, ma ciò accade soltanto col tempo e varrà da luogo a luogo.

[1] In molti casi però non se ne parla.

[2] E' uno dei casi della *zweckschenkung* cfr. BRUNNER, v. p. e. GLORIA n. 26 a 906 III a. 1101.

[3] HOMEYER *SSp. Lhnr* cit. p. 324.

[4] *LL. FF. Ant.* VIII, 9. Vedi anche nella definizione di Ugolino: *est feudum id beneficium quod — traditur alicui — ad hoc ut ipse sicut eius heredes fideliter domino serviant.* cit. p. 183.

b).Il ministerio. — Al sistema curtense sono poi legati ancor maggiormente i feudali ministeriali. Sulle cause che produssero l'innalzamento dei ministeriali non è d'uopo insistere, perchè esse giacciono in tutti gli avvenimenti che abbiamo esaminato fin'ora e che giunsero a trasformare la grande proprietà in una forza d'indole essenzialmente pubblica: l'allargarsi dei beni ecclesiastici e laici aumenta naturalmente l'importanza dei preposti alle varie branche dell'amministrazione come i canevari, i marescalchi etc. [1]. Questo innalzarsi della lor condizione fa sì che il vescovo venga poi ad attribuir loro anche l'esercizio della giurisdizione che gli appartiene nell'ambito dell'immunità sulle varie parti del suo territorio; di ciò parla, come vedemmo, Ottone I sin dalla metà del X secolo [2]; infine si attribuiscono loro i castelli e le pievi, specialmente in seguito alle severe proibizioni che datano, a quanto sembra, dal sinodo di Clermont [3] date ai vescovi ed agli altri prelati di concedere nuove investiture a liberi.

Questa massima però non fu osservata che in taluni luoghi, e la frequenza dei ministeriali (che in generale nell'alta Italia non si trovano molto numerosi) in taluni paesi sembra dipendere da cause estranee: p. e. in Friuli forse da una maggiore strage di milites liberi avvenuta per cagione degli Ungari [4], di fatti questi sono scarsissimi. Di questo passaggio di servi ministeriali alla milizia ne abbiamo esempi abbastanza recenti: p. e. nei doc. friulani troviamo ricordato il *cocus magister* del Pa-

[1] Si noti che essi, con gli altri vassalli intervengono, quali *boni homines* all'apprezzamento dei beni eccl. nella commutazione (Robolini III, 330 a. 1174) e così negli altri affari del loro signore per consiglio - ibd. III, 231 a. 1005 - e in Friuli. Ioppi *Const. P. F.* doc. I a. 1199 cfr. Furth 159.

[2] Ughelli V, 736 a 964.

[3] Pertile IV, 656; Schröder 428. Il sinodo è del 1095, quindi di alcuni anni posteriore all'allargamento dei vassi ecclesiastici avvenuto, come vedemmo intorno al 1000.

[4] Vedi il diploma di Ottone III al Patriarca aquilejese a. 1001, 28 Aprile, che parla delle terre lasciate abbandonate *boni homines qui sine heredes mortui sunt.*

triarca Goffredo che divenne *miles* e diede origine alla famiglia *de Braida* che coprì varie onorevoli cariche nei secoli posteriori [1]. Quanto alla condizione in cui si trovano questi feudali si deve ricordare che già al tempo longobardo i servi ministeriali *qui docti domui et adprobati sunt* godono una posizione privilegiata essendo equiparati agli aldii [2]. In generale nell'epoca franca, come vedemmo, anche i servi godono del beneficio della *consuetudo fundi*, e quindi di una certa stabilità nella loro situazione rispetto al padrone [3], quindi tanto maggiormente questi che erano considerati come superiori agli altri. Essa dovette divenir poi sempre maggiore col crescere d'importanza che essi fanno.

I ministeriales di un dato ente, o di uno dato ufficio (ministerium) costituiscono delle societates o familiae che hanno per base l'occupazione comune ed una lex che regola i loro mutui rapporti, e sovente anche quelli col padrone [4]. Ciò costituisce fra loro un legame così stretto che vediamo i dinismanni di un signore intervenire all'atto di manumissione di un servo, che si vuol introdurre nella loro categoria, ed accoglierlo e condurlo essi all'altare del santo patrono della chiesa cui intende servire quale ministeriale, se si tratta di un ecclesiastico [5].

[1] Bianchi doc. ms. n. 279 a. 1259 Wernerio e Janisio de Braida chiedono ed ottengono la *manus feudi* e l'*honor militaris* provando che il loro nonno Rainardo *cocus magister* del P. Gottofredo era stato fatto *miles* e per tale ritenuto. (Goffredo 1182-1194). La *manus feudi* é quì distinta dalla milizia; la prima ò la capacità che deriva ai discendenti dal fatto che il loro autore era capace, la seconda deriva invece dal fatto personale della commendazione. Di fatti la decisione della curia dice così: *ipsi et domus eorum.... habebant manum feudi et poterant fieri milites si vellent.*

[2] Roth. *L. L.* 76-79.

[3] Oltre a quanto s'è detto in precedenza cfr. Gierke, *Gen. Recht.* I 138 n. 9.

[4] Brunner. *Grundzüge*. 106 e 199. Vere e proprie società si vedono in Furth cit. in Italia ne trovo una in Lupo II, 763 u. 1088 ma si tratta di valvassori. Da noi si trova solo la forma semplice di *familia*.

[5] Carreri - *Spilimbergica* - p. 29 a. 1213; p. 65 a. 1277; Liruti. *Apographa* ms. n. 877. Schröder, 432.

Questa manumissione è l' indizio più importante del combiamento della condizione giuridica personale operatasi in questi ministeriali. E' innegabile che essi son capaci di diritti — sia pure entro certi limiti; mentre i servi di masnada, che pure seguono, armati, il padrone son dati in feudo ed i loro aquisti ed in genere i beni privati sono tenuti come proprietà assoluta del padrone che ne prende possesso alla morte del servo pur talvolta per rimetterli agli eredi di lui e quindi son considerati come peculio servile [1], invece i ministeriali possedono allodio e non abbiamo memoria di difficoltà interposte alla libera trasmissione ereditaria di questi beni. Essi sono riconosciuti quali soggetti di diritto già nel diploma di Ottone III ai ministeriali del vescovo di Piacenza in cui egli concede loro ***ut — hereditates suas vel aquisitiones habeant — habeantque potestatem legem per se faciendi et recipiendi testimonium dandi*** etc. [2]. Questa libertà però, ove non sia allargata da privilegi, ha determinati confini.

Già il Pertile ha ricordato come essi, pur possedendo allodi non possano alienarli fuori della curia senza il consenso del padrone [3]; così ancora nel 1217 il Patriarca d'Aquileja permutando i figli di un ministeriale di Ragogna con quelli di un Wisensteyn ministeriale del conte di Gorizia permette, come favore speciale, che la prole Ragogna possa ereditare gli allodi paterni [4]. Come si vede quindi al di là dei confini del dominio padronale la condizione dei ministeriali era uguale a quella dei servi; così fin nel 1282 vi ha un decreto Aquilejese [5] che dà facoltà alla figlia del maggiore ministeriale friulano di Cucagna di sposare un ministeriale del conte di Gorizia e pone la

[1] MURATORI *A. I. M. F.* I, 822 a. 1252. I canonici di Ferrara fanno l'inventario dei beni di un masnado morto e li danno poi alla vedova perchè li conservi per i figli. Ivi vedi anche la revoca d'un'infeudazione fatta da questi masnadi.

[2] PERTILE III, 100 n. 43 da Campi n. 62. - STUMPF. *Reichskanzler* II reg. 1135. a. 998, 19 gennaio.

[3] PERTILE III, 98: SCHRÖDER 423; FURTH 280; SCHWABENSPIEGEL 158.

[4] BIANCHI. Doc. ined. n. 49. RUBEIS *M. E. A.*

[5] BIANCHI. Doc. ined. 470 - KANDLER ***Cod. dipl. Istriano*** **ad ann.**

condizione che i figli sian divisi per metà fra i due signori ne' più ne' meno di quanto le decisioni parlamentari stabiliscono per i servi di masnada — nell'interno del Friuli [1]. In Germania non poteva il ministeriale neppur usucapire fuori del dominio padronale senza l'intervento del signore [2].

Pertanto la procedenza servile non può esser messa in dubbio, e anche le prerogative che equiparavano sotto certi aspetti questi ministeriali ai servi sono di origine curtense. Non si deve dimenticare che a Genova p. e. la consuetudine vigente consentiva ai servi ed aldî delle chiese, dei conti e del Re la facoltà di vendere i loro beni allodiali e livellari a chi volevano [3], ciò che, come si vede, è ben più dei diritti comuni dei ministeriali.

Quanto alla qualità di capace di feudi e di appartenenti all'Heerschild ciò viene aquisito dal ministeriale non per il semplice ministero ma per la commendazione in vassatico. Così del cuoco del Patriarca Goffredo benchè fosse cocus *magister*, si ricorda l'accettazione quale *miles* per provare che egli aveva la *manus feudi* [4] e l'*honos militaris*. Il semplice portare le armi, o l'appartenere ad un ministerium non basta; così anche i masnadi portano le armi al seguito del padrone, eppure non hanno la *manus feudi*, e d'altra parte i *ministeria* (tramandati alle grandi proprietà medievali dalle romane [5]) sono di natura varia, e li troviamo così in mano di liberi, come di semi-liberi o di servi. Nelle amministrazioni specialmente ecclesiastiche troviamo una serie di ministeria che vanno da quelli *carpentariorum*, *pistandi milleum*, *equorum de sacho* ai maggiori

[1] Bianchi. Doc. med. a. 1295 n. 715.

[2] Furth. 283.

[3] *Liber jurium* I, p. 2-4, a. 1056, e *Registrum Arch.* I, 312.

[4] La *manus feudi* si può utilmente confrontare con la consuetudo feudi di cui i *LL. FF.* II, 10 *plebeius qui nullam consuetudinem feudorum habet*. Ciò venne naturalmente colla distinzione delle classi. Il processo da noi descritto concorda del tutto colle parole di Viollet. *Histoire des Inst. pol. de la France* I, 447. *J' estime qu' à l'origine, le droit d'acquerir des fiefs ne fut pas le privilège d'une classe spéciale.*

[5] Tacito. *Germ.* XXV. *Ceteris servis, non in nostrum morem descriptis per familiam ministeriis, utuntur.*

coquinae, camerariae, marescalciae [1]. Ciascuno nell'organizzazione fondiaria derivata dalle ville carolingie aveva le sue terre destinate a fornire i mezzi per il disimpegno di quei dati servizii, onde troviamo poi talvolta taluno di questi ministerii dato in feudo a potenti signori che ne subinfeudano parte delle rendite cogli obblighi relativi a loro ministeriali. Accanto a questi troviamo i ministeri amministrativi: *jurariae, saltariae* [8], e nell'impero i ministeria dei conti [2] e dei loro ufficiali che son pur chiamati talvolta ministeriali della corona senza potersi affatto confondere con i servi curtensi di tal nome.

Col tempo la condizione dei ministeriali va sempre migliorando ed alla fine del sec. XIII essi hanno perso anche in Friuli ogni traccia di condizione servile, tanto che in una carta di manumissione si dice che l'ingresso in questa categoria porta piena libertà di possedere, alienare, donare etc. a chi vogliono, come la manumissione fatta al quadrivio [4], mentre ancor nel 1255 la Curia friulana stabiliva su proposta del libero Enrico di Villalta che nessun ministeriale potesse dar feudo o proprio *in manu libera* [5]. Questa equiparazione fu certamente resa più facile dal fatto che la maggior parte delle famiglie libere entrarono o per matrimoni, o per aver ricevuti feudi ministeriali dal patriarca, nella categoria ministeriale, come succede anche in Germania [6].

[1] THESAURUS E. A. 733. — BIANCHI 596 e 768 danno il *ministerium cavalariae*. Gli altri si trovano nominati *passim* nel THESAURUS, e nel polittico del mons. di S. Maria in Valle. *Chartul.* nella Bibl. com. di Udine I, 135 e II, 13. Per il maresciallato si consultino i docum. pubblicati da IOPPI. *Il Castello di Moruzzo ed i suoi statuti.* Udine 1895.

[2] THESAURUS. E. A. 362, 1253. Nei docum. Padovani si trova frequente menzione di questi ministeri p. e. GLORIA. *C. D. P.* II 826, a. 1163; 946 a. 1169.

[3] FUSTEL. *Transformations de la Royauté* 434 n. 2.

[4] CARRERI. *Spilimbergica.* p. 65.

[5] THESAURUS E. A. n. 440 a. 1255.

[6] SCHRORDER 383. Con ciò acquistano anche la facoltà di aver feudi *retti* da terzi, così i Soffumbergo dai duchi di Stiria. — (CARRERI cit. p. 29) ricevono nel 1264 una parte del feud del piucornato (una delle camerarie maggiori) Aquilejese che quei duchi tenevano dal Patriarca.

In altri paesi p. e. a Piacenza, a Pavia, a Cremona essa deve esser avvenuta assai prima; certamente nei documenti non si trovano tracce che indichino la loro antica condizione, se non p. e. a Pavia certi atti simbolici compiuti dai ministeriali maggiori alla venuta del Vescovo [1]. Non c'è da meravigliarsi di questa varietà dacchè il diritto di questi feudi si regola secondo la curia cui appartengono, come avverte il Pertile, e come avveniva anche in Germania [2]. Lo stesso accade coi servi di masnada; mentre in Friuli essi sono assolutamente servi, e così nel Padovano Azzo d'Este per testamento li manomette con formola affatto servile *peculiis sibi uniuscuiuscumque concessis* [3], pochi anni dopo li troviamo a Treviso formar parte del Parlamento, soggetti a taglia per la guerra come gli altri ministeriali e liberi [4], e negli stessi domini Estensi, un secolo più tardi intervenire alla curia dei vassalli [5].

Così gli stessi ministeriali aquilejesi, che pur come vedemmo hanno ancora tante caratteristiche servili, son chiamati già all'inizio del sec. XIII [6] a dare il loro assenso alla nomina del Patriarca fatta dal Capitolo [7].

c) Abitanze. — Accanto a queste forme che per quanto legate con la corte sono tuttavia prettamente beneficiarie, ne troviamo altre che, in origine almeno, si fondano es-

[1] ROBOLINI III, 360. A Piacenza sono equiparati ai liberi dal decreto più volte citato di Ottone III.

[2] PERTILE III, 100 n. 44.

[3] MURATORI. *Ant. Est.* I, 384 a. 1145.

[4] UGHELLIO I. S. V, 532 a. 1189.

[5] *A. I. M. Æ.* I. 805 a. 1262. La differenza colle masnate friulane è osservata anche da LIRUTI. — *De Servis.* p. 51.

[6] RUBEIS. *M. E. A.* a. 1204 col 654. Tale diritto nei vassalli ci è attestato per il Monastero di S. Pietro in *cel d'oro* alla nomina dell'Abbate da ROBOLINI III, 231 a. 1105 o 1106.

[7] Non trovo menzione nei doc. da me esaminati di *Ministeriales Regni* nel senso dato dallo ZALLINGER *Ministeriales und milites* p. 58 e sq. cioè di ministeriali assisi su terre pertinenti agli uffici principeschi trasmesse dall'impero ai principi. Soltanto additerò gli *officiales imperiales* della chiesa di Pavia in ROMUALDO. *Papia Sacra* I. 45: ch. consuet. del sec. XII § 17. Si tratta di offici conferiti dai canonici. — Cfr. ROBOLINI III, 352.

senzialmente sul livello: tali sono le castellanze o abitanze. Anche di queste troviamo le prime memorie pochi anni dopo le prime apparizioni degli Ungari che nell'899 si aprirono colla battaglia del Brenta la via a desolare l'Italia, e dei Saraceni che in quegli anni stessi da Frassineto minacciavano il Piemonte e la Liguria. Dall' una parte e dall'altra gli ecclesiastici ed i laici cominciarono come vedemmo, ad erigere ripari contro gl'invasori aumentando i vassi e concedendo le armi ai ministeriali, ed inoltre adibendo alla difesa dei castelli i livellari ed i rustici, sia affidando a loro stessi la costruzione delle munizioni, previa concessione livellaria del terreno necessario, sia concedendo loro a livello quelle già erette con i terreni annessi [1]. Così troviamo nel 937 ad Asti un livello in cui oltre a prestazioni in denaro si pone l'obbligo di *waitare et defendere* una porzione di un castello contro l'invasione dei pagani (Saraceni) [2], così nel 920 l'ab. di Nonantola dà a livello agli abitanti del castello di Nogara, la parte dello stesso a lui spettante con le terre casalive, pertinenti con l'obbligo di *conciare* il castro e custodirlo *cum omni scubia* [3] oltre ad un tenue censo; simili concessioni troviamo sotto la forma di *convenientia* fra gli *habitatores* di Cereda (Cerea) e l'Arcidiacono di Verona: anche questi pagano un censo di 4 soldi all'anno con l'obbligo di compire le fortificazioni e di custodire il castello [4]. Così il castello di Sernalia nel trevigiano è guardato da *homines* che coltivano i terreni della curtis, e nelle convenzioni fra essi ed il dominus Artuso di Rovario si parla del fitto che devono pagargli per i mansi e le amplectanea [5]: memorie di simili rapporti, che evidentemente sono insieme livellari e feudali, si ànno in tutta l'alta Italia dal Piemonte al Friuli [6].

[1] PERTILE I, 355-6.

[2] CHARTARUM I, 86 e nota relativa del Cibrario.

[3] TIRABOSCHI. *Nonantola* II, n. 78.

[4] UGHELLI V, 732 a. 922.

[5] VERCI. *Marca Trivigiana* I n. 13 a. 1122.

[6] Così v. in *Cod. Dipl. Cremon.* n. 27 a. 1019: *bona... laborata... per massaricios et castellanos de eodem castro.* — cfr. anche ROBOLINI III, 330 a. 1174, ed il diploma più volte citato di Ottone I alla chiesa di Verona. Anche le abitanze del castello di Udine contengono oltre alla casa campi e prati v. p. e. BIANCHI ined. n. 612 a. 1293 e THESAURUS E. A. *passim.*

Le concessioni, come si vede son fatte in complesso e le norme speciali, che esse segnano, riguardano i rapporti non solo degli attuali abitatori ma altresì di quelli che potessero ad essi sostituirsi per eredità o per acquisto. Il più delle volte i limiti dell'abitanza sono i limiti della curtis ossia del castro e terreni annessi, ed anche qui questi limiti hanno, come è naturale, importanza grandissima per i diritti degli habitatores. Oltre a ciò che spesso le concessioni danno a costoro diritti di *communia* e cioè di erbatico e di legnatico, speciali disposizioni che troviamo, come negli altri statuti curtensi, pattuite fra il dominus e gli habitatores, regolano l'osservanza della *pace* del castro; così p. e a Sernaglia vi ha un banno imposto per accordo fra i castellani ed Artusio de Rovario agli abitanti del castello che commettessero scandalo o furto.

Anche l'alienazione e l'eredità sono sovente, a somiglianza del livello, contenute entro questi confini: la vendita è permessa da alcune carte di concessione [1] solo fra gli appartenenti alla stessa abitanza, e all'eredità sono ammessi soltanto coloro che vengano a risiedere nei confini di essa [2]: *qui supersedeant* come nel livello nonantolano di cui abbiamo parlato a proposito della curtis.

Sotto molti punti di vista l'abitanza costituisce una vera universitas, per appartenere alla quale è necessario, com'è naturale, l'investitura padronale: così ad essa vengono attribuiti diritti, che essa esercita e cui rinuncia *uti universitas*, e i relativi obblighi [3]. Anche nel diritto feudale il gruppo d'abitanza ha un'individualità sua propria costituita dalle prerogative speciali godute dal complesso dei suoi membri. In Friuli ad esempio troviamo date le investiture di queste abitanze con le formole *iure feudi Habitantiae castri Utini* o *Faganeae, Medunae, de Carisaco* etc. [4] fra cui è degna di nota quella degli

[1] Verci cit.; *Nonantola* n. 85 a 936.

[2] *Cod. dipl. Cremon.* I n. 36 a 1118.

[3] Così in TIRABOSCHI – *Nonantola* II n. 220 a. 1116 la rinuncia degli *habitatores di Gipso* alle terre lor concesse dalla co. Matilde verso prestazione di servigi di *warda*.

[4] THESAURUS E. A, n. 1314, 16, 35, 38 39, 40, 42 etc.

abitatori di Sacile *iure feudi Habitantiae Sacili in quo hereditant masculi et femina* [1] dalla quale si comprende come da questi diritti provenissero sotto certi aspetti delle vere isole nel diritto feudale generale, in quanto essi si delimitano nei confini delle antiche corti e non si allargano come gli altri dei liberi e ministeriali coll'estendersi della sovranità padronale [2].

3. DIRITTI ATTINENTI AL FEUDO.

a) diritti successorii. — Il principio generale sancito in materia di successione feudale da Corrado il Salico è uguale così per il diritto germanico come per il diritto italiano, vale a dire esso si fonda sulla derivazione *paterna*; Heusler [3] ricorda a questo proposito l'interpretazione data da Wipo al passo del decreto di Corrado in cui stabilisce pei discendenti di un primo investito il diritto di succedere: *militum animos in hoc multum attraxit, quod antiqua beneficia nemini posterorum auferri sustinuit.* Se non che mentre in Italia vale in generale la interpretazione più estesa di questa formola, cioè si estende il diritto di successione e quello di rappresentazione a tutti i discendenti del primo investito [4], in Germania invece lo si estende solo a quelli dell'ultimo investito. La ragione del primo principio è evidente quando si pensi che la concessione è di natura essenzialmente personale, e che quindi si trasmette col sangue ai discen-

[1] THESAURUS E. A, n. 1297. Tutte queste investiture sono del 1366 ma ripetono altre assai più antiche.

[2] Esce dall'ambito di queste ricerche lo studiare come l'abitanza concorra a formare il comune insieme cogli abitanti del mercato, o si trasformi essa stessa in comune, ciò che però è il caso meno frequente. Spesso si possono riconoscere gli antichi habitatores nei *milites* che formano una parte della popolazione cittadina, e che hanno obblighi e diritti speciali attinenti ai loro antichi feudi pur facendo parte della cittadinanza. Così a Udine, a Cerea, o in altri luoghi. Cfr. MAURER. *Gesch. der Stadtverfassung* I 476.

[3] HEUSLER. *Institutionen* II, 614 cfr. SCHROEDER. R. G. p. 397.

[4] *LL. FF.* II, 11 e 50.

denti non agli altri parenti [1], anche qui però il pensiero fondamentale del diritto curtense ha avuta la sua influenza nel cercar di evitare che possano valere diritti successorî di persone che essendo estranee alla corte possano porre in pericolo i diritti padronali. Di fatti a Soncino p. e. troviamo ammesso, in difetto di figli ed abbiatici, anche un *propinquus* alla successione di uno dei milites dipendenti dal comune di Cremona ***tunc in vice prefate investiture veniat ad investituram huius feudi ille qui propinquus eius est, qui ibidem de cetero habitet et feudum serviat*** [2]; dove si vede che più che il principio della ***manus feudi*** dell'autore, si pensa alla residenza ed alla capacità del feudale.

Del resto ammessa questa massima della necessità di una derivazione paterna, per il che, come avverte Heusler, nel diritto successorio feudale non esistono dei veri ascendenti [3], la successione segue le regole del diritto comune [4]. Soltanto in taluni luoghi, come p. e. in Friuli, questo principio si trova in lotta con quello più ristretto germanico [5]. Così in una sua sentenza il Patriarca Bertrando decreta che avvenga la devoluzione alla sedia patriarcale, nel caso

[1] A ben guardare è l'istesso principio sancito dalle LL. a proposito degli aldii — pei figli, dice l'Editto, vale la *lex* che correva fra il padre loro ed il padrone — (Liutpr. 126.) La l. non parla che dei figli, per questi soli il legame del sangue porta colla soggezione al patronato il mantenimento della *lex*. Ciò mi pare più naturale come causa della disposizione del diritto feudale, che non la ragione addotta dal Heusler, che cioè in esso, come in origine nel diritto comune si avesse presente solo la successione del figlio. Ciò per i Longobardi non avrebbe ragione di essere, essendo a loro conosciuta fin dall' Editto la successione degli ascendenti — v. PERTILE IV, 53 n. 30 e 32.

[2] *Cod. Dipl. Cremon.* n. 36, a. 1118.

[3] HEUSLER cit. p. 615 II.

[4] LATTES. *Dr. consuet. cit.*

[5] Un' applicazione singolare della derivazione del diritto successorio dall' autore si trova nei cap. Ardiz. 23, ove ponendo il caso della morte di un abbiatico senza eredi capaci, contrariamente al disposto dei *LL. FF.* che in tal caso danno la successione ai fratelli dell' abbiatico e solo in difetto di questi agli zii, si chiamano invece alla successione zii e fratelli insieme. Non ho trovato esempio di applicazione di una tale norma nei documenti da me esaminati. v. *LL. FF.* II, 50.

quando aliquis Vassallus moritur sine filio masculo de legitimo matrimonio ex ipso vassallo procreato [1]. La sentenza è del 1335 ma riproduce una norma più antica; di fatti nel sec. XIII abbiamo il caso che alla morte di Detalmo di Caporiacco i beni feudali di questi non andarono ai prossimiori di Porpetto, ma furono devoluti al Patriarca; sembra però che questi non fosse ben certo della consuetudine vigente in proposito, perchè nell'investire tali beni ad altri riservò il caso « se egli non potesse realmente disporre dei beni » [2]. La interpretazione germanica era tuttavia sostenuta fermamente dal Patriarca stesso, tanto è vero che più tardi, quando consentì a trasmettere ad Artico di Castello-Porpeto tali beni del suo prossimiore, lo fece *de gratia et non de jure*. Più tardi invece il principio del diritto feudale longobardico ha predominio e di fatti vediamo Francesco q. Federico q. Costantino Savorgnano ottenere la successione dei beni feudali del suo prossimiore Pagano q. Ettore q. Costantino, morto senza eredi maschi, senza contestazione [3].

Quanto alla donna, troviamo in pieno conflitto il diritto imperiale feudale colle curie private specialmente ecclesiastiche. I soli feudi di origine imperiale, come i feudi giurisdizionali in particolar modo, sono esclusi dalla successione femminile [4], in tutti gli altri la donna è ammessa in generale nei dominî ecclesiastici e non solo in Italia ma anche fuori, soltanto però, in deficienza di maschi [5]. Questa preferenza che è attestata da molte carte, si fonda, secondo il già citato documento cremonese relativo a Soncino, sulla difficoltà di poter ottenere il *servitium* dalla donna, di fatti ivi vien concesso alla femmina, in deficienza di maschi il feudo ove però *maritum accipiat qui in loco Soncini habitet et feudum serviat* [6]. Lo stesso si

[1] BIANCHI *doc. ined.* n. 2437.

[2] FRANGIPANE. *Signori di Caporiacco* p. 10 a. 1278, 11 ottobre.

[3] BIANCHI ined. 4693 a. 1376, 22 gennaio.

[4] CARRERI. *Spilimbergica.*

[5] Così a Fulda e in moltissime altre chiese cfr. MONTANO. *In usus feudorum collectanea* p. 185.

[6] *Cod. Dipl. Crem.* 36 a. 1118 cit.

osserva nelle consuetudini feudali friulane: ad Hirmingarda de Sorpenberch vien concesso un feudo *cum esset matrimonio copulata domino Henrico de Villalta*; questi muore, ella si rimarita ad un Wolfino ed allora il Patriarca *secundum usum et consuetudinem patrie investivit dominam Hirmingardam et Wolfinum de feudo illo quod domina Hirmingarda habuit... cum esset etc.* [1]. Evidentemente le si reinveste il feudo quando il nuovo marito può servirlo. Questo ed i casi numerosi in cui troviamo il feudo investito a maschi e femmine [2], discendono come vedemmo, dal concetto assolutamente patrimoniale del beneficio per il quale non importa la sostituzione di una persona ad un'altra nel possesso del fondo purchè il servizio venga prestato, ed è analogo alla vendita concessa dalle consuetudini purchè il nuovo compratore *domino servire ut prior possit.*

Notevoli restrizioni sono poste invece alla divisibilità del fondo sia dalla legge che dalla volontà delle parti. Così in Italia come in Germania, sono indivisibili i feudi che importano giurisdizione, e ciò per ragioni evidenti di interesse pubblico [3]; d'altra parte, come già nella proprietà per tendenza germanica e per opportunità economica si manteneva il più delle volte indiviso il patrimonio, che spesso è costituito dalla *curtis* famigliare [4], così più tardi si mantenne unito il feudo che sovente era esso pure una *curtis* o un complesso di *curtes*, malgrado la divisione delle famiglie in varie linee: ora come si foggia in tal caso il consorzio che ne deriva? Il Pertile ha già risposto a questa domanda, ricordando [5] come i LL. FF. ci diano soltanto il caso della coinvestitura nel quale il consorzio non ha alcuna influenza sulla libertà dei singoli contraenti, e non fonda alcun diritto speciale di successione, quale l'accrescenza

[1] Perg. Capitol. nel R. Museo di Cividale II, 102 a. 1198, 13 Aprile. *Actum in ecclesia apud Tricesimum.*

[2] GLORIA. *C. D. P.* II, 182, 288, 393, 514, 521 etc. — CARRERI. *Reg. dei Dovara.* I, a. 1125 etc.

[3] HOMEYER 537. *LL. FF.* II, 54, 3.

[4] HALBAN cit. II, 188; HEUSLER I, 229. *LL. Rot.* 167.

[5] PERTILE IV, 662.

che si verifica nella *manus communis* germanica (*Gesammte Hand*). Merita, tuttavia, menzione il fatto che in talune fra le maggiori famiglie dell'Italia superiore troviamo alcuni rapporti, che hanno molta relazione con tale istituto teutonico. Così, nelle carte degli Estensi, dei da-Romano e dei San Bonifacio, troviamo ricordato un consorzio fra coeredi che ha effetto di successione reciproca fra essi nel caso che la linea si estingua, ed anche, ciò che è notevole, nel caso di rinuncia. Quest'ultimo ci risulta da un documento in lite fra i Da-Baone e il duca di Baviera Arrigo che era pure Estense. Essendosi estinta nel nipote Manfredo la linea di Ugo del Manso, i cugini Opizo I e Arrigo (duca) adirono l'eredità feudale [1] (non l'allodiale perchè questa, esistendo discendenti femmine seguiva le norme comuni). Ma poi Opizo, essendo nate contestazioni refuta al Vescovo di Padova *(dominus feudi)* le proprie ragioni; in seguito a questo fatto il Duca viene in possesso di tutta l'eredità *eo quod dicebat dicti feudi coheredes esse et ad ipsum jure feudi hereditari pertinere,* e ciò per sentenza del giudice. Il caso è assolutamente nelle linee della *Gesammte Hand,* e si discosta del tutto da ciò che avrebbe dovuto avvenire secondo le norme comuni, dacchè in questo caso, per la refutazione, il Vescovo avrebbe dovuto acquistare la quota ereditaria di Opizo e non si sarebbe verificata l'accrescenza: invece nella G. H. la facoltà di refutare non c'è [2].

La *manus communis* si manifesta anche con la disposizione comune, sebbene non fossero escluse le divisioni interne, come accade anche in Germania: così le *Ant. Est. I,* 415 ricordano che alla morte di Bonifacio II d'Este, senza eredi maschi, gli zii *divisero* la sua quota feudale. Tuttavia, per intendere bene l'origine dell'istituto, si deve ricordare che queste disposizioni possono aver origine da convenzioni delle parti. Così dei da-Romano sappiamo che nella

[1] Muratori A. E. I, 415.

[2] Homayer 458. *Er mag es weder lassen namentlich auch nicht dem Herrn.*

lor divisione stabiliscono che, quantunque separati, ogni disposizione di beni, sia alienazione od infeudazione, debba aver luogo per comune volere [1], ed Alberto di S. Bonifacio stabilisce nel suo testamento che i suoi eredi *communiter habeant* i propri beni [2]. Sono queste, norme che ripetono l'antico diritto della famiglia — per i Salici da-Romano forse costumanze portate dall'originaria Germania, o patti sanciti per opportunità, onde mantenere più saldo l'organismo famigliare, come troviamo per i patrimoni privati nelle carte italiane, niente dissimili al diritto feudale tedesco? Certo si è che gli Estensi osservano queste regole per i beni per i quali i Duchi di Sassonia, lor congiunti, avevano fissato tale patto col mezzo di un'investitura [3], ma non v'ha traccia che fosse costume generale della famiglia e non ve n'è esempio nei rapporti fra i varî rami degli Obertenghi [4]. Perciò mi pare trattarsi di casi del tutto eccezionali. Anche in Friuli dove questi consorzî sono molto frequenti, troviamo un'unica investitura, unica quota d'elmi nelle tassazioni, ed un solo seggio in parlamento per famiglie ormai divise in branche del tutto distinte, pure non si hanno i caratteri peculiari della *Gesammte Hand.* I consorti nell'interno del consorzio dividono parte dei beni, parte ne mantengono uniti come p. e. le giurisdizioni che si accordano di esercitare alternativamente [5], ma poi sono liberi di alienare i loro carati del consorzio a chi vogliono anche ad estranei [6], e se non lo possono, ciò ha per causa una speciale contrattazione la cui esistenza stessa ci prova che tale divieto non discende *ipso jure* dal consorzio. Così, malgrado che Giovan

[1] Verci. *Cod. Eccl.* p. 203.

[2] Gloria. *C. D. P.* II, 257 a. 1135.

[3] Muratori *A. E.* I, 394-95.

[4] Cfr. in Muratori *A. E.* I, 189, a. 1164 le parti nominate nell'investitura ricevuta da Obizzo Malaspina da Federico I.

[5] Di tutto ciò vedine esempi in Porcia *Descriz. della Patria del Friuli.* Udine 1897.

[6] M. Leicht. *Catapan di ser Antonio di Braxxà* p. 21 e sq. cfr. anche i doc. 1353 e 1337 relativi ad Alberto q. Alberto di Polcenigo in Carreri *Arch. Ven.* VI p. II.

Francesco e Federico suo nipote di Castello fossero indubbiamente consorti per il feudo di Tarcento, essi trovano necessario il porre addì 23 luglio 1341 [1] il patto, vincolandosi con giuramento, di non vendere all'insaputa l'uno dell'altro la quota loro spettante; e così fanno anche gli Spilimbergo in una convenzione speciale. Inoltre nel caso tipico della morte di uno dei consorti senza figli od altri discendenti, nella Gesammte Hand, effettuandosi l'accrescenza, i consorti succedono senza bisogno di nuove investiture: invece qui, secondo il disposto dei LL. FF. gli eredi ottengono bensì il possesso dei beni del defunto, ma mediante regolare investitura, ciò che dimostra che di fronte al *dominus feudi* il consorzio è considerato semplicemente come una *communio*. Un' esempio degno di nota ci vien dato in proposito dagli Spilimbergo [2]. Nel 1319 Progonea è investito dei feudi della casa; nel 1320 i consorti dividono alcuni beni, fra le linee di Fulchero q. Bernardo, Pregonea e Bartolomeo q. Walterpertoldo; nel patto è stabilito che le giurisdizioni, garriti (*gericht*) etc. restino in comune, e così nell'interno di Spilimbergo ambedue le linee conservino possesso; inoltre fondano il patto d'inalienabilità senza consenso reciproco e di mutua prelazione. Sembrerebbe, a primo aspetto, che con ciò i consorti non avessero fatto altro che riconoscere le condizioni della Ges. Hand; senonchè morto Fulchero nel 1323 dopo alcune contestazioni derivate, a quanto pare, dalla madre e dalle sorelle del defunto troviamo i consorti in possesso dei beni feudali di lui: ma come? mediante l'investitura patriarcale richiesta ed ottenuta addì 10 dicembre 1330; si noti che il *dominus feudi*, Pagano della Torre Patriarca, non è mutato e che nell'investitura si parla espressamente dei beni della *domus de Zuchula*, cioè di Fulchero. In altri casi troviamo il consorte defunto aver lasciato in testamento la sua parte al Dominus, per cui gli altri devono

[1] Bianchi ined. n. 3003.

[2] I doc. si trovano in Bianchi. — *Documenti per la storia del Friuli*. Udine 1844, ai n. 195, 238, 338, 648.

poi supplicare d'esserne investiti [1]. Come si vede il consorzio cade nell'esatta figura della *communio*, distinguendosi quindi assolutamente dall'analogo istituto tedesco.

b) Diritti reali. — Dal concetto patrimoniale deriva un'altra conseguenza contraria alle disposizioni del diritto feudale tedesco, vale a dire la grande longanimità verso il feudale che non domanda a tempo debito l'investitura. Dove l'elemento personale è prevalente, e la *fidelitas* è il fatto principale d'onde derivano tutti gli altri, si comprende come la mancanza di questo rapporto determini senz'altro lo scioglimento di ogni vincolo: di fatti il diritto tedesco ritiene, decorso l'anno e il giorno, decaduto il feudale e dà possesso con godimento al signore del feudo [2], invece il diritto italiano, che considera la *fidelitas* ed il *servitium* come dipendenti dal beneficio, ammette la tacita continuazione del rapporto, intendendo che il vassallo il quale continua nel godimento del fondo deva continuare anche *ipso jure* nella prestazione del suo debito. Perciò stabilisce che esso deva esser richiesto dal signore di prender l'investitura, e solo nel caso in cui non l'abbia fatto, dopo tale richiesta, entro l'anno e il giorno egli perde il suo diritto [3]. La consuetudine friulana è ancor più longanime, poichè concede in tal caso al *dominus feudi* il diritto d'intromettersi ma *sine usufructu* dando notizia del fatto agli interessati [4], e lasciando loro ancora un anno e un giorno di tempo per poter prestare il giuramento e regolare la loro posizione giuridica di fronte al signore.

L'elemento personale entra soltanto colla c. d. *manus feudi*, che, come vedemmo, spetta soltanto a coloro che hanno la *natura militum*. (*Heerschild*). Di fatti poichè chi non

[1] THESAURUS. *E. A.* n. 1315 a. 1373.

[2] HOMEYER. 473 e 506.

[3] Framm. Berlinese (ed. LEHMANN). § 16. 16 LL. FF. Antiqua p. 144. Così p. e. nel *C. Dipl. Cremon.* 186 a. 1159 si parla di « frequente citazione fatta dinnanzi alla curia dei pari » per tal motivo; così nel n. 205 di *legitima citatio et vocatio.*

[4] BIANCHI ined. n. 203 a. 1252; editi n. 180 a. 1319.

l'aveva, perdeva la *manus feudi* alla morte di colui che l'aveva investito [1], per rimediare all'inconveniente che il vassallo i cui beni erano occupati da sottovassalli in tale condizione, rimanesse senza possesso feudale, il signore nel dare l'investitura al vassallo, lo intromette anche nel possesso del feudo, però senza usufrutto per un anno e un giorno [2], affinchè in questo tempo i sottovassalli possano regolare la loro *manus feudi* coll'ottenere da lui, a lor volta, l'investitura. Ciò dimostra due norme conformi al diritto germanico: che cioè nessuno può investire un feudo di cui egli stesso non sia investito [3], e che il possesso feudale (*gewere*) spetta all'ultimo investito [4]. Di quest'ultimo fatto troviamo una conferma in un documento estense del 1174 [5]: ivi si tratta di una chiesa ultima investita di un feudo dopo molti vassalli e subvassalli, che riceve coll'assenso degli altri investiti, la proprietà del fondo feudale: ebbene non vi troviamo menzione nè d'*investitura* nè d'*intromissio*, intendendosi evidentemente avvenuto un fatto simile al *constitutum possessorium* e vi si parla infatti soltanto della *traditio*. Che l'ultimo invertito sia il solo possessore, mi pare non dubbio, dacchè è contro di lui che si rivolge chi rivendica ed egli poi può soltanto chiamare come autore il *dominus feudi*, od anche, in sua assenza, condurre la causa come propria [6]. In un caso troviamo additata la possibilità del diretto intervento del *dominus*, ed è quello di un vassallo cremonese [7] cui era recata molestia da chi poneva in dubbio la legittimità feudale del suo *dominus feudi*; egli chiede di conseguenza o di esser citato direttamente per poter chiamare in causa l'autore, ovvero che si citi direttamente il suo *dominus*. Ma, come osserva Heusler, in tal caso non si deve dimenticare che si tratta di una riven-

[1] Thesaurus E. A. n. 363 a. 1262.
[2] Thesaurus. E. A. n. 1272.
[3] Homeyer 471.
[4] Heusler ii, 2930.
[5] Muratori. *A. E.* i, p. 426.
[6] *LL. FF.* ii, 49.
[7] *Cod. Dipl. Cremon.* n. 247 a. 1170.

dicazione che parte dal *dominus* di questo autore stesso del vassallo, cioè del primo investito, perciò esso ferisce la natura stessa del feudo: e se in tal caso si chiama in causa codesto primo investito, non è perchè egli abbia il possesso, che è tenuto dal suo vassallo, ma perchè il possesso di questi dipende dalla qualità di feudale dell'altro *quia nomine eorum possidetur*, dice il vasso cremonese, come il Lehnrecht tedesco *so doch sin man von sinenthalven dat gut geweren hadde* [1].

Abbiamo visto esaminando i contratti agrari, come per effetto del concetto germanico della *gewere*, che bada alla detenzione più che all'*animus* del possidente [2], non solo il superficiario e l'enfiteuta abbiano diritto ad agire in giudizio a tutela dei loro fondi, ma ogni conduttore perpetuo o di lungo tempo: questo concetto ci spiega facilmente come al feudale si estendessero le azioni utili godute dall'enfiteuta e le azioni possessorie; lo vediamo di fatti in possesso della quasi *reivindicatio* e degli interdetti *retinendae et recuperandae possessionis* [3].

Se non che, come si sa, da queste *actiones utiles* si volle trarre una conseguenza, contraria, ancor più di questa estensione, all'indole del diritto romano: cioè si volle all'*actio utilis* contrapporre un *dominium utile*, all'*actio directa* un *dominium directum*. Ugolino protesta nella *Summa* [4] contro tale teoria, allegando che non basta il possesso di un'*actio utilis* per provare l'esistenza di un *dominium*, e cita in proposito la *publiciana* accordata a chi è in possesso di un fondo godente servitù [5]. Ma il L. C. milanese, parlando dell'azione concessa al feudale, non ha le restrizioni dei LL. FF. che parlano di *res quasi propria*, di *utiliter agendi* etc. esso dice addirittura che al feudale

[1] Sachsensp. Lehnrecht. 7 § 3.

[2] Nani. *Storia del dir. privato* 274-76. — Heusler II, 16. — Brunner *Grundzuege* 169.

[3] *Cod. Dipl. Cremon.* 266 a. 1171. — Lattes Dr. *consuetud.* 296.

[4] Hugolino - *Summa* cit. p. 189.

[5] Serafini. *Istituz. del D. R. I.* 406.

compete la *rei vindicatio* [1] e così i posteriori feudisti; perciò nei documenti si parla di *proprietas* del feudale. Non è dunque una distinzione teorica, quella dei due domini, ma piuttosto una concessione fatta alla pratica. Così era avvenuto anche del censo: sciolti i vincoli curtensi, permessa oltre alla successione legittima anche la testamentaria e la libera alienazione, i documenti dicono proprietà quella del censuale e considerano il godimento del *dominus*, semplicemente come un diritto reale gravante sul fondo: del pari, tolto il labile ostacolo che la *curtis* poneva alla sua libera disposizione, il feudo patrimoniale viene considerato come una proprietà assoluta del vassallo, il diritto del *dominus feudi* come un diritto reale che segue il fondo in mano di chiunque si trovi: il dominio eminente o diretto non significa altro che signoria.

Riguardo al diritto di disporre del fondo feudale, si deve ricordare, a proposito del livello, che tale sorta di disposizione è avversata in special modo dal diritto curtense, di fatti è esclusa la livellazione nell'interno della curtis senza il consenso del padrone, e tale disposizione rimane abbastanza a lungo: così appena nel 1336 il Patriarca d'Aquileja permette agli Spilimbergo di livellare nell'interno del castello: quanto ai feudi non curtensi i LL. FF. avversano il livello più che altro come una possibile simulazione di vendita, e pertanto lo permettono solo per una quota parte del fondo feudale.

Quanto al pegno esso è in opposizione all'istituto feudale come lo è anche al diritto curtense; si può ricordare in proposito il divieto di pignorare la casa tributaria delle leggi longobarde [2]. Si supponeva che il creditore non rispettasse i diritti pertinenti al *dominus feudi*. Però, mentre la curia imperiale respinge il pegno come contrario al diritto feu-

[1] *Lib. Cons. Mediol.* c. 28 – MONTANI – *Collectanea in usus feudorum. Lugduni* 1555 a p. 52 e fonti ivi citate.

[2] In questo caso però il divieto sembra piuttosto diretto a salvaguardare gli interessi del colono, ove il *dominus* sia pignorato; ognun vede però come il fondamento sia eguale.

dale [1] la curia dei pari d'Aquileja sancisce invece, circa un secolo dopo [2], che nella eredità di un feudale oberato di debiti, prima si deva provvedere al pagamento di questi coll'allodio e poi, non essendo questo sufficiente, col feudo *jure patrimonii.*

L' altra categoria del pegno feudale è il c. d. feudo pignoratizio, in cui cioè si dà in feudo un terreno, come pegno per un'obbligazione: esso è in uso, specialmente in Lombardia [3]. Meibom giustamente osserva che questa forma di feudo è lontana dal feudo fondato sulla fedeltà, come il pegno dalla proprietà; però non si può a meno di osservare che presso di noi essendo così spesso il feudo considerato semplicemente come una qualunque forma di concessione territoriale [4], si può comprendere benissima la sua esistenza senza alcun legame di fedeltà, come accade spesso con le chiese. Quanto ai LL. FF. essi naturalmente avversano queste forme contrattuali, anche con aspettativa cioè in veste di *lex commissoria* [5], e ciò sia per contrarietà per il pegno in sè, come disdicevole all' istituto feudale imperiale, sia per la generale avversione della giurisprudenza per la *lex commissoria* [6].

IV. IL PATRIMONIO DEL CULTO

Quando abbiamo lasciato, nel precedente capitolo, le chiese all'avvento dei Carolingi, la situazione del patrimonio ecclesiastico non era uguale, nè per tutti i beni, nè per tutti i redditi. Così, mentre nel IX secolo, i patrimoni delle chiese plebane vescovili sono assolutamente separati da

[1] MURATORI *A. I. M. Æ.* I, 613 a 1136.
[2] BIANCHI ined. 302 a. 1264 vedi anche MURATORI cit. III, 1161.
[3] *Cod. Dipl. Cremon.* n. 78 a 1129 e 213 a. 1163.
[4] Vedi p. e. MURATORI *A. I. M. Æ.* III, 130.
[5] *LL. FF.* I, 10 § 1, e 26 II 51 § 6.
[6] KOHLER. *Pfandrechtliche Forschungen* p. 293. C'è però da confrontare, quanto alle ragioni *etiche, l'amore* dei *LL. FF.* II, 51, 6 con il *feudum emptum* del II, 12.

quello dell'episcopio, nondimeno i patrimoni delle cattedrali si confondono ancora con esso, ed è solo in questo secolo che troviamo speciali convenzioni — come p. e. quella ricordata di Verona — che determinano la separazione dei redditi goduti dal Vescovo e dai canonici della Cattedrale. Così pure mentre il patrimonio della pieve è distinto, ed appena in talune chiese una parte dei redditi s'invia al Vescovo, come censo o livello sotto la forma comune di contratto precario, le decime invece sono, per la legislazione carolingia, assoggettate all'antico sistema Gelasiano della quadripartizione.

A queste differenze generali, fanno riscontro altre singolari: mentre in generale è stabilito che di queste decime $^3/_4$ vadano al Parroco, cioè le quarte del culto, dei poveri e della fabbrica e soltanto $^1/_4$ (la quarantesima) al Vescovo, in talune diocesi, come p. e. in quella di Padova, il quartese è la porzione del parroco mentre i $^3/_4$ rimangono al Vescovo: ciò è ricordato anche dal Pertile [1], e risulta da molti documenti.

Però, in via generale, si deve osservare che, sia che la dote delle chiese plebane fosse costituita da beni donati da privati con la condizione che il vescovo non se ne immischiasse, come troviamo ricordato anche nei documenti lombardi del X secolo ed anche prima [2], sia che si trattasse di chiese fondate di nuovo dai Vescovi con forme analoghe alle chiese private, la cui costituzione, economicamente indipendente s'imponeva suscitando invidia nel clero vescovile, o finalmente che la consuetudine, cui si richiama in Francia anche il conc. d'Orléans due secoli prima [3], avesse fissato in modo definitivo in luogo del superfluo dello stipendio

[1] Pertile. *St. del diritto ital.* IV 445; è curioso di notare che in Gloria C. D. P. II n. 157 a 1127 il Vescovo donando una chiesa eccettua *tertia porcione de decimis quas quartissima vocant quam Luvillianensis archipresbiter habere solet.*

[2] Pare che anche *C. D. L.* 882 ad Aquileja succedesse lo stesso; almeno in un doc. med. del 1172 il Patriarca donando ai canonici le decime della città eccettua le quarte spettanti ai titolari delle cappelle.

[3] Imbart 71 – Rettberg. *Kirchengeschichte Deutschlands* II, 723.

un determinato censo, certo si è che nei nostri documenti non si trovano esempi di ulteriore ingerenza del Vescovo nei patrimoni delle chiese plebane, questi sono costituiti in modo indipendente dal patrimonio dell' episcopio, nel quale i preti parrocchiali non hanno alcun diritto, e di un'assegnazione del quale alle pievi, come p. e. quella che vediamo accadere a Ravenna [1], non v'è nessuna traccia.

Soltanto a Padova c'imbattiamo in documenti che possono lasciare qualche dubbio; di fatti in una donazione del 1026 [2] fatta dal Vescovo al monastero di S. Pietro troviamo questa frase: *omnem terram et omnem decimam de Plebe S. Laurentii de Caput Silve quod pertinet ad ipsum episcopatum*, ed a meglio chiarirla un'altra donazione del 1045 [3] in cui il Vescovo, donando ai canonici di Padova la pieve di S. Giustina di Pernumia, eccettua la quarta parte della decima dovuta al clero della pieve, e dona quindi le rimanenti tre quarte parti della decima e tre quarte parti della terra al capitolo: *tres porciones de decimis et ex integris Casis et massariciis et omnibus rebus quas suprascripta plebe S. Iustine etc.* Si noti che si tratta di una pieve vescovile e non appartenente al patrimonio privato del Vescovo, perchè Pernumia, come villa, apparteneva fin dall'800 al Monastero di S. Giustina di Padova. Confrontando quest'ultimo fatto con l'altro ricordato, vale a dire che nella diocesi anche la decima va soggetta ad una ripartizione differente dal solito in tutto favore del Vescovo, vien fatto di dubitare se questi non abbia preteso di applicare anche alle terre delle singole chiese la quadripartizione stabilita, sulla base del decreto Gelasiano, per i redditi dell' altare e per le oblazioni dei fedeli [4]. Ma come crederlo? Dopo il concilio romano dell' 826 in cui si vieta in via assoluta ai Vescovi di intromettersi

[1] Stutz 311. Agnello - *lib. pontific. Eccl. Ravenn.* c. 117 e seg.

[2] Gloria *C. D. P.* I, 111.

[3] Gloria *C. D. P.* I, 144.

[4] Ad una continuazione di sistemi, in ipotesi, romani mi pare assurdo il pensare in una diocesi come questa più di ogni altra abitata da Longobardi e da questi maltrattata moltissimo (v. Paul. Diac. H. L. IV, 23).

nei patrimoni delle singole pievi [1], non vi aveva nessun fondamento giuridico che potesse giustificare una disposizione riguardante i beni delle sue parrocchie del genere di quella del Vescovo di Padova. Nè quanto alle decime il caso è differente: qui però molto deve aver influito la condizione economica della sede vescovile — di fatti la Relatio Episcoporum dell'829 c. s. esce in queste parole.... *quamquam auctoritas canonica doceat ut quarta pars decimarum et redituum ex oblationibus fidelium in usus episcoporum cedat, ubicumque tamen episcopus sua habet, suis contentus sit* [2]. Come si vede, si esclude fin anco il quartese vescovile nei casi in cui la diocesi fosse ricca, difatti in molti episcopî italiani il quartese vescovile non si trova di regola [3]. Tuttavia si potrebbe anche ammettere che la differente ripartizione della decima in Padova possa aver dipeso originariamente dalla povertà di quella sede vescovile, ma quanto ai beni delle pievi mi pare fuor di dubbio si tratti di prepotenza del Vescovo: forse ne troviamo una traccia nel documento dell'anno 1077, in cui gli Arcipreti e gli Arcidiaconi di 15 pievi padovane richiedono ed ottengono dai messi di Enrico IV, Vescovi di Osnabrück e di Novara, l'imposizione del banno imperiale sui loro quartesi e sulle doti delle loro chiese per evitare altrui intromissioni [4].

Questa prepotenza dei vescovi fece sì, come vedremo, che essi considerassero sovente le chiese plebane, le decime, i quartesi etc. come oggetti del loro patrimonio passibili di ogni sorta di disposizioni, e ciò malgrado l'avvenuta separazione giuridica dei beni e le severe proibizioni emanate dai capitolari e dai concili.

Se al Vescovo non spetta legalmente alcuna ingerenza diretta nell'amministrazione del patrimonio, a lui invece appartiene originariamente la rappresentanza della pieve sia rispetto al clero che nei rapporti esteriori. Quanto

[1] Stutz 320.
[2] Cap. II, 132.
[3] Pertile IV, 445.
[4] Gloria *C. D. P.* I, 239.

all'elezione non c'è dubbio che sia nell'epoca longobarda che nella seguente essa spetti al Vescovo. Al clero prima e dopo al popolo non spetta che di esser interpellato e di dare il suo consenso; nelle più antiche costituzioni ecclesiastiche si parla del *consilium clericorum* e della *conniventia civium*: [1] a ciò rispondono i *capit. Episcop. Papiae edita* con le parole: *primum ipsius loci presbyteri vel caeteri clerici idoneum sibi rectorem eligant, deinde populi qui ad eandem plebem aspicit sequatur assensus* [2]. Questa forma ci appare anche nei documenti [3]. Perciò le elezioni popolari, o quanto meno i patronati delle vicinie rurali, che troviamo diffusi nell'alta Italia, non si possono che richiamare ad un diritto di proprietà ad esse spettanti [4]; tuttavia non posso a meno di ricordare un passo interessante di Landolfo di S. Paolo che c'indicherebbe per questi diritti, in qualche caso, un'origine forse diversa. Il cronista riferisce il discorso del Papa Urbano II tenuto in Milano, in cui ci sarebbe stato il passo seguente: *clerici et sacerdotes per pecuniam in ecclesiis non sunt introducendi sed per electionem hominum qui sunt ecclesiarum vicini.* Si può dubitare che il Papa abbia pronunziato queste parole, ma esse sono importanti derivandoci da Landolfo nipote di Liprando, l'ardito riformatore milanese [5] e se non erro, c'indicano come costoro, opponendosi alla simonia del clero vedessero un rimedio contro ad essa, nell'elezione popolare. Non è assurdo il pensare che da quel tempo possano datare taluni dei diritti di elezione, o meglio di presentazione che vediamo ac-

[1] C. 16 q. 7 c. 11 (Conc. Chart. III).

[2] Cap. II, 12.

[3] Fra questi interessantissima la concessione della Pieve modenese di Siculo dell'a. 828 in MURATORI *A. I. M. Æ.* V, 191 *consentiente Sacerdotio et clero nostro nec non ipsius Ecclesiae populo.*

[4] Così anche FRIEDBERG-RUFFINI *Diritto Eccl.* p. 502 n. 13. Quanto all'origine di tali diritti forse un esempio si può vedere in LUPO II, col. 1191 a 1162 ove i vicini s'impegnano a mantenere l'officiale della loro chiesa. Altre disposizioni relative al consenso popolare vedile citate in LUPO *de parochiis* 124.

[5] HAULEVILLE 328.

campati dai rurali. La vicinia non ha però ingerenza predominante negli affari ecclesiastici, se non nei casi in cui ciò implica un suo interesse: così la vediamo contendere per i diritti battesimali della propria chiesa vicana, onde dice il Vescovo nel concederli, evitare un lungo viaggio [1], altre volte intervengono in causa per le decime che essi dovevano pagare, ma non mi sembra che tutto ciò possa aver esercitato un'influenza decisiva sul sorgere del comune che del resto, in tutti questi casi, appare già costituito [2]. Nè il territorio della pieve coincide sempre con quello del gruppo rurale pubblico, nè negli statuti troviamo generalmente menzione di una partecipazione diretta della vicinia agli affari della chiesa: o non se ne parla o se ne parla solo per incidenza [3]. Anche nella disposizione dei beni della chiesa plebana vescovile la vicinia non entra, ma solo il Vescovo o più tardi il rettore di essa. La partecipazione al culto in una chiesa vicana può di certo aver fornito un elemento di più al rinserrarsi del gruppo vicinale, ed è certo elemento di cui conviene tener conto, ma non v'ha, a mio parere, traccia sufficente per affermare che esso sia entrato in modo prevalente nella formazione giuridica del comune rurale medievale: almeno, così ci mostrano i documenti dell'alta Italia.

Quanto al rapporto che lega il prete al patrimonio della chiesa a lui affidata esso, come dicemmo, è chiamato col vago nome di precario che anche qui, come abbiamo visto nei contratti agrari e feudali, serve a dinotare quella serie di usufrutti che partono dalla donazione ristretta e giungono sino al livello. Di ambedue questi estremi abbiamo esempî: la pieve modenese di Sicula si dice donata dal Vescovo all'Arciprete Leone [4], viceversa con l'apposizione di un

[1] Lupo *C. D. B.* II, 1281.

[2] Lo pensa Palmieri nel suo bel lavoro sugli *antichi comuni rurali etc.* Bologna 1899 - vedi in proposito la critica di Besta in *Riv. It. di Sociologia* III, 752.

[3] Così in tutti gli statuti friulani, solo quello di Sacile ha due disposizioni relative ai banchi nella chiesa.

[4] *A. I. M. Æ.* V, 191 a 828.

censo annuo di 30 soldi, altre pievi invece, come s'è detto sono date in forma di livello [1]. Si tratta in generale di un usufrutto vitalizio che, come la villicaria, funge da stipendio ed è legato all'adempimento dell'ufficio [2]. La differenza fra i due istituti dipende più dalla qualità dei contraenti che dal rapporto in sè; così il fatto che il contratto non scada alla morte del concedente dipende dalla circostanza che questi (il Vescovo) non agisce a nome proprio, ma a nome della chiesa, ed essa per il mutare della persona del suo capo non muta: mutano invece i rapporti nei casi di benefici accordati per altri servigi che leghino il chierico alla persona del concedente p. e. benefici feudali; in tal caso il prete, come qualsiasi altro vassallo, decade alla morte del concedente e segue la procedura del diritto feudale.

Il Vescovo rappresenta in origine la pieve per i rapporti esteriori, residuo probabilmente, questo, dell'antica unità patrimoniale: così, è lui che commuta a nome della pieve, e quando più tardi troviamo il prete rettore agire per la sua pieve in tali contratti, tuttavia alla tradizione interviene il messo del Vescovo [3]. Questo permanere nell'esterno dell'antica unità, anche dopo smembrati assolutamente i patrimoni, si trova anche nel caso di smembramenti di pievi; gli autori delle Antichità Longobardico-milanesi osservano, di fatti, che il capo della pieve antica interviene come parte principale negli atti riguardanti le figliali [4]. Invece per le disposizioni d'ordine interno, come atti amministrativi, livellazioni etc. è il prete che agisce, ma, come vedemmo anche a proposito delle altre precarie, soltanto per la durata del suo diritto [5].

[1] PERTILE IV, 321 n. 123.

[2] Vedi a questo proposito la monog. di GALANTE. *Il beneficio* p. 74-77.

[3] V. nota in LUPO II, *C. D. B.* 691. Permute fatte dal Vesc. per le pievi. *C. D. L.* 743, 562, 699 etc. dal rettore col messo del Vesc. id. 726, etc.

[4] *Antichità longobardico-milanesi* III, 258.

[5] *C. D. L.* n. 765 a 968 – Gio. d'Issione prende a censo dal Prevosto di S. Alessandro una sorte di terra *usque in suo fuerit beneficio*. Così nel *Cod. Dipl. Cremon.* 130 a 1061 – *Rogerius de Maleo vendit usque ad tempus prefinitae precariae peciam unam.... etc.*

A differenti rapporti giuridici danno origine le così dette chiese private: abbiamo visto come all'avvento dei franchi, nei dominî longobardi si trovino moltissime chiese appartenenti a grandi proprietarî fondiarii, che le consideravano come loro proprietà, sia per ciò che si riferisce ai beni che per ciò che riguarda i sacerdoti. Il Vescovo, ove non fosse chiamato a concorrere per disposizione dei fondatori, era quasi sempre totalmente escluso dall'amministrazione e dalla sorveglianza della chiesa, e, soltanto, a lui si ricorreva per la consacrazione; inoltre la chiesa era divisibile e commerciabile come una parte qualsiasi del patrimonio. Contro tale situazione, ancor più grave nel rimanente d'Europa, perchè in Italia, da quanto risulta dai documenti e dalle leggi, pare vi sfuggissero le chiese plebane [1], reagisce con molti provvedimenti la legislazione carolingia in particolar modo con i capitolari degli anni 802 e 818-19. In essi si sancisce solennemente l'obbligo di ottenere il permesso del Vescovo, per fondare una chiesa e di dotarla convenientemente fino dalla fondazione, ed il divieto di distruggerla una volta fondata — resta tuttavia in potere del proprietario l'alienarla; inoltre il Vescovo ha la sorveglianza amministrativa e spirituale su di esse: nessun chierico può esser nominato, tramutato o licenziato senza l'intervento del Vescovo ed a questi preti laicali non può esser dato dal padrone nessun incarico amministrativo [2]. A garantire poi ancor di più l'indipendenza del clero il cap. 818-819 stabilisce che nessun chierico servo o liberto possa venir ordinato in una chiesa, senza esser prima completamente affrancato dal padrone e che ogni chiesa deva ricevere un manso libero da qualsiasi aggravio adibito al mantenimento dell'officiante, e che ognuna deva avere il suo proprio prete [3]. Da queste disposizioni, ove osservate, si vede che al proprietario in ultima analisi non sarebbe rimasto che il diritto di presentazione [4], ma quanto risponde

[1] Stutz p. 127 e 132. Imbart. 235.
[2] Cap. I, 78 e 39. Stutz. 223-227.
[3] Cap. I, 275 e 39. Stutz 254-56.
[4] Imbart 190.

questo sistema a quello che vediamo svolgersi in realtà nei documenti ?

La chiesa appartiene alla corte il più delle volte: ciò è importante da osservare per un doppio motivo: per renderci ragione della sua situazione giuridica, e per non confondere atti che riguardano la corte con atti che riguardano la chiesa. Di fatti spesso la corte, col tempo prende il nome della capella che vi è eretta: così nel polittico di S. Giulia troviamo accanto ad una chiesa di S. Marco una corte ugualmente di S. Marco [1]; e nei possessi del monastero di S. Zaccaria nel padovano [2] abbiamo una corte di S. Toma ed una chiesa di S. Toma.

Non c'è nessuna ragione di credere che i beni compresi nella corte fossero originariamente di spettanza della chiesa: anzi possiamo seguire l'attribuzione di beni alla corte per ragione amministrativa: così un'altra chiesa di S. Toma, nel padovano, è il luogo dove si raccolgono le contribuzioni dei livellari dell'abbazia di S. Zeno di Verona nel territorio limitrofo: ciò vien stabilito nei contratti coi singoli coltivatori [3] i quali pertanto si saran detti « aspicienti » alla chiesa suddetta. Più tardi quando nelle curtes si eresse un castro e si ebbero le immunità, nella corte si concentrò una somma di diritti feudali e signoriali, ma le infeudazioni, concessioni ecc. relative non si possono di certo intendere come sottrazioni fatte alle chiese, bensì come disposizioni relative a diritti curtensi. Rapporti feudali, veramente concernenti chiese come tali, non ci appajono frequenti nei nostri documenti: tanto meno riguardanti le chiese battesimali che, come abbiamo detto, non sono spesso in mano ai laici: tutt' al più le troviamo sottoposte a corporazioni religiose. Il divieto contenuto anche nei capitolari, ci si presenta tanto nella legge che nei documenti come una vera consuetudine [4].

[1] *C. D. L* col. 723.

[2] *C. D. P.* 102 - 103 a. 1017 - 1018.

[3] *C. D. P* 17, 20 a 895 e 898.

[4] Stutz 130 e 39. Capit. Olonn. c. 2 (Cap. I 316) ivi citato nella n. 90.

La chiesa privata pertanto è una dipendenza della *curtis*, di cui, malgrado il patrimonio speciale, forma, il più delle volte, una parte annessa e connessa, tanto più in quanto serve ai bisogni del culto della popolazione del *fundus* in cui è costruita. Di questa condizione troviamo gli effetti nella sua situazione giuridica: la proprietà padronale non è disconosciuta neanche dalle leggi: così p. e. nel Cap. Olonn. si dice: *Statutum est ut si quis liber homo per consensum Episcopi sui ecclesiam in sua construxereit proprietate, fontesque in eadem fuerint consecrati, ideo non suam perdat hereditatem* [1]. Ancor più significativo è il caso della regina Ermengarda; nella corte di Guastalla di sua proprietà era stato fondato da un diacono Everardo una chiesa cui essa aveva *proprietario jure* dati tre mansi; Domenico Carsimano volendo restaurare tale chiesa che non era officiata regolarmente e si riteneva abbandonata si rivolge alla Regina proprietaria della corte (tanto che dispone delle sue decime) e questa la dona a lui [2]. Il rapporto è assai somigliante, come si vede, a quello curtense; esiste nell'interno della curtis una vera separazione fra il patrimonio generale e quello singolo della chiesa, separazione che giuridicamente, secondo i capitolari, è immutabile, ma nei rapporti esteriori rientra nelle linee della proprietà padronale.

Questo concetto, conforme alle idee germaniche, che si trovano sviluppate come vedemmo in tutti gl' istituti medievali, resiste nel corso dei secoli alla reazione ecclesiastica, mentre invece, riguardo alla nomina, i proprietari e specialmente le comunità religiose, si sottomettono alle canoniche prescrizioni. Così, mentre il Vescovo stesso concede ad alcuni chiostri di non dipendere da lui neppure nell'elezione dei rettori di pievi esistenti nelle loro possessioni, al l'infuori che nella consacrazione, e di queste ordinazioni

[1] V. nota prec.

[2] *C. D. L.* 434 a 909 cfr. anche Lupo *C. D. B.* II, 695 a 1075. Il Vescovo commuta una *petia iuris ipsius Episcopati que pertinere videtur de Capella S. Michaelis que dicitur de Puzo.*

indipendenti troviamo non lievi tracce [1], d'altra parte molto spesso sia nelle comunità religiose che in quelle laiche aventi diritti di proprietà sulle loro chiese, non troviamo che un diritto di presentazione secondo i disposti dei capitolari carolingi [2], ma quanto al patrimonio i diritti padronali restano immutati. Ciò genera il fatto che accanto all'ordinazione lasciata al Vescovo, si svolga un diritto d'investitura per i beni temporali indipendente da quello: così p. e. in un concordato fra i Canonici di Bergamo ed il Vescovo si stabilisce che questi abbia il diritto di rifiutare il chierico presentatogli per ordinarlo, ma quelli alla lor volta abbiano diritto d'investirlo dei beni e delle temporalità in generale [3].

A questo concetto del patrimonio ecclesiastico, unito alla pretesa d'indipendenza nell'ordinazione si richiamano tutti gli abusi, che intervengono nella concessione delle chiese private. La lotta contro tale sistema iniziata dal cap. 818-819, che ordina l'attribuzione di un manso integro libero di ogni aggravio a ciascuna chiesa, rimane praticamente infruttuosa. Anzitutto si aggravano di patti onerosi le concessioni delle chiese e del loro patrimonio ai chierici, servendosi di livelli od in generale di precari; si noti che già il capitolare concedeva che i beni appartenenti alla chiesa oltre il manso libero potessero esser gravati di *servitium*; ora questo *servitium* oltre ad esser richiesto al chierico viene anche ceduto ad altri e fatto oggetto di libere contrattazioni: da ciò derivano le livellazioni di chiese a laici che troviamo nei nostri documenti. In essa non si fa parola del manso, soltanto vien stabilito l'obbligo di provvedere al mantenimento della chiesa ed alla sua officiatura [4]; così pure ne derivano i molti casi in cui vengon concesse chiese da abati e da vescovi, nei cui

[1] *C. D. P.* II, 33 a 1107. *Cod. Dipl. Cremon.* n. 29 a 1019.

[2] Lupo *C. D. B.* II, 1253 a 1169: Giulini - *St. di Milano* V 569 e VI 522 a 1149 e 1154 per le chiese di S. Sisto e S. Simpliciano.

[3] Lupo cit.

[4] *C. D. L.* 492 v. anche nel test. di Angilberga il 270 le disposizioni relative ai canonici di S. Maria di Masina.

immensi patrimoni se ne conteneva gran numero, a privati come una qualsiasi proprietà [1].

Anche la decima è pretesa dai proprietari; malgrado le proibizioni date dai capitolari e dai concili ai signori di distrarre le decime dalle chiese battesimali, per attribuirle ai loro oratori, proibizioni rinnovellate anche da Ottone I [2], tuttavia i proprietari o per privilegio dei Vescovi o per violenza le ottengono, e talvolta si accontentano di prelevarne la quarta parte, come risarcimento per il mantenimento della fabbrica, lasciando il rimanente alla chiesa, altre volte prelevano addirittura tutto. Troviamo tracce nei documenti di ambedue queste ripartizioni [3]. La condizione curtense di queste chiese, delle quali col processo dei tempi talune divengono anche plebane, fa sì che la loro rappresentanza sia sempre assunta dal padrone della curtis sia negli atti giudiziali come negli atti di disposizione del patrimonio [4]. Ma la loro situazione si manifesta ancor di più nella loro divisibilità. Questa è interdetta dalle leggi e di fatto vediamo in certi casi i proprietari, specialmente se corporazioni religiose, eccettuarle dalla vendita, ma viceversa troviamo invece spesso avvenire, nè più nè meno di quanto accade in Francia, la divisione di tali chiese, sia per scopi ereditarii che semplicemente per vendita.

Importa infine di notare come, un po' alla volta, anche le pievi vescovili siano considerate e trattate del tutto come chiese private dai Vescovi. A ciò concorrono molte cause: l'esempio delle molte chiese esistenti nel loro patrimonio privato, provenienti dalle abbondanti donazioni imperiali, e da altre cause che vedemmo, ciò che non poteva non esercitare grande influsso essendo tali chiese assai più numerose delle antiche vescovili; i grandi

[1] Vedine esempi numerosi in MURATORI diss. XXXVI *A. I M. Æ.*

[2] STUTZ 267 n. 23.

[3] E' distinta la decima pertinente alla capella dalla quadragesima spettante, sembra, al padrone in GLORIA II, 49 a 1110. Decime intiere invece ibid. 219 e 225 e GIULINI a. 1008 - ed altri numerosi.

[4] p. e. LUPO II, 695 a 1075.

censi imposti, in luogo delle antiche contribuzioni, a tali chiese [1] per i quali esse venivano considerate oggetti di lucro: le immunità concesse dagli imperatori per cui si vengono a confondere i *tituli* ecclesiastici con gli *honores* feudali e finalmente la corruzione e la simonia comune nella chiesa nel X e nell'XI secolo. Tutto ciò fa sì che i Vescovi trattino le loro pievi vescovili ne' più ne meno che come parte del loro patrimonio; vediamo privati in possesso di decime parrocchiali loro infeudate dai Vescovi; pievi persino nella parte ecclesiastica date in feudo talvolta ai laici [2], e finalmente suddivise in parti [3] in modo simile a quanto i privati facevano colle loro cappelle. Ciò in ultima analisi conduce allo sfacelo il più completo del grande patrimonio della chiesa.

V. CONCLUSIONE

Da queste ricerche mi pare scaturisca abbastanza chiaro lo svolgimento della proprietà dalla venuta dei longobardi in poi.

L'età longobarda è certamente un tempo di crudele oppressione per i lavoratori: i patti agrari che troviamo in quest'epoca negano all'agricoltore ogni profitto del suo lavoro e quantunque nella legislazione la coazione derivante dal diritto pubblico che aggiogava il colono romano alla gleba, sembri allentata fin dal tempo di Teodorico, in pratica essa rimane però sempre poichè, fuggendo, il colono perde ogni suo guadagno. Perciò sotto il dominio longobardo si viene di nuovo allargando la schiera, già assottigliata per effetto delle malattie e delle stragi, che imperversarono nel nostro paese, dei lavoratori avvinti al suolo.

[1] Ciò è comune anche in Francia v. Imbart 257.

[2] Le severe proibizioni dei concili in proposito vedile ricordate in Lupo *de Parochiis* p. 108 ed in Stütz 363. Degli esempi citati da quest'ultimo il primo riguarda un oratorio e non una pieve *C. D. L.* 304.

[3] P. e. Muratori *Diss. XXXVI* cit. doc. a. 913 – Rubeis 553–554 donazione di metà della Pieve Marciliana.

I barbari mancavano di braccia, erano soldati e non agricoltori e perciò inconsciamente seguendo lo spirito aristocratico di Roma, cercavano d' impedire con ogni mezzo agli operai di profittare della crescente ricerca di lavoro.

Se non che in questo periodo appare tuttavia un istituto che riuscirà poi infine di vantaggio a queste infelici popolazioni: ed è il mundio; per effetto di esso, se viene da un lato peggiorata la condizione dei liberi che, secondo il concetto germanico, per il fatto di risiedere in terre altrui non sono più considerati come godenti per intero dei loro diritti, viene invece migliorata la condizione dei servi: non v'ha più l'assoluta distinzione fra libero e non libero, bensì una scala di stati personali che dato il concetto della divisibilità e della alienabilità della persona comprende moltissimi gradi fra il pieno mundio e l'*aamund.*

Un tale concetto si congiunge più tardi, sotto i Franchi, all'altro dell'immunità. La debolezza dei Re carolingi, li costringe a concedere ai grandi la facoltà di arruolare gli armati nel loro territorio, rinunciando al contrastato intervento del Conte, e di guidarli nell'esercito imperiale. Questo primo privilegio finisce col tempo, col degenerare in una vera indipendenza dal conte sotto tutti i rapporti e l'immunità amministrativa diviene, per le frequenti concessioni regie, immunità giurisdizionale. Perciò al potere del mundio si aggiunge anche questo più esteso. I grandi possessi vengono a formare delle isole giurisdizionali rette da propri tribunali ove i soggetti fungono da astanti e poi da giurati.

Nello stesso tempo si va svolgendo l'assetto della grande proprietà. Le linee generali di questa al tempo longobardo sono del tutto simili alle romane. La mancanza di lavoratori, le condizioni infelici del movimento commerciale nel basso impero avevano già allora generata quella organizzazione di coloni e di opere a profitto di un terreno dominico centrale che troviamo identico nell'età longobarda; più tardi poi, Carlo Magno colla concessione d'immensi terreni incolti a monasteri, coll' impulso dato alla propria amministrazione per mezzo delle villicazioni

dirette a promuovere i dissodamenti e ad organizzare la lavorazione e lo smercio dei prodotti, con un primo tentativo di ripristinare l'economia monetaria, viene a dare il primo sviluppo completo al sistema curtense che già veniva delineandosi per necessità di cose. Sebbene in Italia questo non si presenti così completo come altrove, dove lo scambio e la lavorazione dei prodotti segue, per un intera popolazione, nell'interno di un dominio, secondo le linee di una organizzazione signorile, tuttavia anche qui l'estensione immensa delle proprietà produce una moltiplicazione di artefici, una specializzazione nelle opere, un aumento nei ministeriali che non ha poca importanza nell'innalzamento delle classi agricole: e ciò tanto più poichè l'aumento del commercio, avendo reso più facile lo smercio dei prodotti, favorisce un sempre maggiore incremento nei dissodamenti e a tal fine la necessità di allettare i lavoratori liberi con mitissime condizioni, e di incoraggiare con un trattamento più umano anche quelli non liberi.

La *consuetudo fundi* che dai Romani era rispettata legalmente, forse per scopi fiscali, e che rimane, per tradizione, nell'epoca longobarda, è riconosciuta, per i suoi scopi di riordinamento economico da Carlomagno nei capitolari, e via via che il concetto curtense si afferma e la condizione del lavoro s'innalza, diviene sempre più fondamento di uno stabile diritto degli agricoltori. A ciò influisce notevolmente anche l'immunità ed il mundio che, se separano coloro che vi sono compresi, giuridicamente, dal resto del territorio, creano però dentro ai loro confini, un terreno giuridico ove si riconoscono e si ritengono come fissi, mediante il placito curtense, i diritti di coloro che appartengono alla curtis. Ad esplicare poi questa sfera di diritti contribuisce il sistema feudale.

Nel nostro paese accanto al diritto feudale imperiale, si svolge un altro diritto feudale sorto nella curtis che ha grandissima influenza sui destini della grande proprietà. Le invasioni degli Ungari e dei Saraceni, richiedendo una riorganizzazione della difesa nazionale, essa è eseguita, specialmente per effetto del sistema delle immunità, col

mezzo delle forze dei grandi proprietari ecclesiastici e laici. A tale scopo, come già i vassi imperiali, sono adoperati i gasindi e ministeriali privati e gli habitatores. Questo fatto, nel campo del diritto privato, dà grande estensione a quelle forme di proprietà curtense, già usate per gli appartenenti alla curtis, colla differenza che qui il legame fra i vari feudali ed il signore è personale e non economico.

Al mantenimento dei feudali nelle varie curtes ove è costrutto il *castrum*, vien destinata una parte dei massari, i quali resi dipendenti al castellano si sciolgono in gran parte dai vincoli curtensi; in pari tempo il risorgere dell'economia monetaria va trasformando in censuali la maggior parte dei coloni e livellari e rendendo inutile il pesante sistema curtense, per la facilità degli scambi, e per il fiorire delle arti nelle numerose città, ne scioglie i vincoli. Il feudo patrimoniale vendibile, divisibile, ereditabile anche per via femminile viene a costituire, col mezzo del benefico concetto della divisione del dominio, una vera forma di proprietà col solo aggravio di prestazioni personali e, d'altro canto, i censuali sono ammessi anch' essi ad ereditare, alienare etc. e si considerano pure come sub-proprietari. A questo salutare risveglio della commerciabilità dei beni, elemento necessario di prosperità economica, contribuiscono sovente anche i comuni cittadini con violento intervento contro gli antichi signori feudali: così Bologna in favore dei circostanti contadini.

Questo svolgimento di una proprietà media, non portò certamente, come avverte con giusto criterio il Salvemini, l'età dell'oro pei campagnoli, poichè sovente essi continuarono a gemere se non più sotto i grandi, sotto i piccoli feudali e proprietari, ovvero furono oppressi dai comuni, ma tuttavia è certo che alla fine del XIII secolo, questa lenta evoluzione economica aveva liberata buona parte dell'Italia dalla funesta eredità della decadenza romana e del mondo germanico: l'azione deleteria, cioè, della dipendenza economica sulla libertà personale.

APPENDICE

DOCUMENTI.

I.

Cervignano. 1062. 7 Ottobre — La badessa Friderunda di Aquileja concede a censo a molti uomini di Cervignano, Muscoli, Terzo e S. Martino molti beni.

In Christi nomine amen. Placuit atque evenit inter Dominam Friderundam Abbatissam de Monasterio sancte Marie Aquilegensis Ecclesie nec non inter Martinum et Uduvertum et Dominicum et Ioannem et alium Ioannem et tertium Ioannem et quartum Ioannem et Michaelem Ioannem Venerium. Visum Pezulonem. Laurentium. Adam Ioannem et iterum Adam et Adam presbiterum. Vitalem Ioannem. Petrum. Ioannem et iterum Ioannem. Martinum. Adam. Dominicum. Ioannem Petrum. Vitalem. et iterum Vitalem. Ioannem. Petrum. Ioannem. Uduvertnm. Adam. Adalpertum. Ioannem et iterum Ioannem et Ioannem Bonaldum. Baronzum. Aldinum. Baronzum. Martinum. Bonaldum. Fosculum. Petrum. Martinum. Dominicum. Ioannem. Albinum. Martinum de Tertio. Iordanem Bonzul. Roponem. Sengora. Ioannem et iterum Ioannem. Dominicum. adamatium presbiterum. Grimaldum. Adalbertum. Adam

Brandil. Albinum. Solmonem privisirt. Dominicum Carolum. Adelbertum. Ursum bonum. Ioannem. Dominicum. Vodalricum. Pupponem. Albinum. Nanul. Petrum ursum. Bonaldum dominicum Morondum liberos homines habitatores in loco et fundo Cirvigane et in Musclo et in Tertio et in loco ubi dicitur Sanctus Martinus. vel in eorum territorio. ut in nomine Dei debeat dare sicut et illa Domina Abbatissa eisdem hominibus ad fictum sub censum reddendum dedit, hoc est casas et masseritias cum vineis et terris aratoriciis et campis et pratis et sylvis et pascuis. arvis ipsius monasterii. quibus esse videntur in loco et fundo Cirvigane et in Musclo sive in Tertio et in loco ubi dicitur Sanctus Martinus vel in eorum territoriis. sicut per nos ipsos modo sunt recta vel fiunt min (sic.) [1] ea tamen ratione ut a modo faciatis vos et heredes vestri usque in his XXVIIII annis expensas super ipsas casas et res ad habitandum et usuendum et faciendum exinde quidquid nobis fuerit opportunum sine omni contradictione Domine Abbatisse eiusque successorum vel partis ipsius Monasteri ita ut per nos meliorentur non pejorentur quatenus proficiant et non dispereant et persolvere debeant unusquique singulis annis per omnem vindemiam tertiam partem vini usque ad spinam veniente. Vindematicum debet dare unusquisque qui habet plenum campum de vinea. II Panes II Denarios de vino et duos Denarios de carne. unam operam in vinea. unam in prato. unam in area. sex caraticos debet facere unusquisque massarius in anno de Cervignano ad Aquilejam. Communia debent habere de capitulare. et de pasculare et de arare de lacu summa [2] silvam usque in terra de Castellione a prato frascario usque ad Colvenzan. a casa sualdana sicut tenet Rovedula et Anfora. rectum in Cornion. sicut tenet Zumellus. alia eis nulla superponatur preter impositam penam quam inter se posuerunt ut qui ex ipsius successoribus vel heredibus eorum non complcverint omnia qualiter supra. vel si tollere aut laxare voluerint

[1] B. ha la sigla $\frac{\text{ee}}{\text{mm}}$

[2] B. ommette *de lacu summa*

ante prefinitum tempus xxviiii annorum expletorum tunc componat pars parti fidem servanti pena denarios bonos sol. xxviii. Quia sic inter stetit et convenit constipulatione subnixa Actum est in isto loco Cirvigane. Feliciter. Anno Domini. Mil. lxii. ii. non. mensis octobris. indictione iiii Martinus Vitald. Wodalricus Ioannes. Alben. Dominicus testes. Ego Bertholdus notarius hunc libellum scripsi et post traditumcomplevi.

(Da copia del Dr. Ioppi da Fontanini 65. 157 in Venezia (R. Arch. di Stato) da me confrontata con B. copia del sec. xviii nella busta Monast. di S. Chiara d'Aquileja i nella Biblioteca comunale di Udine tratta da copia del not. A. Bellone (sec. xvi).

II.

Circa 1200 Gravame del Monastero di S. Maria in Valle di Cividale contro il suo Gastaldo Giovanni di Erpone ed altri.

Iohannes filius Herpon fuit Gastaldius huius monasterii et Gastaldio existente attraxit sibi tres mansos in Costa fulçit. Qui solvebant censum in Cellario dicti monasterii. Item dominus Iacobus quondam Gastaldio de Orçono attraxit sibi etiam de ipso monasterio ii. Agros in Gallano aratorios et unam vineam in collibus. Item supradictus Iohannes attraxit etiam sibi decimas de duobus mansis in braçano et de pluribus agris. Item idem Iohannes attraxit sibi avocatiam unius mansi in prapot. Item idem Iohannes attraxit sibi decimas unius mansi in Piçori. Item idem Iohannes stando in Gastaldia ista accepit in villa de Cravar et mers de qualibet manso. 1. agrum et fecit sibi duos munsos.

Unde rogat domina Abbatissa et eius Capitulum si hec potuerunt facere vel non. Omnia que hic scripta sunt solvebant censum in cellario dicti monasterii.

Item villa Gallani jacet. 1. mansus qui pertinet ad terram militum et qui debet dare equos dicto monasterio

sicut alii socii faciunt quem mansum idem Iohannes traxit de monasterio. Item in Porta Brosana jacet quedam tenuta que pertinet ad Cavalariam et idem Iohannes traxit eam de monasterio. Item de eadem condictione que jacet in Cortal juxta sanctum Georgium. Item de eadem condicione est una vinea in Cava. Item 1. vinea in Casal. Item de eadem condicione tria prata que jacent in tavella sub Vernas. Item 1. tenuta que pertinet ad cavaleriam in braçano.

Item atraxit sibi idem Iohannes de terra Pistorum Pratum. Agrum et domum. Item de eadem terra. 1. mansum in Gallano. et ista terra tenebat Milent et Henricus Pistor. Item jacet in Prestento quedam terra magisterii Carpentariorum in laveret quam tenebat Riccos quam item Iohannes etiam atraxit sibi. Quare nos domine patriarce cum scitis noster pater et dominus specialis rogamus intuitu Dei. ut super predictis consideretis et judicetis si habemus racionem et secundum hoc facere dignemini quod vobis videbitur esse faciendum.

(da perg. origin. nelle perg. di S. Maria in Valle II p. 13 nella Biblioteca civica di Udine).

INDICE